

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 291<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 1989

Presidenza del presidente SPADOLINI,  
indi del vice presidente LAMA  
e del vice presidente SCEVAROLLI

#### INDICE

<b>CONGEDI E MISSIONI</b> .....	Pag. 3		
<b>SENATO</b>			
Composizione .....	3		
<b>COMMISSIONI PERMANENTI</b>			
Convocazione .....	4		
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>			
<b>Discussione:</b>			
«Delega al Governo ad adottare norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale, per la riorganizzazione dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette, in materia di contrabbando e in materia di ordinamento ed esercizio dei magazzini gene-		rali e di applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali, nonchè delega ad adottare un testo unico in materia doganale e di imposte di fabbricazione e di consumo» (1766) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, terzo comma, del Regolamento) (Approvato dalla Camera dei deputati):	
		GAROFALO (PCI) .....	Pag. 5, 10
		SANTALCO (DC), relatore .....	6 e passim
		DE LUCA, sottosegretario di Stato per le finanze .....	7
		FORMICA, ministro delle finanze .....	10
		PIZZOL (PSI) .....	21
		LEONARDI (DC) .....	22
		<b>Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1519:</b>	
		PRESIDENTE .....	24
		COVI (PRI) .....	24

**Discussione:**

«Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie in materia societaria» (1519)  
(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, terzo comma, del Regolamento)  
(Relazione orale):

COVI (PRI), relatore .....	Pag. 25, 36
FILETTI (MSI-DN) .....	30
BATTELLO (PCI) .....	33
FAVILLA (DC) .....	35, 37, 39
VASSALLI, ministro di grazia e giustizia .....	36
BERTOLDI (PCI) .....	40
CASOLI (PSI) .....	40
LIPARI (DC) .....	40, 42
ACONE (PSI) .....	42
Nuova assegnazione .....	43

**Discussione:**

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 agosto 1989, n. 279, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati» (1889)  
(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, terzo comma, del Regolamento)  
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

TOTH (DC), relatore .....	43 e passim
ANTONIAZZI (PCI) .....	46, 54
* TRIGLIA (DC) .....	48
FLORINO (MSI-DN) .....	49, 74
MANCIA (PSI) .....	51
* DONAT-CATTIN, ministro del lavoro e della previdenza sociale .....	52, 55, 62
GIUGNI (PSI) .....	55, 70
EMO CAPODILISTA (DC) .....	71
* RIZ (Misto-SVP) .....	73

**Votazione finale e approvazione del disegno di legge n. 1766:**

Votazione nominale con scrutinio simultaneo .....	74
---	----

**Votazione finale e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1519:**

Votazione nominale con scrutinio simultaneo .....	76
---	----

**Votazione finale e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1889:**

Votazione nominale con scrutinio simultaneo .....	Pag 78
---	--------

**DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO****Deliberazione sul Doc. IV, n. 64:**

FILETTI (MSI-DN), relatore .....	80
Votazione a scrutinio segreto .....	80

**Deliberazione sul Doc. IV, n. 66:**

BUSSETI (DC), relatore .....	81
Votazione a scrutinio segreto .....	81

**Deliberazione sul Doc. IV, n. 67:**

FILETTI (MSI-DN), relatore .....	83
CORRENTI (PCI) .....	83
MAZZOLA (DC) .....	84
Votazione a scrutinio segreto .....	84

**Deliberazione sul Doc. IV, n. 68:**

Votazione a scrutinio segreto .....	86
-------------------------------------	----

**ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 1989 .....**

87

**ALLEGATO****DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione .....	89
Assegnazione .....	89

**GOVERNO**

Trasmissione di documenti .....	89
---------------------------------	----

**MOZIONI E INTERROGAZIONI**

Annunzio .....	90, 91
Interrogazioni da svolgere in Commissione ..	99

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

### **Presidenza del presidente SPADOLINI**

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

ULIANICH, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### **Congedi e missioni**

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Achilli, Acquarone, Bausi, Boato, Boggio, Bozzello Verole, Butini, Cassola, Cattanei, Coco, De Cinque, De Rosa, Diana, Evangelisti, Manieri, Meoli, Rigo, Taviani, Vitalone, Zaccagnini, Zecchino.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Giagu Demartini, Mezzapesa, Pieralli e Rubner, a Parigi, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale; Calvi e Chiaromonte, a Londra, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari.

### **Senato, composizione**

PRESIDENTE. Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 21 della legge elettorale per il Senato, all'attribuzione del seggio resosi vacante nella regione Lombardia, in seguito alla morte del senatore Antonio Taramelli, ha riscontrato nella seduta del 4 ottobre 1989 che il primo dei candidati non eletti del Gruppo, cui apparteneva il senatore scomparso, risulta il signor Giovanni Cervetti. Poichè il predetto candidato è già stato eletto deputato, con lettera inviata al Presidente del Senato ha dichiarato che egli, pur trovandosi nella condizione di essere proclamato senatore in sostituzione dello scomparso senatore Taramelli, preferisce continuare ad appartenere alla Camera dei deputati. La Giunta pertanto, preso atto della predetta dichiarazione, ha accertato che fra i non eletti del medesimo Gruppo, dopo il candidato Cervetti, risulta che ha ottenuto la maggiore cifra individuale il candidato Andrea Margheri.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e proclamo senatore il candidato Andrea Margheri per la regione Lombardia.

Avverto che da oggi decorre, nei confronti del nuovo proclamato, il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha altresì comunicato che, nella stessa seduta del 4 ottobre 1989, ha verificato non essere contestabile l'elezione del seguente senatore e, concorrendo nell'eletto le qualità richieste dalla legge, l'ha dichiarata valida:

per la regione Toscana: Sergio Sanesi.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro convalidata tale elezione.

### Commissioni permanenti, convocazione

PRESIDENTE. Comunico che la 2ª Commissione permanente è autorizzata a riunirsi domani, giovedì 5 ottobre, alle ore 15, per la discussione, in sede deliberante, del disegno di legge n. 1898, sull'assunzione di dattilografi presso l'Amministrazione giudiziaria.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

### Discussione del disegno di legge:

**«Delega al Governo ad adottare norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale, per la riorganizzazione dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette, in materia di contrabbando e in materia di ordinamento ed esercizio dei magazzini generali e di applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali, nonchè delega ad adottare un testo unico in materia doganale e di imposte di fabbricazione e di consumo» (1766) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, terzo comma, del Regolamento)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Delega al Governo ad adottare norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale, per la riorganizzazione dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette, in materia di contrabbando e in materia di ordinamento ed esercizio dei magazzini generali e di applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali, nonchè delega ad adottare un testo unico in materia doganale e di imposte di fabbricazione e di consumo», già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, trattandosi di disegno di legge a prevalente contenuto di delega legislativa, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, la votazione finale sarà effettuata con scrutinio simultaneo palese mediante procedimento elettronico.

Decorre, pertanto, da questo momento il termine di venti minuti di preavviso previsto dall'articolo 119, primo comma, Regolamento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Garofalo. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, confermeremo su questo provvedimento il giudizio favorevole già espresso alla Camera dei deputati a conclusione di un dibattito e di un confronto che hanno fatto registrare un forte impegno ed un altrettanto forte contributo del Gruppo comunista; di tale contributo ci sembra peraltro che sia rimasta traccia non irrilevante nel provvedimento che oggi discutiamo. Rispetto a quel voto e a quel giudizio positivo, che furono unanimi alla Camera dei deputati, ci sembra che oggi le ragioni di una rapida approvazione del disegno di legge n. 1766 siano divenute più stringenti. Ciò innanzitutto perchè si avvicina la scadenza del 1992 - ed è questo il motivo principale alla base del provvedimento che stiamo esaminando - che sollecita ed impone una ristrutturazione ed una modernizzazione del nostro sistema doganale, ristrutturazione e modernizzazione che lo rendano più rapido, più veloce e nello stesso tempo più efficace nei controlli. Ma quelle ragioni sono diventate più stringenti anche perchè nel frattempo abbiamo accumulato ritardi nel recepimento e nell'esecuzione di quelle direttive comunitarie che invece altri paesi hanno già da tempo recepito; ritardi che non dobbiamo rendere più gravi perchè il provvedimento che stiamo discutendo prevede una delega al Governo e la delega naturalmente ha bisogno di tempo; e infine perchè intorno al provvedimento si è creata una vasta attesa dei lavoratori del settore, un'attesa che in questi giorni è diventata anche un forte impegno di lotta a fronte di una possibilità di rinvio. Anche questa situazione esistente fra i lavoratori del settore rappresenta un'ulteriore ragione per fare in modo che il provvedimento al nostro esame chiuda oggi il suo ciclo con l'approvazione definitiva. Del resto, questo è stato il motivo per cui il Gruppo comunista ha chiesto al Presidente del Senato che il provvedimento venisse immediatamente inserito nell'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea.

Tutte queste ragioni, colleghi senatori, non sarebbero ovviamente sufficienti per sollecitare una rapida approvazione del provvedimento se vi fossero riserve di fondo sulla sua impostazione o su parti rilevanti e significative di esso. Ma non è il caso del disegno di legge al nostro esame che, pur nella sua parzialità, rappresenta, come tutti abbiamo valutato, un passo in avanti utile e necessario. Certo siamo ben consapevoli che il quadro di riferimento sarebbe stato più limpido e più sicuro se la riforma delle dogane fosse avvenuta all'interno di un disegno compiuto, se avesse avuto alle spalle la più generale riforma dell'amministrazione finanziaria. Quest'ultima è contenuta in un disegno di legge in discussione presso la 6<sup>a</sup> Commissione del Senato ormai da tempo e non sembra infondata la sensazione che quel provvedimento sia stato deliberatamente sepolto. Di ciò è responsabile il Governo che ha compiuto o un errore di valutazione o, più probabilmente, una scelta politica sbagliata.

Vogliamo pertanto cogliere anche questa occasione per sollecitare la ripresa della discussione di quel disegno di legge, al fine di giungere alla rapida approvazione del provvedimento di riforma dell'amministrazione finanziaria. Tale obiettivo appare raggiungibile perchè il provvedimento stesso è stato inserito nel calendario dei lavori dell'Aula stabilito fino alla data del 31 dicembre 1989. Quella sarà la sede nella quale sarà possibile anche realizzare una operazione di chiarimento e di precisazione che merita

di essere posta in essere e che oggi viene ripresa da un ordine del giorno del relatore su questioni che anche noi avevamo sollevato in Commissione. Mi riferisco all'istituzione del provveditorato che può servire all'intero Ministero, al raccordo fra il dipartimento delle dogane e la figura del segretario generale che tutti i Gruppi ritengono debba essere istituita attraverso il provvedimento di riforma dell'amministrazione finanziaria. Ritengo che quella debba essere la sede nella quale sciogliere tali problemi perchè un'altra sede non sarebbe praticabile neanche dal punto di vista formale.

Queste sono le ragioni per cui pensiamo di rinnovare il nostro voto positivo - che qui annuncio per evitare di dover prendere di nuovo la parola in sede di dichiarazione di voto - sul provvedimento che già ha avuto il sostegno del nostro Gruppo alla Camera dei deputati. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.  
Ha facoltà di parlare il relatore.

**SANTALCO, relatore.** Signor Presidente, come lei vede, il Senato è sbrigativo nell'affrontare e nel risolvere i problemi che vengono posti alla sua attenzione.

Desidero ringraziare il collega Garofalo per aver espresso un giudizio positivo sul provvedimento; egli condivide, fra l'altro, le conclusioni cui sono pervenuto nella mia relazione scritta.

Vorrei aggiungere che con il provvedimento che il Senato si accinge ad approvare, creando il dipartimento delle dogane su basi moderne e con servizi centrali e periferici efficienti, in linea con la nuova situazione economico-sociale del paese e con le nuove esigenze della politica della Comunità economica europea, si compie oggi un importante passo verso la ristrutturazione dell'intero Ministero delle finanze. Si dà così una spallata a strutture obsolete ed inefficienti, spallata la cui necessità, avvertita da parecchi decenni, si è fatta oggi più pressante di fronte alla profonda trasformazione economico-sociale del nostro paese.

Quello di oggi è il primo provvedimento che realizza l'obiettivo che la legge delega del 9 ottobre 1971, n. 225, aveva posto all'attenzione delle forze politiche. Già allora - sono passati quasi venti anni - è stata sottolineata l'urgenza di dar vita a nuove strutture burocratiche perchè quelle esistenti, proprie di un vecchio Stato di tipo feudale, erano inadatte ad attuare una riforma di ampio respiro, volta a realizzare una seria lotta all'evasione fiscale e a raggiungere l'obiettivo della giustizia sociale.

Ora, signor Ministro - richiamo la sua cortese attenzione - non è più rinviabile l'approvazione anche del disegno di legge n. 1453, la cui discussione generale in Commissione finanze e tesoro si è chiusa con la mia replica, per mettere la parola fine ad anni di studi, di buoni propositi e di sollecitazioni. Se riusciremo, con l'approvazione del disegno di legge n. 1453, a dare l'ultimo possente colpo di piccone alle ancora moltissime strutture centrali e periferiche vecchie ed inagibili del Ministero delle finanze, renderemo un grande servizio al paese e soprattutto agli operatori del settore e alla grande massa di onesti contribuenti. Io che mi batto da dodici anni lo spero fermamente. (*Applausi dal centro e dal centro-sinistra*).

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Santalco. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze* Signor Presidente, vorrei in questo momento, che è l'ultimo del lungo e complesso *iter* parlamentare di questo provvedimento, ringraziare in modo non formale la Commissione finanze, il relatore, ma anche i Gruppi di opposizione, non soltanto per l'apprezzamento espresso su questa importante iniziativa del Governo, ma anche per il contributo concreto dato qui come alla Camera dei deputati.

Su questa importante, fondamentale, significativa riforma, cui il Governo attribuisce un particolare rilievo, tutti infatti hanno dato un contributo costruttivo. Forse con una punta di orgoglio possiamo affermare (mentre tanto si parla dell'appuntamento comunitario del 1° gennaio 1993 e troppo poco concretamente si opera in questo così delicato e cruciale settore rispetto agli impegni comunitari del 1993) che il nostro paese è nelle condizioni di riuscire ad essere tra i primi in un sistema che certamente, così come lo abbiamo immaginato, se con le leggi delegate sapremo realizzarlo, sarà senz'altro tra i più efficienti e tra i migliori d'Europa.

Questa legge delega viene da lontano perchè recepisce i lavori di una Commissione ministeriale che ha operato con professionalità e con l'apporto anche delle forze sindacali, mentre allo stesso tempo attua le direttive comunitarie. Ecco in che senso la scelta della istituzione del dipartimento autonomo delle dogane è una scelta di modernizzazione.

Certamente, come ha detto il relatore, questa riforma del sistema doganale dovrebbe correlarsi alla ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria. Tuttavia, proprio per l'urgenza che l'appuntamento comunitario ci impone, questo disegno di legge, che istituisce il dipartimento autonomo delle dogane, ha avuto alla Camera dei deputati, come qui al Senato della Repubblica, una priorità proprio perchè quegli appuntamenti e quelle date non consentivano rinvii. Il fenomeno doganale oggi non è più soltanto fiscale, ma investe la politica economica nazionale ed il prestigio del nostro paese per gli impegni comunitari cui esso fa riferimento.

Abbiamo cercato di immaginare un sistema per gli anni 2000 in cui la rivoluzione che andremo a realizzare sia qualcosa di simile a quello che è avvenuto alcuni secoli fa, quando furono abbattute le mura e tolte le porte della città. La cultura doganale di questo paese sarà tale da far sì che ai confini del territorio nazionale non ci sia più la sbarra, questa specie di collo di bottiglia che blocca in qualche modo i traffici, ma un sistema in cui, compiendo una sfida di modernizzazione, con l'ausilio di tutti gli strumenti della tecnica, della telematica e dell'informatica, il varco doganale non sia più l'unica sede naturale nella quale avviene lo sdoganamento che può avvenire invece su territorio, quindi da parte di un'amministrazione (ecco perchè autonoma e costituita in dipartimento) che si renda flessibile e dunque capace di svolgere le proprie funzioni non soltanto al varco doganale, ma nell'intero territorio nazionale.

Questa sfida di modernizzazione ovviamente ci esalta e dobbiamo essere grati a tutti i settori del Parlamento per l'apprezzamento espresso e per il contributo concreto che è stato dato. Naturalmente questo comporta uno sforzo di adeguamento che dovremo chiedere al personale delle dogane, che certamente è qualificato, ma che dovrà compiere un ulteriore sforzo di

qualificazione. Da qui gli incentivi, gli incoraggiamenti, i rafforzamenti ed i potenziamenti di organico, ma certamente anche alcune svolte concettuali, come, per esempio, quella di immaginare che questo servizio (un servizio in cui il nostro paese non è soltanto passivo, ma diventa anche protagonista di una sfida nei commerci con i paesi terzi, perchè ci saranno una sfida ed una concorrenza tra l'Italia e gli altri paesi CEE, per la conquista di fette di mercato nei paesi terzi) non sia ancorato all'orario di lavoro normale, perchè si tratta di un'attività specifica che non lo consente. Quindi c'è il tentativo di introdurre, forse per la prima volta nel settore pubblico in Italia, un sistema di lavoro per turni, con la possibilità di una turnazione che possa garantire il servizio nell'arco delle 24 ore.

Crediamo che tutto questo possa essere fatto in un breve lasso di tempo; ecco perchè i tempi per le leggi delegate sono molto stretti. Certamente riteniamo fondamentali l'ausilio ed il conforto del Parlamento anche per l'attuazione delle leggi delegate.

Gli investimenti sono anche finalizzati a rafforzare strutture come le abitazioni per il personale nelle sedi più disagiate, di frontiera (non dimentichiamo che nel nostro paese rimangono aperte alcune finestre con valichi con paesi terzi, oltre alla esistenza di confini nelle isole ed in luoghi molto disagiati) nonchè un programma di edilizia per il potenziamento e l'adeguamento degli uffici. Inoltre è previsto l'adeguamento alle nuove esigenze del personale, in collaborazione con la scuola tributaria «Ezio Vanoni».

Anticipo inoltre, a nome del Governo, il parere favorevole sull'ordine del giorno presentato dal relatore, che raccoglie, come è già stato detto in Commissione, le esigenze reali del settore, evidenziando problemi di coordinamento e di migliore collaborazione con la Guardia di finanza. Soprattutto, l'ordine del giorno raccoglie una sorta di sollecitazione, ritenuta utile dal Governo anche per la realizzazione dei propri programmi, cioè una sollecitazione ad accelerare le decisioni, lo scioglimento dei nodi più complessi in ordine alla ristrutturazione in tempi brevi del Ministero ed alla necessaria correlazione tra questo nuovo dipartimento delle dogane ed il complesso dell'amministrazione finanziaria. Guai, infatti, se pensassimo di istituire una sorta di repubblica separata, che si allontanasse dal mondo finanziario! Il Governo è grato al Parlamento di una simile sollecitazione e ritiene pertanto di dover accogliere nella sostanza i suggerimenti contenuti nell'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Invito il relatore ad illustrare l'ordine del giorno su cui il Governo ha testè espresso il parere ed il cui testo è il seguente:

Il Senato della Repubblica,

nell'approvare il disegno di legge n. 1766 di delega al Governo per la riforma del sistema doganale, sia per gli aspetti riguardanti la legislazione che per quelli concernenti la struttura amministrativa,

considerato:

che è attualmente all'esame della Commissione finanze e tesoro del Senato della Repubblica il disegno di legge governativo n. 1453 di riforma generale ed organica di tutta l'Amministrazione finanziaria, esame nel corso



del quale, da parte di tutte le forze politiche, è stata chiesta l'introduzione della figura del Segretario Generale, quale essenziale momento di coordinamento tra le varie branche dell'amministrazione e la suprema autorità politica, il Ministro delle finanze;

che nel corso dell'esame del disegno di legge n. 1766 sono sorti alcuni problemi di coordinamento tra il disegno di riforma delle dogane ed il citato provvedimento n. 1453, con particolare riferimento alla istituzione di una sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato, la cui attività dovrebbe essere estesa a tutti i settori del Ministero delle finanze e non solo al costituendo dipartimento delle dogane,

impegna il Governo:

ad adoperarsi per la parte che ad esso compete, affinché in tempi rapidi sia attuata la riforma organica di tutta l'Amministrazione finanziaria, anche risolvendo i problemi di coordinamento ed armonizzazione tra il relativo disegno di legge (n. 1453) ed il provvedimento n. 1766 di riforma del sistema doganale, con particolare riferimento ai due punti prima evidenziati (Segretario Generale e sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato);

a coordinare ed armonizzare l'azione degli uffici doganali con quelli della Guardia di finanza per le attività istituzionali di rispettiva competenza nel settore delle dogane.

9.1766.1.

IL RELATORE

SANTALCO, *relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge è stato deferito alla 6ª Commissione permanente il 23 maggio scorso. L'esame è stato svolto nel corso di due sedute, rispettivamente il 13 e il 28 settembre, non essendo stato possibile nel periodo intercorrente tra queste due date esaminarlo, sia perchè era intervenuta nel frattempo la crisi di Governo, sia per la pausa estiva dei lavori parlamentari.

Da tutto ciò si evince l'estrema sensibilità del Senato della Repubblica che ha percepito pienamente l'importanza e l'urgenza del provvedimento volto a riformare il nostro sistema doganale; tant'è che nell'arco di poche settimane dalla ripresa dei lavori ne è stato concluso l'esame.

Nel corso della discussione sono emersi problemi di coordinamento e di armonizzazione della citata riforma doganale con il disegno di legge n. 1453, di riforma generale e organica di tutta l'amministrazione finanziaria, anch'esso all'esame della 6ª Commissione e di cui io stesso sono relatore. Tali problemi hanno coinvolto in particolare due aspetti. Il primo riguarda la funzione di coordinamento del segretario generale, la cui introduzione - è bene sottolinearlo ancora una volta - lo ha detto il collega Garofalo e lo ripeto anch'io - è stata richiesta da tutte le forze politiche. Il Ministro ricorderà che questa figura era stata inserita nel disegno di legge n. 1114 che questo ramo del Parlamento ha approvato. Il secondo aspetto riguarda la previsione di una sezione distaccata del provveditorato generale dello Stato presso il costituendo dipartimento delle dogane, la cui attività più utilmente si è pensato di estendere a tutta l'amministrazione finanziaria, così come previsto dall'articolo 5, comma 3, del citato disegno di legge n. 1453.

Altri problemi di coordinamento sono sorti in merito all'azione degli uffici doganali con quelli della Guardia di finanza per le attività istituzionali di rispettiva competenza nel settore dogane.

Per ovviare a tutti questi problemi, ho presentato, nel corso dell'esame presso la 6ª Commissione, alcuni emendamenti, il cui tenore è stato riconosciuto valido ed è stato condiviso dal Governo e dall'intera Commissione. Tuttavia Governo e Commissione, al fine di non allungare ulteriormente l'iter del provvedimento, mi hanno invitato a ritirarli per ripresentarli eventualmente in Assemblea. A tale proposta ho ritenuto di dover accedere. Considerata tuttavia l'esigenza di approvare il disegno di legge, dati gli importanti appuntamenti comunitari cui accennava poc'anzi il Sottosegretario e tenuto conto delle calorose pressioni che mi sono state rivolte dai rappresentanti del Governo, Ministro e Sottosegretario, per una pronta approvazione del provvedimento, ho ritenuto di non riproporre in Assemblea i suddetti emendamenti, limitandomi a presentare invece l'ordine del giorno in esame. Con esso desidero invitare il Governo ad adoperarsi - ripeto ciò che ho già detto e che non mi stancherò mai di dire - per la parte che ad esso compete affinché anche il disegno di legge n. 1453 di riforma organica di tutta l'amministrazione finanziaria venga presto approvato dal Parlamento in modo da conferire all'apparato amministrativo del Ministero delle finanze maggiori efficienza ed efficacia d'azione. Ricordo che probabilmente gli aspetti di maggior carenza e inefficienza esistono proprio nel settore delle imposte dirette e di quelle indirette sugli affari, che peraltro contribuiscono alla maggior parte del gettito totale del Ministero.

Quindi mi permetto di invitare l'Assemblea a voler votare a favore di questo ordine del giorno che impegna il Governo, nella speranza che non faccia la fine che spesso fanno gli ordini del giorno.

FORMICA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORMICA, *ministro delle finanze*. Voglio dare una adesione del Governo all'ordine del giorno presentato dal senatore Santalco, una adesione non formale ma un impegno vero del Governo sia in sede di decreti delegati per quanto riguarda la parte di coordinamento, sia per quanto riguarda il testo di legge sulla riforma degli uffici finanziari per il quale le ragioni esposte dal senatore Santalco sono da noi integralmente condivise.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1?

SANTALCO, *relatore*. Sì, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno.

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Il mio Gruppo è favorevole all'ordine del giorno. Voglio però ricordare al senatore Santalco che prima dell'ultimo capoverso mi sembrava avessimo concordato di introdurre la parola: «eventualmente».

Siccome era stato lo stesso relatore a proporla, voglio ricordare questa decisione, altrimenti faccio mia questa proposta.

SANTALCO, *relatore*. Sono d'accordo ad introdurre all'ultimo comma la parola indicata in modo tale che il punto reciti: «eventualmente a coordinare ed armonizzare».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, con la modifica testè proposta.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

*(Delega legislativa al Governo in materia di legislazione doganale, di amministrazione delle dogane e imposte indirette, di contrabbando, di ordinamento ed esercizio dei magazzini generali e delega ad adottare un testo unico)*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale, secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 e nel termine di cui all'articolo 6, comma 1, e di quelle sulla organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette e sull'ordinamento del relativo personale, secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 3 e nel termine di cui all'articolo 6, comma 2, per meglio adeguarle, nel rispetto della sicurezza fiscale, alle esigenze della produzione e dei traffici, a quelle del funzionamento delle Comunità europee ed alla complessità e peculiarità del servizio.

2. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 4 e nel termine di cui all'articolo 6, comma 3, recanti norme per una funzionale disciplina in materia di contrabbando avente per oggetto tabacchi lavorati esteri per quanto riguarda la custodia dei reperti sequestrati a seguito di violazioni accertate anche negli spazi doganali, di gestione dei contesti, di definizione degli stessi in via amministrativa, nonchè di ripartizione dei proventi di confisca.

3. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare, secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 5 e nel termine di cui all'articolo 6, comma 4, un decreto legislativo recante l'aggiornamento, la modifica e la integrazione del regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali e l'applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali, approvato con regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

4. Il Governo della Repubblica è delegato ad adottare entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo contenente un testo unico nel quale siano raccolte e riordinate le disposizioni legislative vigenti in materia doganale ed in materia di imposte di fabbricazione e di consumo, apportando ad esse le modifiche ed integrazioni necessarie ai fini della loro armonizzazione e del loro

coordinamento con le direttive comunitarie, attuate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, con le disposizioni in materia doganale e con quelle concernenti compiti di natura extratributaria, affidati agli uffici del dipartimento.

**È approvato.**

Art. 2.

*(Principi e criteri direttivi della delega in materia di legislazione doganale)*

1. Le norme da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, daranno compiuta attuazione alle direttive n. 79/695/CEE del Consiglio del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE della Commissione del 17 dicembre 1981, relative alla armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci, ed alle direttive n. 81/177/CEE del Consiglio del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE della Commissione del 23 aprile 1982, relative alla armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci comunitarie, e provvederanno al riordinamento degli istituti doganali ed alla revisione delle procedure di accertamento e controllo, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) le dichiarazioni doganali potranno essere accettate dall'ufficio doganale anche se prive di alcune delle indicazioni richieste o non accompagnate da alcuni dei prescritti documenti, sempre che siano possibili la identificazione delle merci, del dichiarante e la quantificazione dei diritti gravanti. Il dichiarante dovrà comunicare le indicazioni omesse e presentare i documenti mancanti entro un termine fissato dall'ufficio;

b) anteriormente al rilascio delle merci le indicazioni contenute nella dichiarazione, compresa la destinazione doganale, potranno essere modificate fino a quando l'ufficio doganale non abbia comunicato di voler procedere alla visita delle merci o non abbia riscontrato l'inesattezza delle indicazioni di cui si chiede la modifica; in ogni caso, la modifica della dichiarazione non potrà consistere nella indicazione di merci diverse da quelle che ne hanno formato inizialmente oggetto;

c) il dichiarante potrà richiedere, fornendo idonea prova, l'invalidazione della dichiarazione nelle ipotesi di cui ai numeri 1) e 2) e fermo restando che, qualora l'ufficio doganale abbia comunicato di voler procedere alla visita delle merci, l'invalidazione potrà essere richiesta solo dopo la conclusione di tale visita e che l'invalidazione della dichiarazione non preclude l'applicazione delle sanzioni previste per le infrazioni commesse, comprese quelle realizzate con la presentazione della dichiarazione successivamente invalidata:

1) per la dichiarazione di immissione in consumo o in libera pratica quando tale dichiarazione è conseguente ad errore scusabile ovvero non è più giustificata per sopravvenute particolari circostanze, sempre che, in ogni caso, l'ufficio doganale non abbia provveduto al rilascio delle merci;

2) per la dichiarazione di esportazione delle merci di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato istitutivo della Comunità economica europea, reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, quando le merci non sono uscite dal territorio doganale della Comunità. Saranno previste le cautele atte a tutelare gli interessi comunitari e nazionali e ad evitare indebiti arricchimenti del dichiarante, prescrivendosi in particolare la presentazione,

da parte di quest'ultimo, delle copie della dichiarazione di esportazione e degli altri documenti rilasciatigli a seguito dell'accettazione della dichiarazione, nonchè della prova che le restituzioni e gli altri importi a lui concessi per effetto della dichiarazione sono stati rimborsati o, per le misure già adottate dalle autorità competenti, non possono più essere pagati;

d) la presentazione della dichiarazione potrà essere effettuata, anche per le merci in uscita dallo Stato, prima del loro arrivo in dogana, fermo restando che alla accettazione formale della dichiarazione si procederà soltanto dopo tale arrivo;

e) l'importazione e l'esportazione di merci il cui valore non superi lire un milione, nonchè di merci oggetto di accordi internazionali, potranno essere effettuate con dispensa della dichiarazione scritta; il Ministro delle finanze, con proprio decreto, potrà modificare, periodicamente, il predetto importo conformemente al variare del costo della vita e della normativa comunitaria;

f) l'ufficio doganale, dopo la presentazione della dichiarazione, procederà alla verifica della dichiarazione stessa e della relativa documentazione;

g) il consenso del Ministro, di cui al primo comma dell'articolo 126 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1985, n. 254, deve essere condizionato alla prestazione di una cauzione a garanzia del pagamento di somme dovute alla dogana anche attraverso l'introduzione di un sistema analogo a quello della garanzia globale di cui al regolamento n. 222/77/CEE del Consiglio del 13 dicembre 1976, relativo al transito comunitario;

h) la verifica fisica della merce, escluse le ipotesi determinate da norme legislative o regolamentari o da disposizioni ministeriali, non avrà carattere obbligatorio; essa potrà essere disposta dall'ufficio quando, sulla base della documentazione presentata, o di altri elementi in suo possesso o comunque a suo giudizio, la ritenga necessaria od opportuna. Essa sarà sempre disposta nei casi e secondo i programmi ed i criteri selettivi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, ivi compresi quelli della pericolosità fiscale e della casualità. I criteri selettivi potranno essere diversificati anche in considerazione dell'eventuale non coincidenza dell'ufficio prescelto per l'espletamento delle formalità doganali con quello territorialmente competente sulle località di immissione in consumo o di produzione delle merci. La verifica potrà essere limitata ad una parte delle merci;

i) il dichiarante potrà rinunciare ad assistere alla visita delle merci, salva la facoltà dell'ufficio di esigerne la presenza;

l) il dichiarante potrà essere obbligato a ritirare, per motivi igienico-sanitari o di pubblica sicurezza, i campioni prelevati per l'effettuazione delle analisi o dei controlli sulle merci;

m) il rilascio delle merci sarà effettuato globalmente per tutte le merci oggetto di dichiarazione;

n) la revisione dell'accertamento sarà ridisciplinata con la previsione:

1) di un più ampio termine per la sua effettuazione in armonia con la normativa comunitaria;

2) del potere dei funzionari doganali di accedere nei luoghi adibiti dagli operatori all'esercizio di attività produttive e commerciali e negli altri

luoghi ove debbono essere custodite le scritture e le documentazioni inerenti alle partite di merci che hanno formato oggetto di operazioni doganali, per l'ispezione delle merci e per la verifica della relativa documentazione doganale, nonché delle scritture aziendali rilevanti ai fini del controllo;

3) della sua estensione alle merci oggetto di esportazione;

4) del potere della dogana di disporre verifiche generali o parziali per revisioni di più accertamenti;

5) dell'estensione della disposizione dell'articolo 76 del testo unico approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973, al rigetto, espresso o tacito, del ricorso al capo del compartimento di cui all'articolo 74, quinto comma, dello stesso testo unico;

o) il Ministro delle finanze procederà, con proprio decreto, al coordinamento delle attività di controllo dei funzionari doganali con quelle di altri organi dell'amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza;

p) le procedure semplificate di accertamento di cui al capo I del titolo V del testo unico approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 potranno essere autorizzate nei confronti delle imprese industriali, commerciali ed agricole, nonché delle imprese di spedizione internazionale e dei magazzini generali, di cui all'articolo 163 dello stesso testo unico, e saranno articolate:

1) nell'accertamento che si perfeziona quando la dogana abbia rinunciato ad intervenire al momento dell'operazione doganale, attraverso l'esame della dichiarazione doganale e della relativa documentazione;

2) nel controllo della corrispondenza tra le dichiarazioni presentate e le scritture e contabilità aziendali;

3) nell'utilizzo anche di sistemi informatici per la trasmissione della dichiarazione e dei dati, prevedendo altresì la preautenticazione dei formulari presso stabilimenti all'uopo autorizzati in luogo della vidimazione prevista dall'articolo 236 del testo unico approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973;

q) ferme restando le disposizioni vigenti sull'orario ordinario di lavoro degli impiegati civili dello Stato, l'orario di apertura e l'organizzazione degli uffici doganali saranno disciplinati in modo da assicurare condizioni operative uniformi su tutto il territorio dello Stato;

r) il servizio di riscontro sarà mantenuto, in armonia con la normativa comunitaria, presso le dogane di confine, portuali, aeroportuali e presso le dogane interne di maggiori dimensioni e potrà essere soppresso per le operazioni doganali fuori circuito e negli altri casi in cui non ne ricorra la necessità;

s) per la trasgressione al divieto di eseguire costruzioni in prossimità della linea doganale, senza l'autorizzazione del capo della circoscrizione doganale, saranno previste una specifica sanzione pecuniaria e la possibilità, in caso di pericolo per gli interessi erariali, di ordinare la demolizione della costruzione;

t) le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 11 marzo 1988, n. 67, devono applicarsi anche ai diritti doganali diversi da quelli che costituiscono risorse proprie delle Comunità europee.

**È approvato.**

## Art. 3.

*(Principi e criteri direttivi della delega in materia di amministrazione delle dogane e imposte indirette)*

1. Le norme da emanare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, sulla nuova organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane ed imposte indirette e sull'ordinamento del relativo personale dovranno rispondere ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) sarà istituito, nell'ambito del Ministero delle finanze, ed alle dirette dipendenze del Ministro, il dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, che sostituirà l'attuale direzione generale delle dogane e delle imposte indirette e gli uffici e servizi centrali e periferici da essa dipendenti;

b) al dipartimento di cui alla lettera a) sarà riconosciuta un'autonomia organizzativa e funzionale adeguata al dinamismo dei servizi doganali e delle imposte di fabbricazione e di consumo ed alle esigenze della produzione e dei traffici e del funzionamento delle Comunità europee, prevedendosi in particolare:

1) l'articolazione del dipartimento in uffici centrali e periferici, distinti da quelli degli altri settori del Ministero delle finanze; in particolare saranno previsti: la direzione generale, il consiglio di amministrazione, la commissione di disciplina, non più di quindici direzioni compartimentali, circoscrizioni doganali, uffici tecnici di finanza, laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette e dogane, da cui potranno dipendere sezioni doganali, posti doganali e posti di osservazione; i servizi della direzione generale saranno ripartiti in tre direzioni centrali: la direzione centrale degli affari generali, del personale e dei servizi informatici e tecnici; la direzione centrale dei servizi doganali e la direzione centrale dell'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi; i servizi delle direzioni centrali saranno ripartiti, con criteri di omogeneità, in ispettorati generali amministrativi e tecnici dai quali dipenderanno le divisioni, da sottoporre previamente a revisione delle competenze e a revisione quantitativa; a queste ultime saranno devolute le attribuzioni degli attuali uffici centrali e tecnici, di riscontro e di controllo;

2) la revisione del sistema dei controlli contabili sugli atti del dipartimento, in modo da privilegiare il controllo successivo rispetto a quello preventivo; inoltre potrà prevedersi la semplificazione delle formalità preventive cui è subordinata la stipulazione di contratti e convenzioni per l'acquisizione dei beni e servizi occorrenti al perseguimento delle finalità del dipartimento;

3) l'istituzione, nell'ambito del dipartimento, di una sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato e di un apposito ufficio di ragioneria i quali eserciteranno, direttamente e nei limiti di valore per gli impegni di spesa di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, le competenze del Provveditorato stesso e delle Ragionerie centrali, secondo i programmi approvati dal Ministro delle finanze, in materia di acquisizione, conservazione e distribuzione degli stampati, dei modelli, dei mezzi tecnici e strumentali e di quant'altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici centrali e periferici del dipartimento, utilizzando appositi stanziamenti di spesa. Sarà prevista la possibilità di affidare all'Amministrazione dei monopoli di Stato

l'approvvigionamento, la conservazione e la distribuzione degli stampati e della modulistica anche in bianco nonché la manutenzione del patrimonio immobiliare degli uffici centrali e periferici del dipartimento. La direzione della sezione staccata e quella dell'ufficio di ragioneria saranno affidate a dirigenti del Ministero del tesoro con qualifica di dirigente superiore e a tal fine i posti di ciascuno dei quadri *B* e *I* della tabella VII allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 saranno aumentati di una unità. La dotazione organica dei suddetti uffici sarà stabilita dal Ministro del tesoro. Gli stanziamenti di spesa non utilizzati nel corso di un esercizio finanziario potranno essere utilizzati nei successivi;

4) l'attribuzione al Ministro delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione del dipartimento, del potere di predisporre ed attuare, anche d'intesa con la direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, un programma di acquisizione di alloggi di servizio nelle zone disagiate con una spesa annua non superiore a 10 miliardi di lire per gli anni 1989, 1990, 1991, 1992 e 1993, nonché un programma per la realizzazione di strutture edilizie per gli uffici, con una spesa complessiva di 250 miliardi di lire, con uno stanziamento annuo di 50 miliardi di lire a decorrere dal 1991. L'assegnazione degli alloggi verrà fatta in base a criteri e procedure da definire sentite le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;

5) l'unificazione ed il potenziamento dei sistemi informatici per l'automazione dei servizi di competenza, con una spesa non superiore a 10 miliardi di lire annui a decorrere dal 1989, e la loro integrazione con il sistema informativo del Ministero delle finanze e con i sistemi informatici e telematici delle Comunità europee e degli altri Paesi membri;

6) la revisione dell'ordinamento e della ripartizione territoriale degli uffici e l'unificazione di essi laddove giustificate da una più efficiente organizzazione dei servizi e da una migliore utilizzazione delle risorse: a seguito del riordinamento del numero, della tipologia e della competenza degli uffici del dipartimento, anche ai fini dell'attuazione del mercato interno comunitario, con le procedure previste dall'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987, saranno stabilite le nuove piante organiche di ciascuno di essi, tenuto conto del rispettivo carico di lavoro. Per garantire la mobilità del personale, i trasferimenti necessari per la copertura delle nuove piante organiche potranno essere effettuati con le procedure previste dall'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987, anche in deroga ai vincoli di permanenza minima degli impiegati in determinate zone del territorio nazionale, tenendo conto delle priorità in relazione a situazioni oggettivamente rilevanti dei singoli impiegati;

c) alle direzioni compartimentali di cui alla lettera *b*), numero 1), saranno attribuiti i compiti degli attuali compartimenti doganali ed inoltre quelli di:

1) esercitare azione di direttiva e di indirizzo ed opera di vigilanza sulle attività d'istituto degli uffici doganali, degli uffici tecnici di finanza e dei laboratori chimici, nonché degli uffici di cui alla lettera *b*), numero 6), compresi nel proprio ambito territoriale, disponendo l'uniforme svolgimento di detti servizi e controllando l'esatta applicazione delle norme legislative e regolamentari, delle istruzioni e determinazioni del dipartimento;



2) provvedere a ripartire tra gli uffici dipendenti i mezzi necessari per il loro funzionamento, messi a disposizione dalla direzione generale del dipartimento;

3) effettuare attività ispettive sugli uffici dipendenti;

4) decidere in prima istanza sui ricorsi previsti dalle vigenti norme e sulle controversie insorte tra gli uffici e gli operatori economici;

5) curare, secondo i programmi fissati dalla direzione generale del dipartimento d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 4, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987, la preparazione professionale del personale, avvalendosi anche della collaborazione della Scuola centrale tributaria, delle università ed eventualmente di istituti pubblici di ricerca, con una spesa annua non superiore a 5 miliardi di lire a decorrere dal 1989. I corsi per la preparazione professionale del personale potranno essere organizzati anche in sede periferica; con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, potranno essere istituite sedi decentrate della Scuola tributaria Ezio Vanoni, istituita con legge 29 aprile 1957, n. 310;

6) gestire i servizi relativi all'automazione, all'informatica ed alla telematica nelle aree di rispettiva competenza territoriale;

7) amministrare il personale nel proprio ambito territoriale;

8) svolgere il servizio di economato, provvedendo in particolare ad assegnare agli uffici la dotazione di registri e di stampati;

9) esercitare tutte le altre attribuzioni finora affidate alle intendenze di finanza in materia di dogane ed imposte indirette, salvo che non vengano devolute alle circoscrizioni doganali;

d) alle circoscrizioni doganali saranno attribuite, oltre alle attuali, funzioni di coordinamento e vigilanza sulle dogane e compiti di carattere amministrativo, in particolare in materia di personale e di contabilità, che potranno riguardare anche gli uffici tecnici di finanza ed i laboratori chimici; alle circoscrizioni sarà altresì attribuita la competenza ad irrogare, con provvedimento impugnabile davanti al Ministro, le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera s);

e) agli uffici tecnici di finanza saranno devolute le attuali funzioni degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione;

f) sarà previsto un ruolo unico del personale addetto ai servizi centrali e periferici del dipartimento. Con le procedure previste dall'articolo 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987, saranno rideterminati i profili professionali, che dovranno comprendere le mansioni affini esercitate presso detti uffici e l'inclusione di profili, tra cui quello degli interpreti linguistici, necessari per il migliore svolgimento delle attribuzioni del dipartimento. Il contingente del personale non dirigente dei ruoli diversi da quelli dell'amministrazione periferica delle dogane ed imposte indirette da immettere nel ruolo unico è determinato in misura pari alle unità di detti ruoli in servizio presso la direzione generale delle dogane ed imposte indirette, gli uffici doganali, gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione ed i laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette al 1° gennaio 1989; per il personale dirigente il contingente comprende i posti di funzione dell'amministrazione centrale previsti per la suddetta direzione generale;

g) presso le più importanti rappresentanze diplomatiche italiane all'estero potrà essere assegnato un funzionario del dipartimento in qualità di

addetto doganale per assicurare una rapida, completa e corretta applicazione delle misure di mutua assistenza amministrativa previste da norme comunitarie e nazionali;

h) sarà previsto un incremento delle dotazioni organiche del personale del dipartimento definite secondo il disposto della lettera f), con riferimento alle professionalità amministrative e tecniche in relazione all'evoluzione delle esigenze di servizio. A tal fine, d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 4, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987, saranno previste procedure rapide di copertura dei posti vacanti, anche mediante concorsi basati sulla valutazione di titoli professionali e di cultura, salvi i casi di procedure ulteriormente semplificate previste dalle disposizioni generali sul pubblico impiego. L'onere complessivo massimo è valutato, a decorrere dal 1990, in 50 miliardi annui. Per il personale non dirigente l'incremento non potrà superare 1.585 unità; per i dirigenti non potrà superare 70 unità complessive delle quali:

1) una nella qualifica di dirigente generale di livello B con le funzioni di direttore generale;

2) due nella qualifica di dirigente generale di livello C, le quali, unitamente a quella già in dotazione, assumeranno la funzione di direttore centrale; una di esse assolverà anche alle funzioni di vice direttore generale;

3) sessantasette nelle altre qualifiche dirigenziali da destinare prevalentemente ai servizi ispettivi ed ai servizi informatici, delle quali non oltre dieci nella qualifica di dirigente superiore;

i) con riferimento alla legge 29 marzo 1983, n. 93, sarà prevista la revisione del trattamento economico accessorio del personale in funzione dei servizi resi e comunque dell'esigenza di omogeneizzazione con il trattamento del personale di altre amministrazioni operante in analoghe situazioni. In particolare:

1) sarà disposto l'assorbimento in un unico compenso incentivante dei trattamenti accessori in vigore per il personale dell'amministrazione delle dogane e delle imposte indirette, diversi da quello di cui al numero 2); detto compenso sarà determinato, d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 4, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987, per ufficio e per qualifica con riferimento alla produttività ed al disagio e potrà essere articolato avendo riguardo a particolari condizioni di servizio, alla responsabilità ed alla natura delle prestazioni rese. Dovrà prevedersi che nel fondo annuale di finanziamento del compenso incentivante confluiscono anche le economie risultanti dalla graduale riduzione dei limiti massimi individuali di ore di lavoro straordinario, autorizzati per ciascun ufficio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1978, n. 396, resa possibile dalle nuove assunzioni in concomitanza delle quali sarà disposto, d'intesa con le organizzazioni sindacali, il ricorso a turni di lavoro ordinario per assicurare l'apertura degli uffici doganali del dipartimento in relazione alla normativa comunitaria ed alle esigenze dei traffici;

2) sarà istituita un'indennità di istituto doganale, analoga a quelle attribuite al personale di altre categorie del pubblico impiego operanti negli spazi doganali, i cui criteri di erogazione saranno fissati d'intesa con le

organizzazioni sindacali di cui all'articolo 4, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 266 del 1987; il relativo finanziamento sarà assicurato mediante l'assorbimento degli stanziamenti previsti per il compenso incentivante base di cui all'articolo 10 del testo annesso al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, e per la relativa maggiorazione di cui all'articolo 3 della legge 13 luglio 1984, n. 302, integrati di 15 miliardi di lire per il 1989 e di 30 miliardi di lire annue a partire dal 1990;

3) dovrà stabilirsi che dall'esercizio finanziario 1990 le maggiori somme, rispetto all'esercizio precedente, versate all'Italia dalle Comunità europee a titolo di partecipazione alle spese di esazione delle risorse proprie CEE siano stanziare in integrazione ai capitoli di spesa del dipartimento destinati alla acquisizione di mezzi tecnici e strumentali e finalizzate al potenziamento delle attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi.

**È approvato.**

#### Art. 4.

*(Principi e criteri direttivi della delega in materia di contrabbando)*

1. Le norme da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 2, per l'adeguamento delle disposizioni concernenti il contrabbando avente per oggetto tabacchi lavorati esteri dovranno rispondere ai seguenti principi e criteri direttivi.

a) sarà affidata all'Amministrazione dei monopoli di Stato la definizione in via amministrativa e la gestione dei contesti afferenti al contrabbando dei tabacchi lavorati esteri, con esclusione delle violazioni accertate negli spazi doganali;

b) saranno definite le condizioni perchè si proceda alla sollecita ripartizione, a favore degli aventi diritto, dei proventi dei prodotti di confisca, sulla base della convalida da parte dell'autorità giudiziaria del sequestro operato.

**È approvato.**

#### Art. 5.

*(Principi e criteri direttivi della delega in materia di ordinamento ed esercizio dei magazzini generali)*

1. Le norme da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 3, per l'aggiornamento, la modifica e la integrazione del regolamento generale concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali dovranno rispondere ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) armonizzazione del contenuto dell'articolo 21 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, con gli articoli 97, 98 e 99 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

b) aggiornamento dell'articolo 26 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, per la dichiarazione di introduzione in deposito, per il recepimento della procedura particolare prevista dall'articolo 12 del regolamento n. 2503/88/CEE del Consiglio del 25 luglio 1988;

c) consentire il deposito nei magazzini generali, previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 2503/88/CEE del Consiglio del 25 luglio 1988, anche delle merci comunitarie destinate all'esportazione per le quali la normativa comunitaria prevede il beneficio di misure particolari connesse con l'esportazione delle merci stesse;

d) consentire l'introduzione nei magazzini generali, già autorizzati a ricevere merci estere, dei prodotti nazionali schiavi di imposta di fabbricazione.

**È approvato.**

#### Art. 6.

##### *(Termini delle deleghe legislative)*

1. I decreti legislativi relativi all'aggiornamento, alla modifica e all'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale di cui all'articolo 1, comma 1, saranno adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il decreto legislativo relativo alla organizzazione centrale e periferica dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette e all'ordinamento del relativo personale di cui all'articolo 1, comma 1, sarà adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e dovrà anche recare le disposizioni concernenti il funzionamento dei nuovi organi nonché la relativa data di inizio.

3. I decreti legislativi relativi alla disciplina della materia del contrabbando avente per oggetto tabacchi lavorati esteri di cui all'articolo 1, comma 2, saranno adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Il decreto legislativo relativo all'ordinamento e all'esercizio dei magazzini generali di cui all'articolo 1, comma 3, sarà adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'entrata in vigore dei decreti legislativi o di singole norme degli stessi potrà essere stabilita con decorrenza non superiore a sei mesi dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Negli stessi decreti legislativi saranno previste norme di attuazione e transitorie strettamente necessarie alla entrata in vigore della normativa in essi contenuta.

**È approvato.**

#### Art. 7.

##### *(Procedimento per l'adozione dei decreti legislativi)*

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, degli affari

esteri, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dei lavori pubblici, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero e della marina mercantile, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

2. Sugli schemi dei decreti delegati sarà richiesto il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che dovrà essere espresso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente il termine fissato, il Governo procede all'adozione dei decreti legislativi.

**È approvato.**

Art. 8.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere relativo agli anni 1989, 1990 e 1991, valutato rispettivamente in lire 40 miliardi, 105 miliardi e 155 miliardi, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento «Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**È approvato.**

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul disegno di legge nel suo complesso. Comunico che alla votazione finale si procederà in una fase successiva della seduta, dopo l'esame degli articoli e degli emendamenti dei disegni di legge iscritti ai punti 2 e 3 dell'ordine del giorno.

PIZZOL. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIZZOL. Signor Presidente, interverrò molto brevemente per esprimere il voto favorevole del Gruppo socialista su questo provvedimento che si adegua ad importanti direttive della Comunità europea e che dovrebbe consentire di riordinare questa materia in provvedimenti organici o meglio più organici, rispetto alla situazione attuale.

Anche il nostro Gruppo rileva l'opportunità che questa materia sia poi ripresa nell'ambito della discussione del disegno di legge n. 1453 di riforma dell'amministrazione finanziaria, che dovrà provvedere a dare un nuovo assetto a questo importante ramo della nostra amministrazione pubblica.

Concludo quindi annunciando il voto favorevole del Gruppo socialista.

LEONARDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevole Sottosegretario, a nome del Gruppo della Democrazia cristiana annuncio il voto favorevole al disegno di legge oggi al nostro esame; ma prima di fare qualche considerazione in ordine all'importanza del contenuto di questo disegno di legge mi sia consentito ringraziare il relatore per la passione e la competenza con cui ha trattato questo argomento sia in Commissione che in Aula, e soprattutto ringraziarlo per la sua generosa disponibilità a non presentare gli emendamenti in Aula al fine di consentire una rapida approvazione del disegno di legge e contribuire, in modo direi decisivo, alla definizione della pesante vertenza in atto tra il personale dipendente delle dogane ed il Ministero, che non pochi disagi ha creato in questi giorni alla comunità.

Tutti hanno riconosciuto la fondatezza e la validità degli elementi contenuti negli emendamenti presentati dal collega Santalco, ed io prendo atto che su questi argomenti si ritornerà: lo ringrazio ancora per questa sua generosa disponibilità dovuta soltanto alla sua cortesia e non certo ad assurde quanto inutili imposizioni, che evidentemente erano del tutto fuori luogo.

Qualche considerazione sul contenuto del disegno di legge mi porta a rilevare che lo sviluppo dell'economia italiana ed il connesso ampliamento del volume degli scambi con l'estero impongono, in vista dell'ormai fatidico appuntamento del 1993, la revisione di taluni istituti doganali e l'ammodernamento dell'amministrazione doganale stessa. Di queste esigenze si fa sicuramente interprete il disegno di legge delega offrendo strumenti operativi più avanzati e strutture più agili, idonei gli uni e gli altri a rimuovere gli orpelli che imbrigliano l'attività doganale e in grado pertanto di favorire la necessità della produzione e dei traffici. Il provvedimento, infatti, introduce in campo doganale importanti varianti che mirano soprattutto a due obiettivi: primo, a rinnovare le disposizioni legislative in modo da armonizzare il contenuto con i dettati comunitari ed in pari tempo dare respiro agli interventi degli uffici; secondo, rendere più spedita l'azione dell'amministrazione ad ogni livello mediante l'istituzione di un dipartimento dei servizi doganali. In ordine al primo obiettivo l'attenzione in particolare va rivolta alle modifiche interessanti le procedure di accertamento e di controllo e le relative modalità di esecuzione. Le lucide direttive al riguardo sono contenute nell'articolo 2 del provvedimento unitamente ad altre concernenti misure, quali l'ampliamento delle fasce orarie di funzionamento degli uffici, le condizioni operative di queste finalizzate anch'esse a facilitare l'interscambio. Ma l'innovazione più saliente attiene al vigente articolo 59 del testo unico della legge doganale; per poterne valutare appieno la portata si ritiene utile premettere alcune brevi considerazioni. Il comma 3 di detto articolo conferisce al funzionario delegato la facoltà di prescindere dall'eseguire la visita delle merci. L'esercizio di tale facoltà costituisce praticamente l'atto conclusivo di un complesso procedimento di accertamento.

Il principio della verifica facoltativa delle merci costituisce un'eccezione rispetto a quello più generale dell'obbligatorietà della verifica stessa, contemplata ai commi 1 e 2 dell'articolo innanzi richiamato, per cui i tempi di sosta delle merci, ancorchè brevi, si appalesano non compatibili con le necessità del commercio. L'uso della facoltà in parola dà luogo a malcontenti, generati dal carattere discrezionale della norma che, per un verso, lascia i funzionari arbitri delle loro iniziative, per l'altro,

invece, non offre la certezza dell'esonero di responsabilità per il loro operato, anche quando quest'ultimo sia esente da dolo o da colpa grave.

Risulta, quindi, evidente che la procedura di accertamento, come attualmente disciplinata, mostra segni di vetustà e conseguentemente non si attaglia all'odierna realtà e alla dinamica economica, caratterizzata - come già ho detto nell'introduzione - dallo sviluppo vertiginoso degli scambi internazionali.

Il problema viene adeguatamente affrontato dal disegno di legge delegante, il quale prevede che in linea generale l'accertamento debba estrinsecarsi in controlli di natura prettamente documentale e, di contro, la verifica materiale delle merci, l'eccezione, vada ristretta a casi particolari, seguendo criteri di selettività predeterminati al centro, da integrare eventualmente in periferia con correttivi che di volta in volta suggerirà l'esperienza. La modifica non rappresenta comunque una innovazione neppure troppo ardita, poichè con essa vengono recepiti principi consolidati nelle legislazioni doganali di paesi comunitari, la cui applicazione addirittura trova riscontro nelle procedure semplificate di accertamento.

Appropriate correzioni sono previste per l'articolo 74 del menzionato Testo unico della legge doganale (revisione dell'accertamento). L'istituto andrà esteso, colmando così una lacuna, anche alle operazioni di esportazione; soprattutto risulteranno ampliati i poteri dei funzionari in materia di controlli da effettuarsi in occasione dei sopralluoghi presso le sedi o gli stabilimenti delle ditte.

I più gratificanti impegni cui saranno chiamati i funzionari doganali richiedono ovviamente una revisione del sistema di reclutamento del personale e, nell'immediato, una sua riqualificazione con corsi di aggiornamento professionale, obiettivo questo che sarà raggiunto in tempi brevi con l'istituzione del Dipartimento dei servizi doganali, prevista dal disegno di legge, di cui senza dubbio è il nucleo portante.

Con riferimento poi alle procedure semplificate di accertamento cui innanzi si è fatto cenno, giova rilevare che nel provvedimento di delega ne è prevista l'estensione a nuovi soggetti, segnatamente le imprese agricole e i Magazzini generali che del beneficio ancora non usufruiscono.

Attengono sempre al tema in trattazione le previste semplificazioni sia della dichiarazione doganale che delle modalità della sua presentazione ed accettazione da parte degli uffici, semplificazioni che comporteranno la riduzione di adempimenti ed atti concorrenti al perfezionamento dell'accertamento.

L'obiettivo di cui al punto II) - come ho annunciato inizialmente - è considerato nell'articolo 3 del disegno di legge delega. Le direttive ed i criteri di orientamento ivi enunciati inducono ragionevolmente a prefigurare la creazione di un Comparto doganale rispondente alle esigenze dinamiche della produzione e del commercio.

Con il riassetto strutturale verrà a realizzarsi una ponderata riorganizzazione dell'amministrazione doganale, la quale, meno impacciata, potrà, nelle sue articolazioni, dare concrete risposte alle necessità operative.

L'istituendo Dipartimento dei servizi doganali (comparto testè nominato) non sarà avulso dal Dicastero delle finanze; orbiterà bensì nel suo ambito, fruendo, tuttavia, di una autonomia funzionale e di gestione che gli consentirà di trasmettere alle propaggini periferiche continui impulsi di efficienza.

Nel disegnare il nuovo organismo si attinge anche ad esperienze positive di Amministrazioni doganali di paesi comunitari e così si prevede l'assegnazione di un funzionario del dipartimento, in qualità di addetto doganale, presso le più importanti rappresentanze diplomatiche italiane all'estero.

La riorganizzazione dell'Amministrazione doganale determinerà un ampliamento dei compiti delle direzioni compartimentali, oggi compartimenti doganali, e delle circoscrizioni. A queste ultime o alle prime saranno devolute le altre attribuzioni in materia di dogane e di imposte indirette, esercitate attualmente dalle Intendenze di finanza.

Appare più logico ed anche opportuno, in relazione alle finalità che si intendono perseguire, che tali attribuzioni siano esercitate dalle circoscrizioni in modo da evitare, tra l'altro, gravosi lavori di corrispondenza ed inutili dispendi di tempo.

Un compiuto ammodernamento della Amministrazione doganale, qual è quello offerto dal provvedimento di delega, oggi all'esame del Senato, non poteva ignorare i problemi legati all'ordinamento del personale, per la soluzione dei quali, invero, lo stesso provvedimento prevede una serie di giuste misure che investono gli aspetti giuridici ed economici, senza tralasciare quelle tese al potenziamento degli organici, condizione essenziale per assicurare la funzionalità dei vari uffici e la salvaguardia degli interessi erariali.

Molto positiva si giudica, infine, la previsione della confluenza in un unico ruolo degli impiegati assegnati ai servizi centrali e periferici del dipartimento, premessa necessaria per poter operare una osmosi tra centro e periferia e viceversa, con vantaggi sia per il personale che potrà così arricchire l'esperienza professionale, sia per le strutture al cui servizio quell'arricchimento verrà posto.

Per queste semplici considerazioni, signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana. (*Applausi dal centro*).

**PRESIDENTE.** Come ho già annunciato, allora, terminate le dichiarazioni di voto, alla votazione finale si procederà in una fase successiva della seduta, dopo l'esame degli articoli e degli emendamenti dei disegni di legge iscritti al secondo e terzo punto dell'ordine del giorno.

#### **Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1519**

COVI. Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

COVI. A nome della 2ª Commissione permanente, chiedo a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1519, recante: «Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie in materia societaria».

**PRESIDENTE.** Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Covi si intende accolta.



**Discussione del disegno di legge:**

**«Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie in materia societaria» (1519)** (*Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, terzo comma, del Regolamento*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie in materia societaria», per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Ricordo che anche per quanto concerne questo provvedimento, avente prevalente contenuto di delega legislativa, il voto finale dovrà essere effettuato a scrutinio simultaneo palese mediante procedimento elettronico.

Ha facoltà di parlare il relatore.

COVI, *relatore*. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, l'articolo 54, comma 3, lettera g, del Trattato di Roma, istitutivo della Comunità economica europea, prevede che le istituzioni comunitarie debbano procedere a dare esecuzione ai principi applicativi in tema di stabilimento «coordinando nella necessaria misura e al fine di renderle equivalenti le garanzie richieste negli Stati membri alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi».

La previsione contenuta nella suindicata norma del Trattato di Roma si giustifica in forza della considerazione che la normativa in materia societaria è di essenziale importanza al fine di realizzare parità di trattamento oltre che tra le persone fisiche anche tra le persone giuridiche dei paesi membri, parità di trattamento che sta alla base del diritto di stabilimento sancito dal Trattato. In effetti, la normativa societaria influenza in maniera molto rilevante la disciplina delle maggiori imprese della Comunità, che normalmente operano sotto forma di società di capitali e pertanto ha grande rilievo sia nel campo economico e finanziario, con rilevanti riflessi sul mercato dei beni e delle merci, sia sul mercato dei capitali e sul risparmio.

L'istituzione comunitaria ha fino ad ora emanato 7 direttive in materia societaria di cui solo 2 sono state recepite ed attuate dalla Repubblica italiana: la prima, n. 68/151 del 9 marzo 1968, riguardante la materia della pubblicità e della nullità delle società di capitali, recepita con tempestività con il decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 1968, n. 1126; la seconda, n. 76/91 del 13 dicembre 1976, in tema di costituzione delle società per azioni e di salvaguardia e modificazione del capitale sociale, che invece ha trovato attuazione, con grave ritardo (più di 9 anni) e dopo che il nostro paese subì sanzioni da parte della Comunità, soltanto con il decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 1986, n. 30, emanato in forza della legge-delega 8 agosto 1985, n. 412. Non sono state invece ancora attuate dalla nostra Repubblica la terza direttiva, n. 78/855 del 9 ottobre 1978 sulla fusione delle società per azioni, la quarta n. 78/660 del 25 luglio 1978 relativa ai conti annuali di alcuni tipi di società, la sesta n. 82/891 del 17 dicembre 1982 sulla scissione delle società per azioni, la settima n. 83/349 del 13 giugno 1983 sui bilanci consolidati e l'ottava n. 84/253 del 10 aprile 1984 sui verificatori e controllori delle società di capitali. Non ho menzionato la quinta direttiva perchè questa, risalente al 1983, pur elaborata, non è divenuta definitiva; essa riguarda la struttura degli organi delle società per azioni ed è di estrema delicatezza, coinvolgendo problemi di ordine

politico sui quali un accordo tra gli Stati membri non è stato ancora trovato: tra gli altri vi è il problema della cogestione nelle società che incide sulla composizione e sulle modalità di nomina dell'organo di amministrazione e in genere degli organi direttivi.

Rispetto alle direttive già emesse il ritardo del legislatore italiano è grave ed è stato pesantemente censurato. Il ritardo rispetto ai termini di attuazione indicato dalle singole direttive è di più di 9 anni per la quarta direttiva, più di 8 anni per la terza, di oltre 3 anni per la sesta e di oltre un anno per la settima e l'ottava. Anche recentemente una sentenza del *tribunal de police* di Aix-les-Bains ha sollevato questione pregiudiziale rimettendo alla Corte di giustizia delle Comunità europee la questione se, secondo la lettera e lo spirito dell'articolo 54, n. 3, lettera g) del Trattato di Roma e della quarta direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 25 luglio 1978, le normative nazionali adottate in conformità a detti testi possano entrare in vigore ed avere efficacia nei singoli Stati fintanto che tutti gli Stati membri delle Comunità europee non abbiano adottato normative equivalenti in quanto questo fatto sarebbe presupposto necessario del coordinamento simultaneo voluto dalla quarta direttiva.

Di qui l'urgenza di deliberare sul disegno di legge al nostro esame, presentato dal Governo al Senato il 16 gennaio 1989, avente per oggetto la delega al Governo per l'attuazione della terza, della quarta, della sesta e della settima direttiva. Assegnato alla Commissione giustizia il 31 gennaio 1989, il disegno di legge è stato licenziato nella seduta del 2 agosto e portato in Aula nella seduta del 3 agosto con mandato a riferire oralmente; tuttavia in quella seduta l'esame venne sospeso e rinviato e viene ripreso oggi. Sostanzialmente in Commissione si è concluso per una relazione all'Assemblea in senso favorevole al testo proposto dal Governo, salvo l'accoglimento di un emendamento portante un ulteriore principio direttivo introdotto come lettera m) dell'articolo 1, di cui dirò in seguito.

Il disegno di legge si compone di tre articoli. L'articolo 1 contiene i principi direttivi che dovranno presiedere alla delega ad emanare le norme di attuazione relativa alla quarta e alla settima direttiva. In proposito ha già compiuto un lavoro approfondito una commissione ministeriale presieduta dal professor Floriano D'Alessandro che ha anche redatto lo schema di legge delegata. La lettera a) dell'articolo 1 prevede la realizzazione dell'obiettivo della completezza e della analiticità dell'informazione del bilancio, con le semplificazioni consentite dalla direttiva per le società di minori dimensioni, facendo peraltro salvo il livello di chiarezza e di capacità informativa assicurato dalle disposizioni vigenti.

Il principio è abbastanza lato e generico; esso poi si concretizza nelle successive lettere b), c) e d).

È peraltro da rilevare che l'Italia, a differenza della maggior parte dei paesi membri, possiede già discipline analitiche del bilancio previste dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, affinate nel loro significato da una ampia elaborazione giurisprudenziale che ha posto importanti principi in punto di chiarezza e di analiticità dei bilanci.

In dottrina si è svolto pertanto un ampio dibattito sul problema se fosse necessario modificare le norme vigenti o lasciarle in essere in attuazione del principio che l'attuazione delle direttive è obbligatoria solo con riferimento alla disciplina che introduce nella legislazione interna dei singoli Stati membri maggiori garanzie di tutela dei soci e dei terzi. Ma alla fine è prevalsa

l'opinione, adottata anche dalla Commissione ministeriale cui ho fatto cenno, di introdurre regole del tutto conformi alle direttive.

Per quanto concerne la ammissibilità di bilanci semplificati per le imprese minori, essa appare opportuna in una situazione socio-economica come quella che viviamo nel nostro paese, dove la forma di società di capitali viene adottata in misura piuttosto ampia anche da imprese di dimensioni medio-piccole. La previsione è in linea con l'articolo 11 della quarta direttiva che prevede la redazione di uno Stato patrimoniale in forma abbreviata quando la società non superi uno dei tre seguenti dati indicativi della sua consistenza patrimoniale o produttiva: totale dello stato patrimoniale di un milione di unità di conto europeo; volume di affari di due milioni di unità di conto; numero dei dipendenti occupati 50.

La lettera *b*) opera, nella indicazione dei criteri di formazione dei bilanci, una scelta precisa in ordine alle alternative consentite dalla direttiva. Per lo stato patrimoniale si indica la formula portata dall'articolo 9 della direttiva, cioè quella cosiddetta a colonne contrapposte dell'attivo e del passivo, anziché quella portata dall'articolo 10, cioè quella cosiddetta scalare, senza contrapposizioni di attivo e passivo, ma con progressive addizioni delle attività e sottrazioni delle passività.

L'opzione esercitata è conforme alla tradizione contabile in atto nel nostro paese, ed è quella già prevista dal codice civile vigente, anche se il numero delle poste è superiore a quelle previste dall'articolo 2424 del codice civile.

Viceversa, per il conto economico, oggi conto profitti e perdite, la indicazione del sistema previsto dall'articolo 23 della direttiva fa una scelta per la forma espositiva scalare, ritenuta migliore dal punto di vista della chiarezza. Il richiamo agli articoli 2, paragrafo 6, e 4, paragrafo 1, della direttiva contenuto nella lettera *b*) dell'articolo 1, riguarda la possibilità di avvalersi delle facoltà, previste da tali norme per i legislatori nazionali, di autorizzare o imporre che nei conti annuali vengano divulgate altre informazioni oltre a quelle la cui divulgazione è richiesta dalla direttiva - articolo 2, paragrafo 6 - e una suddivisione di voci più particolareggiate delle voci dello stato patrimoniale o del conto economico, con l'aggiunta di altre voci ai suddetti documenti (articolo 4, paragrafo 1).

La lettera *c*) riguarda i criteri generali da seguire nella valutazione delle voci dei conti annuali. In parte si tratta di principi già noti nel nostro sistema.

Rilevante nell'articolo 31 della direttiva è il principio di prudenza, che assume portata di ordine generale, mentre nel nostro sistema, pur essendo sostanzialmente implicito, è richiamato esplicitamente solo in alcune norme particolari, come in tema di valutazione delle azioni e dei titoli a reddito fisso (numero 4 dell'articolo 2425 del codice civile) ed in tema di valutazione dell'avviamento (articolo 2427 del codice civile).

Importante è pure il principio, sempre sancito dall'articolo 31, della continuità del bilancio, con la previsione della immodificabilità dei modi di valutazione da un esercizio all'altro; ed infine quello della presunzione della continuazione dell'attività della società, che è principio nuovo per il nostro sistema.

Il richiamo all'articolo 59 della quarta direttiva, modificato dall'articolo 45 della settima direttiva, riguarda i criteri di valutazione delle partecipazioni in imprese collegate. Di grande rilievo è l'opzione fatta tra quelle previste dall'articolo 33 della direttiva; in sostanza si esclude la previsione di una

contabilità da inflazione e l'adozione di sistemi generali di indicizzazione. Si resta ancorati al sistema fin qui seguito in Italia, cioè quello di consentire le rivalutazioni del patrimonio in base a specifici interventi legislativi che di volta in volta stabiliscono tempi, metodi, indici di valutazione ai fini dell'adeguamento monetario dei valori già iscritti in bilancio.

La lettera *d*), per quanto non faccia riferimento ad alcuna norma specifica della quarta direttiva, pare coerente con il sistema che si vuole complessivamente fondare e comunque può dirsi coerente con l'adozione del sistema scalare per il conto economico, come abbiamo visto alla lettera *b*), un sistema che consente di informare i lettori del bilancio dei risultati prima delle tasse e delle imposte e tenere distinte le rettifiche di valore attuate esclusivamente utilizzando facoltà o usufruendo di opportunità concesse dalle norme tributarie. Il principio appare in ogni caso opportuno in quanto indicatore quanto meno di una tendenza ad eliminare i contrasti esistenti nel nostro ordinamento tra normativa fiscale e normativa civilistica.

Le lettere *e*), *f*), *g*) e *h*) dell'articolo 1 riguardano l'attuazione della settima direttiva in tema di bilanci consolidati. Fino a questo momento l'obbligo di redazione dei bilanci consolidati da parte delle società è previsto su iniziativa della Consob e pertanto si limita alle società e agli enti sottoposti al suo controllo ai sensi dell'articolo 3, lettera *a*, della legge n. 216 del 1974.

Con i principi posti dalle lettere *d*) ed *f*) l'obbligo viene esteso a tutte le società ed enti che controllino altre imprese, ivi comprese le cooperative e le mutue assicuratrici, con la sola esclusione di quanto consentito dall'articolo 6 della settima direttiva che prevede, appunto, la facoltà di escludere da tale obbligo le società ed enti controllanti che non superino, sulla base dei loro ultimi conti annuali, i limiti di cui all'articolo 27 della quarta direttiva; cioè due dei seguenti tre dati: 4 milioni di unità di conto del totale dello stato patrimoniale; 8 milioni di unità di conto del volume di affari; 250 dipendenti occupati in media nel corso dell'esercizio.

La successiva lettera *g*) modifica, in conformità agli articoli 1 e 2 della settima direttiva, la fattispecie di controllo attualmente prevista dall'articolo 2359 del codice civile specie con riferimento ai fenomeni di intestazione fiduciaria di azioni e di interposizione di persone nel loro possesso. Ciò agli effetti di quanto stabilito alla lettera *f*) per il consolidamento, ma che tuttavia comporta la previsione di cui alla successiva lettera *l*), di modificare l'attuale formulazione dell'articolo 2359 del codice civile ai fini del coordinamento con l'obbligo della redazione dei bilanci consolidati.

La lettera *h*), infine, prevede la possibilità di consolidare proporzionalmente all'entità della partecipazione posseduta, e ciò ai sensi dell'articolo 32 della settima direttiva; si tratta di norma opportuna in relazione al fenomeno sempre più diffuso di società controllate da più società ed enti, quelle che comunemente vengono chiamate le filiali comuni.

La lettera *i*) esonera dall'attuazione delle direttive quarta e settima gli enti creditizi e finanziari utilizzando la facoltà prevista dall'articolo 1, paragrafo 2, della quarta direttiva e dall'articolo 40, paragrafo 1. È da dire che nel nostro sistema esistono già norme particolari in ordine alla redazione di conti profitti e perdite delle società finanziarie, fiduciarie, delle assicurazioni e delle aziende di credito di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 137, in attuazione della delega di cui all'articolo 2, lettera *b*), della legge n. 216 del 1974 e che nella relazione

governativa al disegno di legge si afferma che è intervenuta una ulteriore direttiva, la n. 86/635 dell'8 dicembre 1986, che fa specifico riferimento ai conti annuali ed a quelli consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari. Il termine di attuazione di tale direttiva è stato fissato al 31 dicembre 1990.

La specificità della materia rende opportuna una apposita delega attuativa di tali direttive. Come ho detto, la Commissione ha introdotto la lettera *m*) del seguente letterale tenore: «realizzare l'obiettivo di estendere gradualmente l'obbligo di certificazione dei bilanci, effettuata da società di revisione iscritte all'albo speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, alle società di maggiori dimensioni, in base a parametri che verranno definiti negli appositi decreti delegati, fatte salve le competenze del collegio sindacale e a condizione di reciprocità internazionale».

Come è noto, l'obbligo di certificazione dei bilanci è stato introdotto per la prima volta in Italia con il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, ed è stato attuato dall'inizio degli anni '80 per le società quotate in borsa. Successivamente è stato esteso con vari provvedimenti di legge alle società ammesse ai benefici della legge n. 675 del 1977, alle società controllate dagli enti di gestione delle partecipazioni statali, alle società che assicurano crediti all'esportazione contro i danni e sulla vita, alle imprese editrici, alle società che gestiscono fondi comuni di investimento, alle società o enti che sollecitano il pubblico risparmio. Indubbio è quindi un *trend* diretto ad estendere l'obbligo di certificazione non soltanto con riferimento a quelle società che operano nel campo del pubblico risparmio a maggior tutela dei risparmiatori, ma anche a quelle operanti in settori ritenuti meritevoli di particolare trasparenza dei conti. Di qui la ragione dell'emendamento approvato in Commissione, sul presupposto di fatto che esistono grandi imprese non quotate in borsa e sulla ritenuta opportunità che, per il rilievo che hanno nel campo della produzione e dei commerci, diano anch'esse particolare affidamento dei loro conti, data l'entità e la molteplicità dei rapporti che intrattengono con terzi, per esempio con il sistema bancario e con i fornitori.

Tuttavia è da rilevare che qui l'ambito della discussione è ristretto all'attuazione della quarta e della settima direttiva e che la quarta direttiva, all'articolo 51, si limita a richiedere il controllo da parte di una o più persone abilitate ai sensi della legge nazionale alla revisione dei conti. Allo stato, tale esigenza potrebbe apparire già realizzata dall'articolo 2397, commi 2 e 3, del codice civile, che prevede che tra i sindaci effettivi e quelli supplenti vi sia un revisore ufficiale dei conti, cioè persona abilitata a tale operazione. E se è vero che questo regime non soddisfa pienamente l'esigenza che ha dato origine all'emendamento cui poc'anzi facevo riferimento, è anche vero che ad avviso del relatore, *re melius perpensa*, può apparire opportuno sottoporre la materia ad una ulteriore riflessione, anche in relazione al prossimo intervento legislativo per l'attuazione della ottava direttiva CEE, n. 84/253 del 10 aprile 1984 sui verificatori e controllori delle società di capitali. In ogni caso, il dibattito in Aula chiarirà la questione.

Passiamo ora all'articolo 2 del disegno di legge, che si riferisce all'attuazione della terza e della sesta direttiva. La prima è in tema di fusioni, la seconda in tema di scissioni di società. Nella relazione governativa al disegno di legge, si osserva che il fenomeno delle fusioni è già regolato dagli articoli 2501 e seguenti del codice civile, mentre quello delle scissioni non è

espressamente regolato, ma è ammesso dalla giurisprudenza e dalla dottrina in quanto fenomeno opposto ma strutturalmente identico a quello della fusione. L'attuazione delle due direttive si sostanzia dunque nella estensione della disciplina delle fusioni e delle scissioni a tutte le società che esercitano attività commerciali e alle società cooperative (lettera *a*) escludendo e, mi pare ovvio, le società soggette a procedure concorsuali e le società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo ai soci (lettera *b*).

La lettera *c*) prevede innanzitutto una attuazione semplificata per la fusione nel caso previsto dall'articolo 24 della terza direttiva (trasferimento dell'intero patrimonio ad un'altra società titolare di tutte le azioni della società in liquidazione) e per le scissioni nel caso previsto dall'articolo 10 della sesta direttiva, cioè quando tutti gli azionisti delle società partecipanti alla scissione abbiano rinunciato a determinate prescrizioni stabilite per la generalità dei casi. Richiama invece e prescrive che nell'attuazione della delega siano osservate le disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 11 della direttiva n. 78/855, riguardanti la relazione degli organi di amministrazione giustificatrice delle operazioni di fusione proposte, la necessità di relazioni peritali in ordine alla valutazione, ai metodi e ai rapporti di cambio, la documentazione che deve essere fornita ai soci.

Per quanto riguarda le scissioni si richiamano gli articoli 7, 8 e 9 della sesta direttiva, di analogo contenuto degli articoli sopra richiamati della terza direttiva.

La lettera *d*) contiene infine una norma di chiusura analogamente a quella contenuta nell'articolo 1, ora alla lettera *n*), precedentemente alla lettera *m*).

L'articolo 3 detta norme attuative dei decreti legislativi da emanarsi, ai sensi degli articoli 1 e 2, entro 12 mesi in attuazione della delega. Al comma 2 prevede che gli schemi dei decreti legislativi siano preventivamente sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che dovranno esprimerlo entro 40 giorni dalla comunicazione. Si tratta non solo di un parere di conformità del testo del decreto delegato alla legge delega, ma anche di un parere di merito.

Con questo, signor Presidente, ho concluso e voglio solo raccomandare all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge in esame.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Filetti. Ne ha facoltà.

**FILETTI.** Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, nella relazione introduttiva del disegno di legge al nostro esame il Governo candidamente riconosce e autodenuncia che l'Italia è in notevole ritardo nel recepire nel suo ordinamento interno circa 100 direttive comunitarie rimaste inattuare. Di certo non orgogliosamente il nostro paese detiene in *subiecta materia* la maglia nera come chi, cimentandosi in un agone sportivo e penalizzato dopo reiterate e vane ammonizioni, finisce con l'occupare l'ultimo posto in classifica.

Siamo alle porte del fatidico 1° gennaio 1993, epoca in cui entrerà in vigore l'Atto unico europeo e si avverte l'urgente necessità di porre riparo a ritardi abissali. Così per la prima volta si ricorre all'ancora di salvataggio che, spogliando in larga parte le funzioni del Parlamento, ai sensi della legge 16

aprile 1987, n. 183, domanda al Governo il potere di emettere decreti delegati al fine di accelerare alcune operazioni di recepimento e di porre inizio alla eliminazione dell'arretrato delle direttive CEE non adempiute, con il proponimento di presentarci con carte pulite alla scadenza del 1992.

Oggetto in discussione è il completamento dell'introduzione nell'ordinamento italiano delle direttive comunitarie in materia societaria. Trattasi di una esigenza, non più dilazionabile e fortemente avvertita in campo economico, di adempiere agli obblighi che scaturiscono dalla nostra appartenenza alla Comunità e di evitare notevoli intralci ed effetti negativi anche di natura sociale in ordine allo svolgimento e allo sviluppo delle relazioni tra operatori economici nell'ambito comunitario. Per la verità il nostro esame non riflette tutte le direttive comunitarie afferenti la materia, rimanendone al di fuori la V, per la quale tuttora difetta il pieno consenso degli Stati membri, e l'VIII, concernente i verificatori ed i controllori delle società di capitali.

Per ragioni di brevità non riteniamo opportuno richiamare e tanto meno parafrasare la enucleazione articolata del disegno di legge delegativo e ci limitiamo a porre in rilievo, così come peraltro ha egregiamente focalizzato il relatore, senatore Covi, apprezzato presidente della Commissione giustizia del Senato, la rilevante portata economica della materia della quale ci occupiamo ed i notevoli riflessi che dall'emananda disciplina legislativa derivano sul mercato dei beni e delle merci, sul mercato dei capitali e sul pubblico dei risparmiatori e degli investitori.

### **Presidenza del vice presidente LAMA**

(Segue FILETTI). La rilevanza è di per sè, *in re ipsa*, atteso che il provvedimento intende introdurre nel nostro ordinamento una nuova e comunque complementare regolamentazione concernente la fusione e la scissione delle società per azioni, i conti annuali di taluni tipi di società ed i bilanci consolidati. Peraltro, come in tutti i disegni di legge di delega, nei primi due articoli della proposta governativa si enunciano principi e criteri ai quali devono essere ancorate le norme di attuazione delle direttive comunitarie e si stabiliscono i termini per l'entrata in vigore delle norme delegate nei limiti consentiti dalle stesse direttive recepende. Tali principi e criteri, con la facoltà delle opzioni da scegliere, sono, e non possono non essere, conformi alle predette direttive comunitarie. Senza bisogno di alcun analitico commento delle singole disposizioni, ci sembra pertanto conferente limitarci a sottolineare in brevissima sintesi solo alcuni dei punti cardine e preminenti della delega. Tra essi per quanto concerne l'articolo 1 del disegno di legge hanno particolare rilevanza i principi ed i criteri volti ad assicurare la completezza e l'analiticità del bilancio con le correlative semplificazioni per le società di minori dimensioni, fermo restando il livello di chiarezza e capacità informativa assicurato dalle disposizioni vigenti.

È, poi, certamente accoglibile la direttiva con la quale si vuole assicurare l'autonomia delle disposizioni tributarie nella misura compatibile con le leggi vigenti sulla materia ed il correlato criterio di introdurre nei conti

annuali le specificazioni che consentono di rendere conoscibili gli effetti dell'utilizzazione di norme fiscali comportanti svalutazioni o accantonamenti privi di giustificazione civilistica.

Altrettanto condivisibili sono la previsione dell'opzione a favore della redazione dei bilanci a colonne contrapposte, pienamente conforme alla tradizione contabile italiana, e non nella forma cosiddetta scalare, nonché, in tema di bilanci consolidati, l'estensione dell'obbligo di tale redazione a tutte le società di capitali e ad altri enti di carattere imprenditoriale comprese le cooperative e le mutue assicuratrici che controllino altre imprese.

Parimenti opportuna è la norma che prevede l'esonero dall'attuazione delle disposizioni comunitarie degli enti creditizi e delle imprese che svolgono in via esclusiva o prevalente, anche indirettamente, attività di raccolta e collocamento di pubblico risparmio o attività finanziaria e comunque attività assimilabile, considerato che sul tema è sopravvenuta in data 8 dicembre 1986 una ulteriore direttiva comunitaria il cui termine di attuazione è ancora *in itinere*, venendo a scadere il 30 novembre 1990.

In ordine all'articolo 2 del disegno di legge è da evidenziare che le fusioni delle società sono in atto disciplinate dagli articoli 2501 e seguenti del codice civile, mentre le scissioni non sono in atto normativamente regolamentate in forma specifica sicchè - come è *jus receptum* - sono ammesse dalla dottrina e dalla giurisprudenza trattandosi di fenomeno strutturalmente identico alle fusioni anche se opposto rispetto a queste. In ultima e globale sintesi, l'attuazione delle direttive concernenti le fusioni e le scissioni si concretizza nella estensione dell'applicazione a tutte le società che esercitano attività commerciale ed alle cooperative, con l'esclusione dalla partecipazione alle operazioni di fusione e di scissione delle società soggette a procedure concorsuali nonché di società in liquidazione che hanno iniziato la distribuzione dell'attivo tra i propri soci.

Punto cardine della delega consiste nel consentire le opzioni nel senso della facoltà di adottare in determinate condizioni procedure semplificate esercitabili in modo da non diminuire le garanzie che la vigente disciplina assicura a soci e creditori della società interessata alle operazioni di fusione e scissione.

L'articolo 3, infine, prevede le modalità di emanazione dei decreti legislativi demandati per delega al Governo, previa sottoposizione del relativo testo al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che per evitare eventuali difficoltà interpretative ed attuative è bene che siano specificatamente individuate in conformità al suggerimento contenuto al riguardo nel parere espresso dalla 1ª Commissione permanente.

Con queste puntualizzazioni il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale sin da ora annuncia il voto favorevole sul disegno di legge delega che, a suo avviso, deve essere licenziato *sic et simpliciter*, così come è stato formato e comunicato dal Governo.

Non è, però, da ignorare che questa Commissione giustizia ha proposto un emendamento all'articolo 1 introducendo tra i principi e criteri direttivi quello relativo alla realizzazione dell'obiettivo di estendere gradualmente l'obbligo di certificazione dei bilanci, effettuata da società di revisione iscritte all'albo speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, alle società di maggiori dimensioni, in base a parametri da definire negli appositi decreti delegati, fatte salve le competenze del collegio sindacale e a condizione di reciprocità internazionale.



In attesa di affrontare il tema del riconoscimento reciproco dei titoli professionali inerenti alle professioni contabili in modo specifico ed organico ed attraverso una complessa serie di modificazioni legislative, signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, è prudente e opportuno, anche sotto il riflesso costituzionale, depennare allo stato il paragrafo «m» aggiunto all'articolo 1 del disegno di legge, come saggiamente, nella relazione orale, ha testè proposto il presidente Covi. *(Applausi dalla destra)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Battello. Ne ha facoltà.

BATTELLO. Signor Presidente, il disegno di legge in discussione pone il problema dei rapporti tra ordinamento nazionale ed ordinamento comunitario, con particolare riferimento al settore societario che costituisce parte notevole del libro V del nostro codice civile.

Questo problema pone, a sua volta, problemi di adattamento che si riferiscono sia ai rapporti tra normative comunitarie che debbono essere inserite nell'ordinamento nazionale, sia a problemi di recepimento diretto di normative comunitarie nell'ordinamento nazionale.

In vista della complessità di questo problema e del contenzioso derivante dal notevole arretrato che il nostro ordinamento aveva nei confronti di quello comunitario, era stata approvata dal Parlamento, nel 1987, la legge n. 183, che aveva l'ambizione di apprestare strumenti per l'esecuzione di direttive comunitarie. Ben presto tale strumento si rivelò insufficiente e si dovette porre mano ad ulteriore normativa, vale a dire la legge 9 marzo 1989, con la quale, attraverso più sofisticati strumenti (legge nazionale e comunitaria) si sarebbe dovuto - e si dovrà - far fronte all'arretrato, che comporta già per il nostro ordinamento e per il nostro Governo problemi di contenzioso.

Ci troviamo oggi di fronte ad un disegno di legge di delega per l'esecuzione di quattro direttive comunitarie: la III, la IV, la VI e la VII. Ricordo che la I direttiva comunitaria in materia societaria risale al 9 marzo 1968 e reca il numero 151. In relazione a tale direttiva il nostro paese, allora tempestivamente o in tempi relativamente tempestivi, aveva approvato la legge delega n. 740 del 1969, in forza della quale era stato emanato il decreto del Presidente della Repubblica n. 1127 del 29 dicembre con il quale erano stati modificati ben 13 articoli, introducendone 6 nuovi nel libro V del codice civile. Con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1127 erano state modificate norme del nostro codice civile relative alle società per azioni, alle società in accomandita per azioni e a responsabilità limitata in attuazione, appunto, della direttiva.

Prima che vedesse la luce la II direttiva, la n. 91 del 13 dicembre 1976, il nostro paese, sullo slancio assunto con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1127 nella vasta opera di novellazione della materia societaria del libro V del codice civile, aveva posto mano alla legge 7 giugno 1974, n. 246, di conversione del decreto-legge n. 95 dell'8 aprile 1974, recante disposizioni relative al mercato mobiliare e al trattamento fiscale dei titoli azionari, con il quale, sempre in materia societaria, nel libro V del codice civile, si novellavano 4 articoli e se ne aggiungevano altri 5. In questo modo si dava spazio alla necessaria opera di aggiornamento di una normativa che risaliva ai primi anni '40.

L'articolo 2 della legge n. 216 del 1974 prevedeva un'ulteriore delega, che in seguito sarebbe stata attuata con i decreti del Presidente della Repubblica nn. 136 e 137 del 31 marzo 1975, concernente rispettivamente il controllo contabile e le certificazioni dei bilanci delle società quotate in borsa e la disciplina dei conti profitti e perdite delle società finanziarie, di quelle fiduciarie e delle assicurazioni di aziende di credito. Pertanto al 1974 il nostro paese aveva bene o male iniziato una notevole opera di aggiornamento della materia societaria. Sopravvenne poi la II direttiva, la già citata n. 91 del 13 dicembre 1976, con la quale però il nostro paese iniziò a zoppiare. Se la prima direttiva del 1974 aveva trovato attuazione nel breve volgere di qualche mese, la seconda direttiva del 1976 dovette attendere la legge 8 agosto 1985 (quindi a ben 9 anni di distanza), in forza della quale venne emanato il decreto del Presidente della Repubblica n. 30 del 1986, per trovare attuazione; e si trattava di una materia delicata perchè riguardava la costituzione delle società per azioni e la salvaguardia e modificazione del capitale sociale.

Con la seconda direttiva, quindi, si interrompe la marcia in avanti ed inizia una politica di ritardi, di *piétiner sur place*. Tra la seconda e la terza direttiva, la n. 855 del 1978, peraltro il nostro paese continua per conto suo, sollecitato da emergenze che si vengono realizzando, ad aggiornare in altri settori la materia societaria.

Abbiamo la legge n. 904 del 1977 sull'aumento minimo del capitale delle società per azioni; abbiamo l'articolo 14 della legge n. 675 del 1977 in materia di ricorso al credito all'esportazione che riguarda anche in questo caso una novellazione della materia societaria. Sopravvengono quindi la terza, la quarta, la quinta, la sesta, la settima e l'ottava direttiva in relazione alle quali si continua a segnare il passo e soltanto oggi, nel 1989, approntiamo uno strumento normativo che ci permette di dare esecuzione a 4 delle 5 direttive residue, che nel frattempo sono diventate 6 perchè, nelle more di questo dibattito, ha visto la luce la direttiva 8 dicembre 1986 n. 635, che è bensì vero che andrà a scadere il 31 dicembre 1990, altrettanto vero essendo che riguarda una materia importante come quella dei conti annuali consolidati delle banche e degli altri istituti di credito. Orbene, oggi ci troviamo a dover dibattere e votare uno strumento normativo che dà esecuzione a quattro delle residue direttive. Con l'articolo 1 di questo disegno di legge - lo hanno già ben detto il relatore e gli altri intervenuti - diamo attuazione alla IV e alla VII direttiva; con l'articolo 2 diamo attuazione alla III e alla VI direttiva, ed in questa maniera ci rimettiamo al passo.

Nel merito del disegno di legge esprimiamo consenso; in sede di Commissione abbiamo discusso di questa materia e ci siamo trovati largamente d'accordo. In Commissione era stato affrontato il problema delle certificazioni, in relazione al quale avevamo approvato un emendamento che oggi, come ha ben spiegato il relatore, sta per essere rimosso in conseguenza di un *re melius perpensa*. Siamo d'accordo che parallelamente alla rimozione di tale emendamento vi sia - ed io esprimo consenso al riguardo - la presentazione e, salvo l'atteggiamento del Governo, la votazione di un ordine del giorno, il quale faccia proprio il senso di quello stesso emendamento e rinvi all'VIII direttiva la soluzione dei problemi che quell'emendamento aveva l'ambizione di affrontare.

Concludendo, daremo voto favorevole a questo disegno di legge di delega. Prendiamo atto che in questo modo l'iniziativa e l'azione di

aggiornamento del titolo quinto del codice civile in materia societaria subisce un notevole balzo in avanti; confidiamo però che attraverso l'ultimo strumento normativo del 1989 per l'esecuzione delle direttive comunitarie non si abbia più in futuro a dover, con così grande ritardo, fare i conti con materie che per la loro importanza e per i problemi di adattamento con l'ordinamento interno che pongono, soprattutto in vista di una sempre maggiore integrazione comunitaria, debbono essere affrontate con maggior senso, direi, della tempestività delle cose. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Favilla, il quale nel corso del suo intervento svolgerà il seguente ordine del giorno, da lui presentato:

Il Senato della Repubblica,

nel recepire la IV e la VII direttiva comunitaria in materia societaria, secondo il testo del disegno di legge n. 1519,

ritiene opportuno rinviare le ulteriori specificazioni riguardanti le persone fisiche o giuridiche cui sono demandate le certificazioni di bilancio;

manifesta la propria volontà di estendere l'obbligo di certificazione dei bilanci alle società di maggiore dimensione al momento in cui verrà discussa e recepita la VIII direttiva comunitaria in materia societaria.

9.1519.1

FAVILLA

Il senatore Favilla ha facoltà di parlare.

**FAVILLA.** L'ordine del giorno da me proposto tiene conto dell'orientamento che già è stato qui manifestato prima dal relatore e successivamente dal senatore Battello. È stato proposto da me un emendamento, che dovrei illustrare nella fase successiva, ma vi è stato già sul contenuto di tale emendamento un pronunciamento sostanziale. Il relatore ha infatti spiegato le ragioni che avevano portato la Commissione ad inserire nel disegno di legge una disposizione relativa ai soggetti che avrebbero dovuto procedere alla certificazione del bilancio, ma ha anche riconosciuto che tale materia è disciplinata dall'VIII direttiva comunitaria e che, pertanto, dovrà essere esaminata successivamente. Nell'ordine del giorno si manifesta la volontà e l'intendimento di rinviare la trattazione di questo problema al momento in cui si affronterà l'esame ed il recepimento nel nostro paese della VIII direttiva comunitaria.

Tuttavia, con l'ordine del giorno da me presentato si vuole anche manifestare apprezzamento e condivisione della linea di indirizzo che era stata indicata dalla Commissione nel testo della lettera *m*), proposta quale emendamento aggiuntivo all'articolo 1, pur rimandando l'esame della materia ad un momento successivo.

Questo è il significato dell'ordine del giorno, che intende quindi muoversi in coerenza con l'emendamento da me presentato, ma anche con l'orientamento testè espresso dal relatore.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.  
Ha facoltà di parlare il relatore.

COVI, *relatore*. Signor Presidente, prendo la parola non tanto per svolgere una replica con riguardo al merito del provvedimento, perchè non vi è ragione di replica dato che coloro che sono intervenuti hanno manifestato la loro opinione favorevole, ma esclusivamente per esprimere il mio avviso sull'ordine del giorno presentato che non posso non approvare perchè anche questo è formulato sulla linea di quello che avevo già prospettato nel corso della relazione introduttiva.

Concordo sulla necessità di riaffermare l'opportunità che in futuro le società di maggiori dimensioni siano assoggettate anch'esse alla certificazione di bilancio e sull'opportunità, però, che il problema sia rinviato al momento dell'attuazione dell'VIII direttiva al fine di individuare anche quali siano i soggetti che possono procedere alla certificazione stessa. Quindi esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno che è stato presentato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro di grazia e giustizia.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Presidente, il Governo pronuncerà pochissime parole su questa materia che è stata ampiamente «arata» in fasi precedenti al dibattito parlamentare e che trova oggi il Parlamento sostanzialmente unito, come abbiamo sentito dai vari oratori che hanno parlato. La materia è importantissima, quanto ai contenuti. Basti pensare ai conti annuali di tanti tipi di società oggetto della IV direttiva comunitaria; basti pensare ai conti consolidati oggetto della VII direttiva; alle fusioni e scissioni di società oggetto dell'articolo 2 del disegno di legge e delle direttive III e VI per rendersi conto dell'importanza dei contenuti di questo disegno di legge-delega per l'attuazione di ben quattro direttive comunitarie.

L'importanza è sottolineata anche dal complesso numerico di queste direttive comunitarie che finalmente vengono ad attuazione dopo che per due di esse sono trascorsi 11 anni dall'epoca delle delibere del consiglio delle Comunità europee e, per altre, un elevato numero di anni, rispettivamente 6 o 7.

Tuttavia, la relazione illustrativa del senatore Covi, presidente della Commissione, è stata così precisa, puntuale e ampia con riferimento sia al quadro generale delle direttive comunitarie in queste materie e sia a quello che è stato l'*iter* parlamentare e anche - di ciò il Governo particolarmente lo ringrazia - con riferimento ai lavori compiuti dalle commissioni ministeriali (segnatamente dalla commissione ministeriale presieduta dal professor Floriano D'Alessandro che ha così egregiamente lavorato in questa materia), che aggiungere qualsiasi parola da parte del Governo alla relazione così completa, puntuale e soprattutto così aderente a quello che è lo spirito ed il significato di questo disegno di legge sarebbe veramente superfluo e servirebbe soltanto a far perdere tempo al Senato della Repubblica.

Alla relazione del senatore Covi si sono aggiunti gli interventi dei senatori Filetti e Battello. Entrambi hanno sottolineato la concordanza con il disegno di legge governativo con i suoi articoli 1 e 2; il senatore Filetti ha voluto soffermarsi anche nell'illustrazione dell'articolo terzo dimostrando ancora, come sempre, la sua grandissima diligenza; il senatore Battello è penetrato anche egli nella materia per rilevarne l'importanza e per concordare sostanzialmente con tutto il lavoro fin qui compiuto, così che il

Governo veramente rischierebbe di aggiungere delle parole assolutamente inutili.

Il Governo ha fatto la propria parte, ripeto, quando ha contribuito al lavoro estremamente pertinente delle commissioni ministeriali che hanno preceduto questa messa a punto e quando è riuscito, nel gennaio 1989, a presentare questo disegno di legge che dà finalmente la delega per il varo di queste quattro fondamentali direttive comunitarie nella materia del diritto commerciale.

Quindi non debbo aggiungere assolutamente altro se non il ringraziamento al senatore Covi e ai due senatori intervenuti a nome dei rispettivi Gruppi per il loro contributo anche qui in Aula dopo quello che avevano già egregiamente dato ai lavori della Commissione.

Per quanto riguarda l'emendamento, preannuncio (ne parleremo al momento giusto, quando saremo chiamati ad esprimerci su di esso) il favore del Governo alla soppressione della lettera *m*) dell'articolo 1, per la estraneità della materia alle direttive IV e VII cui lo stesso articolo si riferisce ed anche per una certa immaturità delle valutazioni necessarie all'attività di certificazione ed all'opera delle società di revisione. Tale estraneità è sottolineata dal fatto che, come giustamente è stato ricordato dagli intervenuti, dal presidente Covi e dallo stesso senatore Favilla nella illustrazione del proprio ordine del giorno, queste materie formano oggetto dell'VIII direttiva al cui esame ancora dobbiamo accingerci.

Poichè l'ordine del giorno presentato dal senatore Favilla si collega proprio alla soppressione della lettera *m*) dell'articolo 1 - che io auspico - il Governo lo accoglie. Infatti, se è vero che la materia è estranea e che non è opportuno disciplinarla oggi perchè darebbe luogo indubbiamente a grandissimi inconvenienti, a ritardi e sarebbe malamente compresa nella sistematica dell'attuazione delle direttive comunitarie, è anche vero che si tratta di materia che dovrà essere acconciamente presa in esame e che potrà esserlo al momento dell'attuazione dell'VIII direttiva.

Quindi, dopo aver ringraziato al termine di questa discussione generale per il favore dimostrato in tutti i suoi articoli al testo governativo, il Governo esprime parere favorevole all'emendamento soppressivo della lettera *m*) dell'articolo 1 e conferma l'accoglimento dell'ordine del giorno presentato dal senatore Favilla.

PRESIDENTE. Senatore Favilla, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

FAVILLA. Credo, signor Presidente, che l'ordine del giorno vada votato dopo che l'emendamento sia stato approvato. Infatti, se l'ordine del giorno venisse approvato e l'emendamento non venisse approvato, ci troveremmo in una situazione ridicola, poichè l'ordine del giorno, preso atto della soppressione della lettera *m*) dell'articolo 1, esprime un convincimento in linea con l'indirizzo della Commissione e fa proprie alcune valutazioni della stessa. Non sono esperto in problemi procedurali ma penso che questa sia la soluzione più logica.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

Il testo dell'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi forza di legge, le norme necessarie per dare attuazione alle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 78/660 del 25 luglio 1978 e n. 83/349 del 13 giugno 1983, esercitando le opzioni in esse previste in conformità dei seguenti principi e criteri direttivi e fissando congrui termini per l'entrata in vigore delle norme delegate nei limiti consentiti dalle due direttive:

a) realizzare l'obiettivo della completezza e analiticità dell'informazione del bilancio, con le semplificazioni consentite dalla direttiva per le società di minori dimensioni, facendo salvo il livello di chiarezza e capacità informativa assicurato dalle disposizioni vigenti;

b) adottare schemi di conti annuali corrispondenti a quelli previsti dagli articoli 9 e 23 della direttiva n. 78/660, con facoltà di utilizzare anche le previsioni dell'articolo 2, paragrafo 6, e dell'articolo 4, paragrafo 1, della stessa direttiva per il rispetto di quanto indicato alla lettera a);

c) adottare, per quanto riguarda la valutazione delle voci dei conti annuali, le regole dettate dagli articoli 31 e 42 della direttiva n. 78/660 e dall'articolo 59 della medesima direttiva, come modificato dall'articolo 45 della direttiva n. 83/349 del 13 giugno 1983, riservando a specifici interventi legislativi la disciplina dei metodi di valutazione di cui all'articolo 33;

d) assicurare, nella misura compatibile con le leggi vigenti in materia tributaria, l'autonomia dalle disposizioni tributarie di quelle dettate in attuazione della direttiva, comunque prevedendo che nel conto profitti e perdite sia indicato in quale misura la valutazione di singole voci sia stata influenzata dall'applicazione della normativa tributaria;

e) prevedere e regolare la redazione di bilanci consolidati, salvaguardate le esigenze delle imprese di minori dimensioni nei limiti di quanto consentito dall'articolo 6 della direttiva n. 83/349, con riferimento alle società di capitali, alle cooperative e alle mutue assicuratrici che controllino altre imprese;

f) estendere la disciplina di cui alla lettera e) ad altri enti a carattere imprenditoriale, in relazione ai quali si presentano esigenze analoghe in rapporto alle finalità della direttiva;

g) considerare fattispecie di controllo, per gli effetti stabiliti dalla lettera f), almeno quelle in cui un'impresa dispone della maggioranza dei voti o comunque di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria di altra impresa, computando a tali fini anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persone interposte, ma non anche quelli spettanti per conto di terzi;

h) prevedere la possibilità di effettuare un consolidamento proporzionale alla partecipazione posseduta, secondo quanto previsto dall'articolo 32 della direttiva n. 83/349;

i) esonerare dalla disciplina di attuazione delle direttive sopra indicate, indipendentemente dalla loro forma giuridica, gli enti creditizi e le imprese che svolgono in via esclusiva o prevalente, anche indirettamente,

attività di raccolta e collocamento di pubblico risparmio o attività finanziaria, o ad essa assimilabile, come definita dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1986, n. 114, salvo che essa non consista nella detenzione in via esclusiva o prevalente di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria;

l) modificare la formulazione dell'articolo 2359 del codice civile, in modo da assicurarne il coordinamento con le disposizioni che individuano i casi in cui ricorre l'obbligo di redazione dei bilanci consolidati;

m) realizzare l'obiettivo di estendere gradualmente l'obbligo di certificazione dei bilanci, effettuata da società di revisione iscritte all'albo speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, alle società di maggiori dimensioni, in base a parametri che verranno definiti negli appositi decreti delegati, fatte salve le competenze del collegio sindacale e a condizione di reciprocità internazionale.

n) apportare le ulteriori modificazioni necessarie per il coordinato adattamento del sistema vigente alle innovazioni conseguenti all'attuazione delle direttive previste dal presente articolo.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sopprimere la lettera m).*

1.1 FAVILLA, ALIVERTI, CASOLI, PIZZOL, BERLANDA,  
LEONARDI, CATTANEI, CUMINETTI, BOSCO, GA-  
ROFALO, IMPOSIMATO, PERUGINI, GRASSI BER-  
TAZZI, MARNIGA, BRINA, BERTOLDI

*Al comma 1, sopprimere la lettera m).*

1.2 SIGNORI, MANCIA

Invito i presentatori ad illustrarli.

FAVILLA. Credo che l'andamento della discussione esima dall'obbligo di illustrare l'emendamento. Vorrei solo dire, come ho già detto in precedenza, che l'emendamento tende a sopprimere una disposizione che di per sè non sarebbe opportuna. Le ragioni a favore dell'emendamento sono state espone abbastanza chiaramente dal senatore Filetti ed anche dal Ministro.

Per questi motivi ritengo che l'emendamento si possa dare per illustrato in modo da non ripetere argomenti già espressi da altri colleghi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Favilla e da altri senatori, identico all'emendamento 1.2, presentato dai senatori Signori e Mancina.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 1.

BERTOLDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLDI. Signor Presidente, signori senatori, intendo esprimere la piena adesione, e quindi non solo il voto favorevole, all'ordine del giorno illustrato dal senatore Favilla che rinvia correttamente le ulteriori specificazioni, secondo il nostro giudizio anche per ampliarle, riguardanti le persone fisiche e giuridiche cui sono demandate le certificazioni di bilancio.

Per dimostrare la nostra piena adesione, chiedo di poter aggiungere alle firme già apposte all'ordine del giorno anche i nomi dei firmatari dell'emendamento soppressivo della lettera *m*), cioè i senatori Garofalo, Brina e Bertoldi, oltre la firma del senatore Margheri.

CASOLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASOLI. Signor Presidente, intervengo non solo per aderire a questo ordine del giorno ma in un certo modo per rivendicarne la paternità. Si legge, infatti, testualmente nel verbale della Commissione: «Il senatore Casoli, che parlava anche a nome degli altri colleghi Acone e Mancina rappresentati in Commissione, aveva proposto e ritenuto preferibile che fosse trasfusa in un esplicito ordine del giorno l'osservazione che richiama la necessità di provvedere in materia allorchè si passerà all'attuazione dell'VIII direttiva, invece che in una modifica del testo legislativo all'esame». Praticamente la presentazione di questo emendamento si è posta nel solco, nell'orientamento già emerso e, conseguentemente, ora che questo orientamento è stato trasfuso anche in un ordine del giorno è naturale che i senatori Casoli, Mancina e Acone, a nome dei quali ultimi prendo la parola, appongano la loro firma ad un ordine del giorno che già in sede di Commissione avevano caldeggiato ed auspicato.

### **Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI**

LIPARI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIPARI. Come è emerso chiaramente da tutta la discussione, credo vi sia unanime consenso sul contenuto di questo ordine del giorno anche a seguito dell'approvazione dell'emendamento presentato. Vorrei tuttavia chiarire, per memoria mia e dell'Assemblea, che questo ordine del giorno nulla aggiunge rispetto all'autonomo potere di iniziativa del Governo e del Parlamento rispetto alla possibilità di seguire quel *trend*, indicato dal relatore, circa la possibilità di integrare anche in futuro i punti di riferimento oggettivo di possibili certificazioni di bilancio affidate a società competenti. Quindi, l'accoppiamento con quello che sarà l'esito dell'VIII direttiva in qualche



modo indica una linea di tendenza, ma non necessariamente vincola il Parlamento italiano ad intevenire su questa materia solo successivamente alla VIII direttiva. Il punto fondamentale era quello che non si poteva inserire la previsione di cui all'emendamento così come era stato inserito in Commissione, perchè, come hanno chiaramente detto i colleghi Covi e Filetti, non era questo l'oggetto della direttiva che assumeva a punto di riferimento il fatto della certificazione e non i soggetti certificati; però nulla esclude che in prospettiva si possa intervenire con criteri di certificazione che siano affidati ad organismi particolarmente provveduti rispetto a società di rilevante consistenza economica.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Favilla e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

#### Art. 2.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti aventi forza di legge, le norme necessarie per dare attuazione alle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 78/855 del 9 ottobre 1978 e n. 82/891 del 17 dicembre 1982, esercitando le opzioni in esse previste secondo i seguenti principi e criteri direttivi e senza in nessun caso ridurre in modo sostanziale il livello di protezione accordato dalle disposizioni vigenti ai soci e ai creditori:

a) estendere la disciplina delle fusioni e delle scissioni, con gli opportuni adattamenti, alle altre società aventi per oggetto l'esercizio di una attività commerciale e alle società cooperative;

b) escludere la partecipazione alle operazioni di fusione e di scissione di società soggette a procedure concorsuali, nonchè di società in liquidazione che hanno iniziato la distribuzione dell'attivo tra i propri soci;

c) esigere che - fuori dei casi preveduti dall'articolo 24 della direttiva n. 78/855 per le fusioni e dall'articolo 10 della direttiva n. 82/891 per le scissioni - fusione e scissione siano deliberate da tutte le società che partecipano all'operazione nel rispetto degli adempimenti prescritti per le fusioni dagli articoli 9, 10 ed 11 della direttiva n. 78/855 e per le scissioni dagli articoli 7, 8 e 9 della direttiva n. 82/891;

d) apportare le ulteriori modificazioni rese necessarie per il coordinato adattamento del sistema vigente alle innovazioni conseguenti all'attuazione delle direttive previste dal presente articolo.

**È approvato.**

#### Art. 3.

1. I decreti legislativi adottati dal Governo a norma degli articoli 1 e 2 sono emanati dal Presidente della Repubblica, previa deliberazione del

Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali.

2. Gli schemi di detti decreti sono preventivamente sottoposti al parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere.

**È approvato.**

Passiamo alle dichiarazioni di voto finali.

ACONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, il Gruppo socialista rileva con soddisfazione che finalmente in un settore così importante come quello societario, si provvede, sia pure in ritardo, a dare attuazione alle direttive del Consiglio delle Comunità europee e si pongono dei principi molto importanti soprattutto in tema di bilanci consolidati ed in particolare in riferimento alle direttive relative agli enti, facendosi eccezione per gli enti creditizi e le imprese che svolgono in guisa esclusiva o prevalente anche indirettamente attività di raccolta e collocamento di pubblico risparmio.

Con l'articolo 2 si attuano le direttive relative alle fusioni e alle scissioni di società; fusioni che sono espressamente previste dal nostro ordinamento, scissioni che, invece, sono previste soltanto dal diritto vivente, dall'esperienza giurisprudenziale e dottrinale. Si tratta perciò di un consenso, che vedo condiviso da tutti i Gruppi, che il Partito socialista esprime volentieri su questo disegno di legge.

LIPARI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIPARI. Signor Presidente, intervengo per esprimere a nome del Gruppo della Democrazia cristiana in termini molto brevi il consenso a questo provvedimento. Mi sembra superfluo ribadire qui le indicazioni che sono già state date da tutti coloro che sono intervenuti nella discussione. Quale relatore in quest'Aula sulla seconda direttiva, ho già indicato quelle che a mio giudizio sono alcune linee generali di tendenza che il Parlamento italiano deve seguire nell'adeguarsi anche tempestivamente alle direttive della Comunità. Questa volta la tempestività è rispettata fino ad un certo punto, ma comunque sui contenuti vi è un radicale e significativo consenso.

Credo, quindi, che si possa davvero consentire con le indicazioni fornite dal relatore ed esprimere pienamente consenso all'approvazione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Alla votazione finale del disegno di legge si procederà in una successiva fase della seduta dopo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1889 iscritto al punto 3 dell'ordine del giorno.

### **Disegni di legge, nuova assegnazione**

PRESIDENTE. Su richiesta della 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il seguente disegno di legge, già assegnato a detta Commissione in sede referente:

SANTALCO. - «Provvedimenti per il potenziamento delle Intendenze di finanza per provvedere ai servizi contabili di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544» (1608).

La 6<sup>a</sup> Commissione è autorizzata a convocarsi, per l'esame di detto disegno di legge, fin dalla mattinata di domani.

### **Discussione del disegno di legge:**

**«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 agosto 1989, n. 279, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati» (1889)**  
*(Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, terzo comma, del Regolamento) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 agosto 1989, n. 279, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati», già approvato dalla Camera dei deputati.

Trattandosi di un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica, il voto finale dovrà essere effettuato a scrutinio simultaneo palese mediante procedimento elettronico.

L'11<sup>a</sup> Commissione permanente ha terminato poc'anzi i propri lavori ed è quindi autorizzata a riferire oralmente.

Ha facoltà di parlare il relatore.

TOTH, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge che viene davanti all'Assemblea per la conversione è stato reiterato molte volte. Oggi presenta alcune novità sia nel testo originario del Governo, sia negli emendamenti che la Camera ha introdotto.

Il testo originario del Governo porta alcuni significativi cambiamenti riguardanti anzitutto la riduzione del beneficio della fiscalizzazione, che viene limitato fortemente per quanto concerne le imprese del Centro-Nord mentre risulta differenziato in misura superiore per le imprese del Sud. Ciò nella considerazione che questa misura della fiscalizzazione degli oneri sociali sia in parte superata dallo sviluppo della imprenditoria italiana e quindi dalla situazione produttiva generale del paese e che, di conseguenza,

non sia più necessario beneficiare le imprese attraverso questa forma di agevolazione.

L'altra modifica che il Governo ha introdotto riguarda, all'articolo 1, la definizione della base imponibile della retribuzione. Chi ricorda i precedenti dibattiti che si sono svolti in questa sede rammenterà che vi fu una discussione assai vivace circa tale base imponibile, giacchè la nostra opinione era che il parametro dovesse essere fissato al 9,5 per cento e non all'11,25 per cento che il Governo aveva allora imposto.

Nel ripresentare il decreto-legge, il Governo ha fatto propria questa posizione del Senato e conseguentemente già nel decreto originario troviamo il risultato del lungo dibattito che, malgrado la ristrettezza dei tempi, eravamo precedentemente riusciti ad elaborare e le modifiche che avevamo apportato.

Un'altra novità introdotta nel decreto-legge governativo, e che dipende invece da una situazione contingente che si è venuta a verificare durante la stagione estiva, riguarda i benefici per le imprese che operano sulla costa adriatica e che sono state interessate dal fenomeno delle alghe e della mucilagine.

A queste novità del decreto-legge governativo si aggiungono alcune novità introdotte dalla Camera dei deputati, le quali anche vengono incontro alle esigenze emerse dalle lunghe discussioni che abbiamo avuto in Commissione in Senato circa l'introduzione del nuovo sistema, in sede di esazione dei contributi, con il ricorso alle esattorie e l'adozione del metodo del non riscosso per riscosso.

Sul piano del merito, su cui avevamo già discusso in sede di Commissione ed anche in sede di Assemblea, il problema era il seguente: il ricorso alle esattorie, congiunto al metodo del non riscosso per riscosso, che si applica in materia tributaria portava ad un notevole onere per le esattorie di piccole e medie dimensioni, cioè per le banche e le casse rurali del paese, in quanto l'obbligo di versare al fisco anche quanto non si era riusciti ad avere in termini di contributi arretrati e non pagati veniva a porre a carico delle esattorie un onere che le esattorie stesse ritenevano di non poter sostenere.

La Camera dei deputati ha introdotto, al riguardo, una serie di modifiche finalizzate a questo obiettivo e che prevedono, innanzitutto, non già l'obbligo, bensì la possibilità, per gli enti previdenziali, di ricorrere al sistema delle esattorie. Pertanto, laddove il Governo indicava un obbligo, la Camera dei deputati ha invece introdotto la possibilità di ricorrere a tale sistema. In secondo luogo, l'altro ramo del Parlamento ha stabilito che il metodo del non riscosso per riscosso e del ricorso alle esattorie riguarda soltanto il periodo transitorio fino all'entrata in vigore del sistema centrale di riscossione dei contributi. A quel punto, verrà quindi a cessare lo strumento straordinario e di emergenza del ricorso alle esattorie e del principio del non riscosso per riscosso. Ugualmente, su questo stesso punto, la Camera dei deputati ha consentito una tolleranza alle esattorie, per quanto concerne l'obbligo di corrispondere al fisco anche il non riscosso come riscosso in una misura fissata anzichè nel 30 per cento, come era stabilito nel decreto originario del Governo e come avevamo indicato anche noi nelle precedenti discussioni, nel 50 per cento. Le esattorie hanno cioè la facoltà di corrispondere al fisco soltanto il 50 per cento del non riscosso per riscosso, restituendo ovviamente il resto una volta che siano riuscite a riscuoterlo effettivamente.

La questione era ben nota, alla Commissione lavoro del Senato e non era stata portata davanti all'Assemblea per i problemi che ne erano derivati sul piano della copertura. Si tratta, infatti, di contributi arretrati riguardanti imprese molte delle quali non esistono più e sono quindi semplicemente indicate negli elenchi degli istituti previdenziali; sono dunque contributi inesigibili. Di qui la giusta preoccupazione delle esattorie e quindi delle banche di piccola e media grandezza, che verrebbero ad essere caricate di questo onere.

La Camera dei deputati ha fatto propria questa istanza e ha pertanto introdotto le modifiche che ho poc'anzi indicato. Proprio su questo punto, però, devo avvertire l'Assemblea che vi è un parere discorde della Commissione bilancio, che ha osservato che l'innalzamento della tolleranza per il sistema del non riscosso per riscosso dal 30 al 50 per cento comporta oneri per il fisco, in termini di mancate entrate, indicati in 340 miliardi per il 1989, in 885 miliardi per il 1990-1991 e in 740 miliardi per il 1992.

Sulla base di queste osservazioni, la Commissione lavoro, pur condividendo nel merito l'indirizzo e l'orientamento della Camera dei deputati, non può, per il Regolamento interno che presiede ai lavori di questa Assemblea e in base ai principi di cui all'articolo 81 della Costituzione, non presentare un emendamento tendente a tornare alla misura del 30 per cento, di cui al testo pervenuto dalla Camera. L'emendamento all'ottavo comma dell'articolo 2 è l'unico che la Commissione lavoro presenta in Assemblea, pur nella consapevolezza che vi sono altri punti che avrebbero potuto formare oggetto di modifiche in questa sede. La Commissione per le questioni regionali ad esempio ha sollevato serie obiezioni circa l'onere che viene imposto alle regioni per i contributi agli apprendisti artigiani. Altre questioni degne di approfondimento riguardano la portata dei benefici accordati alle imprese che operano nelle regioni danneggiate dal fenomeno delle alghe e della mucillagine verificatosi nella scorsa estate. Su questi punti alcuni membri della Commissione hanno presentato degli ordini del giorno, che credo siano stati inoltrati alla Presidenza, rinunciando alla presentazione di emendamenti propri allo scopo di facilitare l'opera di questa Assemblea. Purtroppo questa lodevole intenzione della Commissione lavoro è frustrata da una mancanza di coordinamento da parte del Governo nella presenza ai lavori parlamentari, in quanto l'osservazione che la Commissione bilancio avanza oggi in questa sede, circa l'opportunità di approvare gli emendamenti della Camera, a 2 giorni dalla scadenza del decreto, non era stata avanzata davanti alla stessa Camera dei deputati malgrado quest'ultima avesse avuto più di un mese e mezzo di tempo. Nell'altro ramo del Parlamento è passato tranquillamente l'emendamento che sposta la percentuale dal 30 al 50 per cento senza che venisse mosso alcun rilievo da parte del competente Ministero, rilievi che sono stati avanzati soltanto nella data di oggi, alle ore 14,30.

Non posso quindi non elevare una ferma protesta a nome della Commissione, che prego i colleghi di questa Assemblea di far propria, sul modo in cui viene inteso il bicameralismo. Il Senato ha a disposizione sempre uno o due giorni di tempo per poter correggere eventuale discrepanze o discordanze che invece potrebbero emergere durante le lunghe settimane in cui i provvedimenti rimangono all'esame dell'altra Camera. È un modo di procedere rispetto al quale non possiamo non lamentare la difficoltà che deriva, ai fini del nostro lavoro parlamentare, dal

ritardo con cui l'altra Camera ci invia i provvedimenti. È assolutamente contrario alla serietà di una tecnica legislativa il fatto che dobbiamo sempre lavorare in una situazione di tempi strozzati per riuscire a rimediare (con la saggezza che viene riconosciuta al Senato e che deriva forse dal fatto che i suoi membri sono più anziani e meno numerosi rispetto a quelli dell'altra Camera) a leggerezze o ad omissioni che vengano poste in essere dall'altro ramo del Parlamento. In questo caso però non si è trattato di una leggerezza poichè la Camera dei deputati ha introdotto modifiche che nel merito come Commissione, condividiamo, ma allora stava alla diligenza del Governo fare in modo che i rilievi emersi qui in Senato, nel pomeriggio di oggi, venissero avanzati precedentemente alla Camera dei deputati per non metterci in una situazione difficile, come quella in cui ci troviamo, e che non ci consente di approvare l'emendamento richiesto dalla Commissione bilancio senza far decadere il decreto del Governo, data l'impossibilità per l'altra Camera di riunirsi nei prossimi due giorni.

Ringrazio, quindi, l'Assemblea dell'attenzione e mi rimetto al seguito del dibattito. *(Applausi dal centro, dal centro sinistra e dalla sinistra).*

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Antoniazzi il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà il seguente ordine del giorno, da lui presentato insieme ad altri senatori:

Il Senato,

constatato che nel disegno di legge n. 1889 recante norme sulla fiscalizzazione degli oneri sociali nella parte relativa ai provvedimenti a favore delle imprese commerciali operanti nelle zone colpite dal fenomeno delle alghe, sono state escluse le aziende balneari private e cooperative, la società aeroportuale di Rimini che opera in modo prevalente nel settore turistico;

considerato che questa omissione penalizza centinaia di imprese che hanno subito gli effetti negativi delle mucillagini,

impegna il Governo:

ad adottare in tempi rapidi un provvedimento per includere dette imprese fra i beneficiari dei provvedimenti di cui al disegno di legge richiamato.

9.1889.1

ANTONIAZZI, FERRAGUTI, CASADEI LUCCHI

Il senatore Antoniazzi ha facoltà di parlare.

**ANTONIAZZI.** Signor Presidente, all'ordine del giorno n. 1 hanno apposto le loro firme anche i senatori Giugni e Cappelli. Nel testo dell'ordine del giorno va inoltre introdotta una modificazione nel senso di eliminare il riferimento alla società aeroportuale di Rimini, sostituendo quindi la parte finale dell'ultimo periodo con la frase «le società aeroportuali che operano in modo prevalente nel settore turistico». La ragione di tale modifica consiste nel fatto che anche l'aeroporto di Falconara agirebbe nel campo del turismo e il fenomeno delle alghe e della mucillagine avrebbe colpito anche quell'area. Pertanto, abbiamo inteso eliminare il riferimento specifico alla società aeroportuale di Rimini.

L'ordine del giorno si illustra da sè, nel senso che nel provvedimento approvato dalla Camera dei deputati è stata fissata la norma per le dilazioni contributive a favore delle imprese commerciali, alberghiere e turistiche che operano nelle zone colpite dalle alghe e dalla mucillagine. Per una dimenticanza non si è però tenuto conto - ripeto - delle imprese aeroportuali e di quelle balneari che sono circa 1.500 su tutta la costa: sembra ingiusto che vi siano provvedimenti di dilazione a favore di tutte le imprese di carattere turistico e che non si sia tenuto conto invece di queste. Può darsi che sia stata una dimenticanza; l'ordine del giorno mira, appunto, a riproporre il problema.

Per quanto riguarda, invece, la discussione generale sul testo al nostro esame, il relatore, senatore Toth, ha già sottolineato quali sono le modifiche sostanziali che sono state introdotte e dal Governo e dall'altro ramo del Parlamento.

Voglio anch'io ricordare succintamente le modifiche che sono state introdotte, in modo particolare le più significative. Voglio ricordarle perchè su questi temi già il nostro Gruppo, sia alla Camera dei deputati, sia al Senato, aveva presentato degli emendamenti; oggi devo rilevare che tali emendamenti sono stati accolti e le modifiche in essi proposte sono state introdotte: mi riferisco a tutta la parte relativa alla maggiore autonomia dell'INPS nel caso della riscossione dei contributi; mi riferisco ancora alla parte del minimale contributivo (si è verificata una specie di guerriglia sul fatto se dovesse essere il 10,50, il 9,50 o il 9,20, ed oggi finalmente il minimale contributivo si è attestato sul 9,50); mi riferisco, infine, alla norma relativa alle dilazioni contributive a favore delle aziende e delle imprese commerciali che operano nelle zone colpite dalle alghe e dalla mucillagine.

Rimangono però, a nostro avviso, pur con queste modifiche, nel testo delle omissioni e soprattutto delle scelte che non sono condivisibili.

Ho parlato prima, a proposito delle omissioni, della esclusione dalle dilazioni contributive per le imprese balneari ed aeroportuali di cui all'ordine del giorno che ho illustrato. Mi riferisco all'articolo 8 che trasferisce alle regioni gli oneri per la fiscalizzazione contributiva degli artigiani, operando in modo surrettizio una fiscalizzazione degli oneri sociali e ponendola a carico delle regioni, tanto che su questo specifico argomento vi è un parere negativo sull'articolo 8 della Commissione bicamerale sulle regioni, parere che è allegato e del quale purtroppo non ha parlato il relatore. Mi riferisco anche alla parte relativa ai contributi CUAUF a carico delle aziende assicuratrici sulle quali c'è stato un balletto di cifre in tutto questo ultimo periodo, ed il problema di fatto non si è risolto.

Ma, al di là di questi apetti specifici e particolari che per brevità non voglio approfondire, e di altri aspetti che sono a nostro avviso negativi, noi non condividiamo la manovra complessiva contenuta nel disegno di legge sulla fiscalizzazione degli oneri sociali. È una manovra complessiva che riduce la fiscalizzazione degli oneri sociali; tutto ciò contrasta con la legge n. 833 di riforma sanitaria che prevede la fiscalizzazione totale degli oneri di malattia ed inoltre questo tipo di scelta porta sicuramente ad un aggravio del costo del lavoro, in una fase in cui è aperto un confronto-scontro fra le forze sociali proprio sul problema del costo del lavoro. Si tratta, quindi, di una operazione che sotto questo profilo è negativa e che si muove al di fuori di linee, di indirizzi precisi circa le finalità concrete della fiscalizzazione degli oneri sociali.

Infine, mi sia consentito di ricordare - e approfitto della presenza del neo-eletto ministro del lavoro, l'onorevole Donat-Cattin - che questo è il trentatreesimo decreto che noi discutiamo sulla fiscalizzazione degli oneri sociali. Il decreto che stiamo discutendo oggi risale alla fine dello scorso anno, scade il 6 ottobre, per cui il decreto decadrà nuovamente. Mi domando e chiedo ai colleghi se questo è un modo serio di legiferare.

Tretatrè decreti, questa è la quarta reiterazione di un decreto presentato dal Governo, scaduto, rinviato, rimandato dal Presidente della Repubblica, di nuovo in scadenza; tutto questo crea insicurezza per le imprese e per tutto il sistema della fiscalizzazione degli oneri sociali.

Tutto questo avviene pur in presenza di una commissione ministeriale nominata dall'allora Ministro del lavoro la quale, concludendo i suoi lavori, aveva invitato il Governo ed il Parlamento ad avviare una modifica ed un riordino complessivo di tutta la politica della fiscalizzazione degli oneri sociali. I lavori di questa commissione sono terminati da due anni ed il Governo continua a reiterare decreti modificando le cifre di volta in volta, senza di fatto avviare il riordino della fiscalizzazione degli oneri sociali.

Riteniamo che una manovra di queste dimensioni - svariate migliaia di miliardi - reclami delle scelte precise e ben definite, una finalizzazione concreta, obiettivi concreti nella fiscalizzazione degli oneri sociali che devono essere collegati allo sviluppo economico, devono essere finalizzati all'obiettivo di incrementare le nostre esportazioni ed alla riduzione del costo del lavoro per evitare quello che sta avvenendo in questi giorni e cioè che le imprese protestano e cercano di scaricare sulle organizzazioni sindacali, in vista dei rinnovi contrattuali, gli oneri che derivano dall'aumento del costo del lavoro.

Per tutte queste ragioni abbiamo riconfermato anche questa mattina in Commissione il nostro voto contrario, pur considerando che in seguito anche alla nostra iniziativa, oltre a quella di altri Gruppi parlamentari, alcune modifiche importanti sono state introdotte; ma è la filosofia complessiva del provvedimento che non condividiamo e per questo esprimo sin d'ora il voto contrario del Gruppo comunista. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Triglia. Ne ha facoltà.

\* TRIGLIA. Signor Presidente, mesi fa, quando arrivò il decreto relativo alla fiscalizzazione - che onestamente non ricordo che numero avesse - anche a nome dei colleghi della Commissione finanze e tesoro feci notare che prima ancora che entrasse in vigore la riforma del servizio di riscossione, la Commissione lavoro aveva portato un *vulnus* significativo alla struttura addirittura concettuale e all'impalcatura della riforma stessa. Questa prevedeva che restasse il sistema del riscosso per non riscosso per le imposte dirette e non per le altre entrate, in presenza non più di aggi ma di compensi rigidamente prefissati che, quindi, non potrà consentire nessun gioco a chi sarà incaricato del servizio di riscossione.

Come era facile prevedere, non avendo dato ascolto a quelle osservazioni, oggi le reazioni del mondo della riscossione sono furibonde ed è comprensibile. Non so dire se è corretto fissare a livello del 70, del 60, del 50 o del 40 questa tolleranza perchè credo dipenda dal comportamento delle sezioni provinciali dell'INPS, visto che vi sono sezioni che probabilmente hanno scartato gli atti relativi ad aziende inesistenti, mentre ce ne sono altre



che burocraticamente hanno trasmesso tutto agli istituti che sono incaricati della riscossione. Quello che è certo è che, se c'è stata, questa modifica sarà dipesa dalla pressione di chi, avendo già ricevuto gli atti per la riscossione coattiva, si rende conto che la tolleranza del 30 per cento non è sufficiente a coprire l'obbligo del riscosso per non riscosso.

Nella precedente stesura erano state addirittura modificate (e sul piano del principio ciò mi sembra ancora più grave) le procedure speciali ingiuntive che regolano la riscossione a mezzo esattorie. In pendenza del giudizio di primo grado il pretore può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi. Avevo ricordato che anche questo è un *vulnus* significativo, perchè naturalmente il pretore riconoscerà, temo in modo molto diffuso, la sussistenza dei gravi motivi tutte le volte che saranno in ballo ragioni riguardanti la vita di un'azienda, la possibilità di peggiorare la situazione finanziaria di imprese che magari hanno già difficoltà, con effetti negativi per l'occupazione.

Credo sia necessario un chiarimento per quanto riguarda il parere della Commissione bilancio, che mi ha molto sorpreso. Non conosco molto bene il funzionamento dell'Istituto di previdenza sociale, ma se ho ben capito, la Commissione bilancio, in assenza dell'obbligo e quindi mantenendo la dizione «possono avvalersi», fa mancare addirittura l'intero gettito. Questo mi farebbe pensare che gli uffici legali dell'Istituto stesso non svolgono alcun lavoro, mentre ricordo che si era verificata una forte protesta da parte di questi uffici perchè veniva sottratto alle loro competenze un lavoro istituzionalmente ad essi affidato.

Mi inchino al parere della Commissione bilancio, ovviamente, ma per queste ragioni credo, signor Ministro, che sarebbe opportuno (anche se mi rendo conto che il provvedimento è stato reiterato varie volte e che ritornare sulla materia è molto difficile) evitare di dare questo colpo alla riforma della riscossione, più che modificare quanto deciso dalla Camera. Infatti, la riscossione, a partire da gennaio, non basandosi più sugli aggi ma sui compensi, avrà un andamento che dovrà assolutamente rispettare la struttura che, tra l'altro con voto unanime sia in Commissione che in quest'Aula, abbiamo dato alla riforma della riscossione stessa.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare il senatore Florino. Ne ha facoltà.

**FLORINO.** Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, nella mia breve dichiarazione a nome del Gruppo del Movimento sociale non intendo ripercorrere il cammino a ritroso di affermazioni ed osservazioni già ampiamente sviluppate, discusse e motivate nelle varie reiterazioni del provvedimento al nostro esame. Vengono registrati qui in Aula pareri fortemente critici da parte di tutte le forze politiche ed il rilievo si è manifestato già stamane in Commissione lavoro per i tempi ridotti con cui il decreto è stato sottoposto all'esame della stessa.

Come dicevo, già nel passato siamo incorsi in incidenti di percorso che hanno rallentato varie volte l'*iter* del decreto in questione ed il richiamo da parte del Presidente della Repubblica, concretizzatosi nel ritiro del decreto per mancanza di copertura finanziaria, ci impone di essere più responsabili nell'esaminare determinati decreti-legge, evitando di inserire al loro interno nuove norme che ne precludano l'approvazione per il parere negativo della Commissione bilancio.

Ad onor del vero, le norme che di volta in volta ritardano l'approvazione dei provvedimenti sono da addebitare quasi sempre all'altro ramo del Parlamento. Già nel marzo scorso dovemmo rettificare il tiro dei deputati ed eravamo nel giusto quando licenziammo il decreto con le modifiche, che poi il Governo ha fatto sue, del minimale contributivo portato al 9,50 per cento, mentre la Camera dei deputati l'aveva portato all'8,50 per cento. Quelle modifiche non stravolgevano l'assetto del provvedimento, tanto che, come dicevo, il Governo le ha recepite.

Avevo preparato queste brevi note prima ancora che arrivasse la notizia del ritiro dei decreti in questione dopo che il Governo si era accorto che il comma 8 dell'articolo 2, nel quale si portava al 50 per cento il contributo alle esattorie, stravolgeva letteralmente il testo, al punto che la copertura finanziaria veniva a mancare, come ha riferito poco fa il relatore. Il tono aspramente critico di un componente della stessa maggioranza non assolve il Governo da una responsabilità che è chiaramente dimostrata non solo dall'intervento dei senatori che mi hanno preceduto, ma da una osservazione elementare, in base alla quale, nel momento in cui il testo veniva licenziato dalla Camera, bisognava avere almeno quel minimo di attenzione per far sì che la Commissione bilancio della Camera respingesse l'emendamento della Commissione lavoro sempre della Camera e il testo potesse poi avere via libera nei due rami del Parlamento.

Infatti, non è facile stasera licenziare con quattro parole, anche aspramente critiche, il decreto in questione perchè decade domani sera, dal momento che a questo decreto sono collegati problemi sociali, problemi connessi anche a provvedimenti che si riferiscono al dramma dell'eutrofizzazione delle acque nelle regioni alle quali fa riferimento il decreto. Responsabilmente il mio Gruppo si decideva a votare difformemente da come aveva votato la volta scorsa; mi riferisco al marzo 1989, quando esprimemmo il nostro voto contrario. Oggi responsabilmente abbiamo mutato il nostro parere, già manifestato in Commissione, esprimendo voto favorevole al decreto in questione. Non si può comunque liquidare così la faccenda e aggregare al decreto in esame altri ordini del giorno o agli emendamenti già approvati; ho l'impressione che questo decreto, nel momento in cui torna alla Camera, possa avere un peso maggiore, al punto da non poter essere licenziato con l'emendamento e con la vecchia dizione dell'emanazione governativa.

Nella parte finale del mio intervento del 1° marzo 1989 dicevo: «Non potete ridicolizzarci a tal punto. Dovete far sì che questi decreti senza i vostri balletti e le vostre danze siano organici e seri. Per questa serietà possiamo dare il nostro contributo». Allora ritengo inutile, come dicevo all'inizio, ripercorrere il cammino della polemica anche aspra. Però, è indubbio che il Governo ha dimostrato una grossa leggerezza che si ripercuote e si ripercuoterà negativamente sulle aziende e sui lavoratori e inoltre il Governo assuma responsabilmente le proprie colpe (è dal mese di settembre che il decreto era alla Camera) che non lo hanno portato a rivisitare il testo e a darci un provvedimento pulito affinché questo ramo del Parlamento potesse approvarlo.

Tutto questo ci impone responsabilmente di muovere delle obiezioni critiche, ma soprattutto di riconfermare quel che già abbiamo dichiarato in altre occasioni, ovvero l'invito al Governo a porre mano definitivamente alla riforma e al riordino della fiscalizzazione. *(Applausi dalla destra).*

MANCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCIA. Signor Presidente, onorevoli senatori, molto brevemente per parlare sull'ordine del giorno del senatore Antoniazzi che ha recepito in parte le preoccupazioni esternate di togliere l'indicazione di Rimini. Voglio esprimere un suggerimento: quando si afferma che dalle imprese commerciali operanti nelle zone colpite dal fenomeno delle alghe sono state escluse le aziende balneari private e cooperative e le società aeroportuali che operano in modo prevalente nel settore turistico, bisogna ricordare che le società aeroportuali non dovrebbero operare prevalentemente nel settore turistico. Le società aeroportuali operano anche nel settore turistico, quindi il mio suggerimento è quello di togliere le parole: «in modo prevalente», perchè, nel momento in cui si va ad intervenire per quanto riguarda le società aeroportuali che si trovano lungo la fascia del mare Adriatico, occorre tener conto del fatto che l'elemento del turismo è presente in tutte queste realtà.

Dichiaro inoltre di voler aggiungere la mia firma, unitamente a quella dei colleghi Di Stefano e Venturi, all'ordine del giorno, con le modifiche che ho proposto.

PRESIDENTE. Per quello che riguarda le modifiche ne parleremo in seguito, perchè il presentatore dell'ordine del giorno deve dire se concorda con esse. Anche il senatore Cappelli ha aggiunto la propria firma all'ordine del giorno.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

TOTH, *relatore*. Non ho nulla da replicare in linea di massima a quanto hanno osservato i colleghi, in quanto le loro osservazioni sono in linea anche con la mia relazione. Devo ricordare al collega Triglia che il principio della tolleranza, con le indicazioni di percentuali, fu una conquista della Commissione lavoro, nei precedenti dibattiti su questo tema, che il Governo ha poi accolto. Il testo della Camera ha soltanto ampliato, e avrebbe dovuto essere sua cura riuscire ad assicurarsi la copertura.

Devo però anche dire che tutto il comma 8 dell'articolo 2, così come lo aveva elaborato la Camera, aveva una sua logica interna, in quanto la Camera ha creato un regime di transizione prima dell'entrata in funzione del servizio centrale di riscossione, facendo in modo che il sistema del non riscosso per riscosso valesse soltanto durante questo periodo transitorio e consentendo, con le modifiche e con gli emendamenti apportati, che i decreti esecutivi emessi fino alla data dell'entrata in vigore della presente legge potessero poi essere eseguiti successivamente per tutto questo periodo di transizione.

Quindi ritengo, se debbo interpretare anche la volontà dei colleghi della Camera che, proprio attraverso questa disposizione perfettamente coerente, essi intendessero già coprire i minori introiti che gli enti previdenziali avrebbero registrato attraverso l'aumento della tolleranza dal 30 al 50 per cento.

Insisto nel lamentarmi per il fatto che il Ministero del tesoro non ci abbia tempestivamente avvertito che ciò avrebbe creato delle perdite d'entrata, anche se condivido l'opinione del collega Triglia sull'eccesso delle cifre

indicate. Se esse fossero veritiere vorrebbe dire che gli altri servizi dell'INPS e degli altri enti preposti alla esenzione non funzionano affatto. Siccome invece noi sappiamo che proprio in questo anno gli enti hanno svolto una grande attività proprio per dimostrare che sono capaci di riscuotere tutto quanto è possibile riscuotere, non credo che le cifre indicate nel parere della Commissione bilancio siano quelle corrispondenti al vero. Non avendo tuttora dati sufficienti, da contrapporre alle osservazioni del Ministero del tesoro, la nostra Commissione non ha potuto fare altro che essere ossequiente al parere della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

\* DONAT-CATTIN, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio il relatore per quello che ha detto non soltanto a sostegno del complessivo provvedimento, ma anche a chiarimento di quello che è intervenuto, che comporta la decadenza del decreto per la impossibilità di una revisione che riterrei anche molto difficile da parte della Camera dei deputati e non implicante puramente un passaggio di mano per un cambiamento di secondaria importanza.

Nel ringraziare altresì quanti sono intervenuti nel dibattito svoltosi in questa Aula, soprattutto durante i lavori in sede di Commissione, vorrei far notare che questo provvedimento ha dovuto essere reiterato alla data del 5 agosto, quindi in un periodo nel quale, per ragioni da tutti comprensibili, cioè all'indomani del voto di fiducia al Governo, il fuggi fuggi generale ritengo non abbia consentito alla Presidenza di ambedue le Camere di prevedere convocazioni così tempestive da consentire che, quale che fosse stato il ramo del Parlamento che avesse preso in esame tale provvedimento, sarebbe rimasto molto tempo a disposizione dell'altro ramo del Parlamento.

Il disegno di legge è stato presentato alla Camera e quindi sentiamo le lamentele del Senato. Credo, tuttavia, che vi siano in questo caso condizioni obiettive che possono in parte attenuare la portata della censura che qui è stata espressa.

Dico questo anche nella speranza che non si crei uno dei tanti conflitti che intervengono di tempo in tempo tra le Commissioni di merito di un ramo e dell'altro del Parlamento e che, talvolta con fondati motivi, ma talaltra con motivi, sempre fondati per carità, ma meno rilevanti, ritardano la legislazione e creano qualche guaio che naturalmente, alla fine, nel rapporto tra maggioranza ed opposizione viene sempre imputato al Governo.

Vorrei prima di tutto far notare, circa l'ordine del giorno presentato per quanto riguarda i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Marche e Abruzzo, situati entro 10 chilometri dalla costa, che l'articolo 7, al punto 6, non tratta di fiscalizzazione o meno, ma parla di un semplice rinvio, costoso ma pur sempre un rinvio. Non vorrei, quindi, che attraverso l'ordine del giorno si creassero delle questioni. Se esso va riferito a questo punto 6, posso prenderlo in considerazione come raccomandazione, tenendo conto che l'estensione comporta degli oneri, ancorchè si tratti di semplice rinvio, così come comporta degli oneri il punto 6 come formulato.

Detto questo, torno alla questione per cui, intervenendo un emendamento, il decreto è portato alla decadenza. Mi rendo conto del fatto che, con la

variazione apportata da un emendamento del relatore, approvato all'unanimità dalla Commissione dei nove della Camera dei deputati, con la riduzione dal 50 al 30 per cento del non riscosso per riscosso si crea nella cassa, e puramente nella cassa, del 1989 una certa mancanza che non trova copertura. Tuttavia devo far osservare che non mi sento di condividere l'emendamento così formulato. Preferirei un emendamento di copertura della cassa per questi 340 miliardi perchè sono rimasto abbastanza convinto dalle ragioni espresse in sede di dibattito alla Camera, dove la questione è stata esaminata, che corrispondono all'intervento qui svolto dal senatore Triglia, facendo rilevare l'estrema difficoltà, di fronte al «pacchetto» di carte da esigere, che i piccoli esattori incontrano nel far fronte ad una tale richiesta resa per loro obbligatoria dalla legge, vale a dire quella di un pagamento immediato del non riscosso per riscosso del 70 per cento.

I piccoli esattori possono essere dei privati, possono essere piccole casse di risparmio, possono anche far capo a casse rurali ed è una tendenza perversa quella che vuole abbattere esattori di questa portata per tenere in piedi soltanto i grandi esattori. Direi che è anche una tendenza inquietante, tenendo conto che chi esige grosse cifre è trattabile in modo diverso da chi esige piccole cifre; lo dico sotto tutti i punti di vista, senza alludere ad alcun caso concreto, puramente in ipotesi.

Allora se, laddove si è discusso, si è ritenuto di dover abbassare questa quota, credo sia giusto, anche in una reiterazione del decreto, mantenerla. Se vi fosse qui un orientamento favorevole all'emendamento, sarei obbligato a non ripetere la stessa quota del 50 per cento anzichè del 70 per cento, tanto più che siamo di fronte ad una scomparsa fittizia di 340 miliardi. Infatti, al saldo delle operazioni ciò che è stato riscosso va all'INPS e ciò che non è stato riscosso deve essere restituito, caso mai, da chi ha versato il non riscosso per riscosso. È vero che il Tesoro fa presente - e quindi si oppone - che gli mancano 340 miliardi di cassa per il 1989. Tuttavia, è una questione figurativa; difatti, se stessimo alle cifre esposte alla Presidenza della Commissione bilancio dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, la stessa Commissione bilancio potrebbe rispondere, in base al documento ricevuto dalla Presidenza dell'ente, che lo stesso INPS, al 31 agosto 1989, indicava una maggiore attività o una minore passività rispetto a quella programmata di oltre 1.000 miliardi e che sarebbe quindi largamente in grado di coprire quella cifra.

Capisco che non si tratta nè di un documento ufficiale, nè di una determinazione formale, tant'è vero che ad un mese di distanza abbiamo scoperto che l'immagine di un INPS fiorente è piuttosto deteriorata dalle cifre reali, che ce ne danno un aspetto diverso alla fine di settembre del 1989, quando si devono fare i calcoli per la legge finanziaria. Bisogna allora prendere in considerazione cifre meno immaginifiche e più vicine alla realtà.

Tuttavia, poichè si tratta soltanto di una cifra che riguarda la cassa riferita al 1989 e non quello che verrà o non verrà all'INPS, devo far presente che il ritardo di due mesi di questa legge comporta per il Tesoro un danno per la mancata defiscalizzazione di 2.000 o meglio di 1.560 miliardi, quali essi rimangono dopo tutte le esenzioni fatte. Il ritardo di due mesi ha un suo costo, essendovi un minore introito che non è stato esattamente calcolato, ad esempio, tra le perdite nell'assumere questo provvedimento di rinvio da parte della Commissione bilancio.

Mi rendo conto che la situazione è impossibile e ritengo che, anche con l'emendamento presentato, il provvedimento sarebbe in sé contraddittorio e zoppo. Tralascio di dire i motivi per cui esprimo parere negativo a nome del Governo su questo punto. Sarebbe stato meglio avere la possibilità, eventualmente con un rinvio di qualche ora, di trovare la copertura. Purtroppo dobbiamo apprestarci ad una ripresentazione e faccio presente che, dovendo ricorrere a tale ripresentazione, sarebbe opportuno trattare la parte relativa all'arretrato dei contributi dovuti dalle regioni per conto degli apprendisti tenendo conto della dichiarazione che il ministro Maccanico ha fatto, dichiarazione che è stata portata a conoscenza della Commissione. Nel contenzioso che si creato le regioni hanno accumulato, al 31 dicembre 1988, un debito di 688 miliardi nei confronti dell'INPS e tuttavia si trovano in estrema difficoltà anche perchè le previsioni relative alla legge finanziaria 1990 sono piuttosto magre. La dichiarazione che il ministro Maccanico ha rilasciato dopo le intese con le regioni conclude: «Considerata la delicatezza della situazione, il Governo si fa carico, anche se il decreto-legge sarà convertito in legge, di aprire con le regioni una trattativa in modo da tener conto, sulla base di un'analisi approfondita, sia delle difficoltà finanziarie delle stesse, che potrebbero richiedere ulteriori dilazioni anche ventennali, sia delle modalità di esercizio della formazione professionale nella specifica fattispecie di apprendisti e artigiani ai fini di una riconsiderazione complessiva della questione». Quindi, non intervenendo la traduzione in legge, questa dichiarazione vale come impegno ad introdurre nel decreto, che sarà ripresentato in occasione della prossima riunione del Consiglio dei ministri, possibilmente delle norme, che eventualmente potranno essere introdotte successivamente sotto forma di emendamento, qualora non si avesse il tempo di definire tali modalità, che soddisfino la richiesta delle regioni di avere una forte dilazione nel merito di questi contributi arretrati anzichè avere soltanto una dichiarazione allegata alla traduzione in legge del disegno di legge.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno, come ho già detto all'inizio del mio intervento, vi è un'accettazione come raccomandazione da parte del Governo, compatibilmente con le disponibilità finanziarie di copertura.

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 1. Senatore Antoniazzi, intende accettare le modifiche proposte dal senatore Mancina?

**ANTONIAZZI.** Signor Presidente, non sono d'accordo sulle modifiche proposte dal senatore Mancina perchè il termine «prevalente» non è stato inserito a caso nel testo dell'ordine del giorno; togliendolo tutti gli aeroporti o tutte le società aeroportuali potrebbero beneficiare di questa dilazione contributiva. Si è invece partiti dal presupposto che le vicende dell'Adriatico abbiano creato problemi agli aeroporti che operano prevalentemente nel campo del turismo, per cui è sembrato giusto aiutarli. Se invece si vogliono concedere questi benefici a tutte le società aeroportuali, possiamo anche scegliere questa strada, ma non era questo l'obiettivo che si proponeva l'ordine del giorno.

Per quanto riguarda invece la modifica proposta dal Ministro, devo dire che ho compreso la sua preoccupazione.

**DONAT-CATTIN,** *ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Se voi vi riferite al comma 6 dell'articolo 7, potete chiamarlo come volete, ma vi

riferite comunque a questo. Se vi riferite invece ad altre fiscalizzazioni che non ci sono, allora non è accettabile.

ANTONIAZZI. Non ci si riferisce alle fiscalizzazioni; infatti l'ordine del giorno dice: «nel disegno di legge n. 1889 recante norme sulla fiscalizzazione».

In ogni caso, ho modificato l'ordine del giorno in questo senso: «nella parte relativa ai provvedimenti concernenti le dilazioni contributive»; perchè di questo si tratta. Ritengo che la nuova formulazione di questa parte dell'ordine del giorno dovrebbe fare venir meno la sua preoccupazione. Ciò dimostra che non si intendeva introdurre in modo surrettizio una fiscalizzazione attraverso un ordine del giorno che il Governo avrebbe poi sempre potuto disattendere quando voleva. Questo per dimostrare, onorevole Ministro, che l'obiettivo era solo quello di mettere tutte le imprese legate al turismo ed operanti nell'area nelle stesse condizioni, non l'una sì e l'altra no, trattandosi tutte - ripeto - di aziende turistiche.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno, presentato dal senatore Antoniazzi e da altri senatori, così come modificato.

TOTH, *relatore*. Esprimo parere favorevole al testo proposto dal senatore Antoniazzi, con la precisazione fatta ora, anche per quanto riguarda le parole: «in modo prevalente nel settore turistico», in quanto, se prendiamo in considerazione in concreto gli aeroporti che rientrano nella previsione del comma 6 dell'articolo 7, vogliamo che siano beneficiati proprio quegli aeroporti che svolgono una prevalente attività nel settore turistico, quindi Falconara, Pescara, Rimini e così via.

\* DONAT-CATTIN, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Posso accettare l'ordine del giorno come raccomandazione con la riserva della copertura, perchè non vi è nessuna indicazione in tal senso.

Per altri settori, il disegno di legge è stato bloccato perchè manca la copertura; immaginiamoci se posso accettare un ordine del giorno senza sapere dove sia la copertura.

PRESIDENTE. Senatore Antoniazzi, dopo aver ascoltato il parere del relatore e del Governo, che è disposto però ad accettare il suo ordine del giorno come raccomandazione, insiste ancora per la sua votazione?

ANTONIAZZI. Di raccomandazioni sono piene le aule del Parlamento. Poichè si tratta di una ingiustizia, perchè viene esclusa una parte del settore turistico, chiedo che il mio ordine del giorno venga posto ai voti; che il Governo, una volta tanto, si assuma le sue responsabilità!

GIUGNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUGNI. Signor Presidente, nel conflitto tra il presentatore dell'ordine del giorno e il rappresentante del Governo potrebbe nascere anche qualche equivoco.

Al comma 6 dell'articolo 7, che prevede la dilazione, si parla di pubblici esercizi, dopo di che viene fatta una esemplificazione. Per le aziende di cui all'ordine del giorno, la domanda è: si devono intendere comprese nei pubblici esercizi, anche se non sono previste nella successiva esemplificazione, oppure, non essendo elencate dopo, si debbono ritenere come escluse? Se infatti la riteniamo come una semplice esemplificazione, ritengo che in sede applicativa l'amministrazione, il Ministero competente, dovrà applicare la legge anche nei confronti delle imprese menzionate nell'ordine del giorno.

In fin dei conti, il problema viene notevolmente svuotato: che sia accolto come raccomandazione o come ordine del giorno, il problema resta quello di dare un indirizzo interpretativo alla amministrazione per l'applicazione della legge. Se su questo possono consentire le due parti, potremmo evitare un conflitto che mi pare inutile.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Antoniazzi e da altri senatori, con le modifiche indicate dal senatore Antoniazzi.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

#### Art. 1.

1. Il decreto-legge 5 agosto 1989, n. 279, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1988, n. 548, 28 marzo 1989, n. 110, e 29 maggio 1989, n. 196.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione del decreto-legge 5 agosto 1989, n. 279:

*All'articolo 2:*

*al comma 5, le parole: «sono tenuti ad» sono sostituite dalla seguente: «possono»; dopo le parole: «dell'articolo 2», sono aggiunte le seguenti: «e dell'articolo 67»; e le parole da: «secondo la disciplina» fino alla fine del comma sono soppresse;*

*al comma 7, le parole: «sono tenuti ad» sono sostituite dalla seguente: «possono»;*

*al comma 8, primo periodo, le parole: «sono tenuti ad» sono sostituite dalla seguente: «possono»; dopo le parole: «con la concessione da parte degli enti stessi», sono aggiunte le seguenti: «, durante il periodo di vigenza del sistema di cui al comma 7,»; e le parole: «trenta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta per cento»;*



*al comma 8, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Sono fatti salvi i decreti ingiuntivi richiesti od emessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che saranno messi in esecuzione entro la data di entrata in funzione del servizio centrale della riscossione secondo le procedure previste dal codice di procedura civile»;*

*al comma 19, secondo periodo, le parole: «entro il termine del 30 novembre 1989, o in cinque rate, di cui la prima scadente il 30 novembre 1989» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine del 31 dicembre 1989, o in cinque rate, di cui la prima scadente il 31 dicembre 1989».*

*All'articolo 6, al comma 15, dopo le parole: «prima scadenza utile successiva», sono soppresse le parole: «a quella relativa al periodo di paga in corso»; e sono aggiunte, in fine, le parole: «e comunque non oltre il 20 novembre 1989».*

*All'articolo 7, è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

*«6-bis. Le imprese artigiane, con sede nelle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali hanno versato i contributi previdenziali ed assistenziali previsti per le imprese artigiane, avendone i relativi requisiti secondo le leggi provinciali sull'artigianato, sono esonerate dal pagamento, per il periodo pregresso e fino al 30 giugno 1989, delle differenze tra la contribuzione prevista per le imprese artigiane e per quelle industriali. All'onere di 4 miliardi di lire per l'anno 1989 si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1989, utilizzando l'accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio"».*

Avverto che l'emendamento presentato si intende riferito al testo del decreto-legge da convertire.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è il seguente:

#### Articolo 1.

*(Retribuzione imponibile, accreditamento della contribuzione settimanale e limite minimo di retribuzione imponibile)*

1. La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo.

2. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la percentuale di cui all'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è elevata a 40. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1989, la percentuale di cui al secondo periodo del predetto comma è fissata a 9,50.

3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989, il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, è sostituito dai seguenti:

«1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.

*1-bis.* L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il relativo versamento entro sei mesi dalla scadenza della data stabilita per lo stesso e comunque, ove sia fissato il dibattimento prima di tale termine, non oltre le formalità di apertura del dibattimento stesso, estingue il reato».

4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989, l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è sostituito dal seguente:

«5. La retribuzione minima oraria da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno».

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 2 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

#### Articolo 2.

*(Riscossione dei crediti contributivi, rateazione dei pagamenti,  
norme in materia contributiva)*

1. Costituiscono titolo esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 474 del codice di procedura civile, le denunce, le dichiarazioni e gli atti di riconoscimento di debito resi agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie dai soggetti tenuti al versamento di contributi e premi agli enti stessi, non seguiti da pagamento nel termine stabilito, limitatamente alle somme denunciate, dichiarate o riconosciute e non pagate ed ai relativi accessori di legge.

2. Costituiscono, altresì, titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 474 del codice di procedura civile, le attestazioni dei dirigenti degli uffici territorialmente competenti degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie relative al mancato pagamento, nel termine stabilito, di quote di contribuzione in misura fissa e relativi accessori di legge dovuti, a norma delle vigenti disposizioni, agli enti stessi dagli iscritti negli elenchi di categoria, negli elenchi degli esercenti attività commerciali e negli elenchi degli artigiani.

3. Ai fini della riscossione, anche disgiunta, dei contributi, premi, sanzioni civili e sanzioni amministrative gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale si avvalgono del potere di ordinanza-ingiunzione, di cui all'articolo 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero emettono ingiunzioni, ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero richiedono decreti ingiuntivi, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, provvisoriamente esecutivi, ai sensi dell'articolo 642, primo comma, del predetto codice, così come previsto dall'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11.

4. Le ingiunzioni emesse ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per la riscossione delle somme di cui al comma 3, sono notificate da un funzionario dell'ente creditore, con le forme previste per la notificazione degli atti nel processo civile. L'opposizione alle predette ingiunzioni è proposta, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione dell'ingiunzione, o dell'ordinanza-ingiunzione, al pretore in funzione di giudice del lavoro. Il giudizio di opposizione è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile. Le ingiunzioni emesse ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, le ordinanze-ingiunzioni emesse ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, per la riscossione delle somme di cui al comma 3, gli attestati e le certificazioni necessari per l'emissione dei decreti ingiuntivi di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, elaborati meccanograficamente, possono essere sottoscritti a stampa dal funzionario delegato dal presidente degli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza. Parimenti possono essere sottoscritte a stampa tutte le comunicazioni elaborate meccanograficamente.

5. Per la riscossione dei crediti assistiti da titoli esecutivi, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie possono avvalersi del servizio centrale della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai sensi dell'articolo 2 e dell'articolo 67 del decreto stesso.

6. Contro i ruoli esattoriali emessi sulla base dei titoli esecutivi è ammessa opposizione. L'opposizione e il relativo giudizio sono regolati dal comma 4. In pendenza del giudizio di primo grado il pretore può sospendere l'esecuzione del ruolo per gravi motivi.

7. In attesa dell'entrata in funzione del servizio centrale della riscossione, gli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie possono avvalersi del sistema di riscossione a mezzo ruoli esattoriali, secondo la disciplina prevista per le imposte dirette con l'obbligo del non riscosso come riscosso.

8. Per la riscossione dei contributi e dei premi e relativi accessori di legge, i cui termini di pagamento sono scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti gestori di forme di previdenza

ed assistenza obbligatorie possono avvalersi dei sistemi di cui ai commi 5 e 7, con la concessione da parte degli enti stessi, durante il periodo di vigenza del sistema di cui al comma 7, di una tolleranza convenzionale dell'obbligo del non riscosso come riscosso pari al cinquanta per cento dell'importo di ogni rata. Sono fatti salvi i decreti ingiuntivi richiesti od emessi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che saranno messi in esecuzione entro la data di entrata in funzione del servizio centrale della riscossione secondo le procedure previste dal codice di procedura civile. Il limite del cinque per cento all'incremento degli aggi previsto dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 12 dicembre 1988, n. 526, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1989, n. 44, non ha effetto per le riscossioni di cui al presente articolo.

9. L'obbligo di avvalersi del servizio centrale della riscossione e, in attesa della sua entrata in funzione, del sistema di riscossione a mezzo ruoli esattoriali può essere sospeso temporaneamente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, su proposta degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie.

10. Gli oneri relativi ad aggi esattoriali, ovvero a compensi e spese delle procedure esecutive, sono a carico dei soggetti tenuti al pagamento dei contributi e dei premi.

11. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere consentito dal comitato esecutivo, ovvero, per delega di quest'ultimo, e per casi straordinari e periodi limitati, ed in relazione a rateazioni non superiori a dodici mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dai comitati regionali, in quanto previsti dall'ordinamento degli enti medesimi. Le rateazioni superiori a dodici mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi. Non sono consentite per ciascun debito, complessivamente, rateazioni superiori a ventiquattro mesi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere consentite rateazioni fino a trentasei mesi.

12. È elevata da 8,50 a 12 punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale.

13. I crediti di importo non superiore a lire 35.000 per premi o contributi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti unitamente agli accessori di legge e non si fa luogo alla loro riscossione.

14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti del Servizio contributi agricoli unificati (SCAU) per tutte le contribuzioni riscosse dallo stesso.

15. Per la regolarizzazione rateale dei premi e dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei relativi accessori di legge dovuti allo SCAU, per gli anni 1987 e precedenti, dai datori di lavoro agricolo e dai coltivatori diretti,

coloni e mezzadri e rispettivi concedenti, si applica il tasso di interesse legale.

16. Le disposizioni di cui al numero 1) del primo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, devono essere intese nel senso che il beneficio previsto per i datori di lavoro iscritti negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciale di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni ed integrazioni, non si applica agli agenti di assicurazione.

17. Il primo e secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, vanno interpretati nel senso che lo sgravio aggiuntivo ivi previsto è concesso alle imprese che già fruiscono degli sgravi degli oneri sociali e si applica per ciascuna delle due aliquote complessive previdenziali ed assistenziali.

18. La misura del contributo di cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l'anno 1989 è confermata pari al 2 per cento.

19. I soggetti che si avvalgono delle disposizioni contenute nell'articolo 14 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono tenuti, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa fiscale, ad inviare copia delle dichiarazioni di cui al citato articolo 14 all'INPS e all'INAIL ai fini delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali di pertinenza. Il versamento delle somme dovute deve essere effettuato, secondo le modalità stabilite dall'INPS e dall'INAIL, o in unica soluzione, entro il termine del 31 dicembre 1989, o in cinque rate, di cui la prima scadente il 31 dicembre 1989. Per la rateazione si applicano le disposizioni previste nella fattispecie dalla normativa fiscale. Nelle dichiarazioni devono essere evidenziati i redditi imponibili ai fini delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali. Il mancato invio delle dichiarazioni nei termini stabiliti anche ad una sola delle amministrazioni interessate comporta la decadenza dei benefici connessi al differimento dei termini per la presentazione delle dichiarazioni stesse. Sulle somme non versate all'INPS e all'INAIL alle scadenze sopra richiamate sono dovuti gli accessori di legge, previsti per le contribuzioni previdenziali ed assistenziali, dalla data di scadenza dei termini di pagamento. Sulle somme dovute per contribuzioni previdenziali ed assistenziali ai sensi del presente comma relative alle quote di reddito non dichiarate o non rettificcate dagli istituti previdenziali anteriormente al 31 luglio 1989 non sono applicati interessi e sanzioni di legge.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento, già illustrato dal relatore:

*Al comma 8 sostituire le parole: «cinquanta per cento» con le altre: «trenta per cento».*

2.1

LA COMMISSIONE

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

\* DONAT-CATTIN, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ho già espresso parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Ricordo che il testo dei restanti articoli del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati è il seguente:

### Articolo 3.

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica  
28 gennaio 1988, n. 43)*

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2, dopo le parole: «stabiliti nell'articolo 31» sono aggiunte le seguenti: «, comma 1,»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Qualora vengano a mancare uno o più dei requisiti o delle condizioni stabiliti nell'articolo 31, commi 2, 3 e 4, entro sessanta giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza il concessionario deve provvedere a dichiarare la decadenza dei soggetti interessati ovvero a liquidare la partecipazione del socio in situazione di incompatibilità, pena la sospensione cautelare, secondo quanto previsto dal comma 2».

2. Il comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è sostituito dal seguente:

«1. Nell'ipotesi di cui all'articolo 15, commi 2 e 2-bis, se il concessionario non provvede, nel termine assegnatogli, agli adempimenti ivi previsti, il Ministro delle finanze dispone la revoca».

3. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) del comma 3 è sostituita dalla seguente:

«c) i dipendenti in servizio attivo dell'amministrazione finanziaria e degli enti territoriali interessati per ciascuna concessione, a pena di decadenza dall'impiego»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), c) e d), ed al comma 3, lettere a), b) e c), si applicano anche ai soci delle società di cui al comma 1, lettere c) e d)».

## Articolo 4.

*(Incompatibilità dei trattamenti di disoccupazione con quelli pensionistici, norme per l'assicurazione obbligatoria alla CPDEL e all'INADEL, disposizioni relative all'INAIL, ai rapporti INPS, INAIL e camere di commercio, industria ed artigianato, nonché alla ripartizione dei contributi fra i patronati)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, per i titolari di pensioni che abbiano superato l'età pensionabile di vecchiaia, prevista per il diritto a pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima, nonché delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

2. I dipendenti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, i quali continuino a prestare servizio presso l'ente anche dopo che esso abbia perduto il carattere di istituzione pubblica, hanno facoltà di conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio e il trattamento di fine servizio previsto per il personale dipendente dagli enti locali.

3. I crediti per premi dovuti all'INAIL, di cui al numero 8) del primo comma dell'articolo 2778 del codice civile, sono collocati, per l'intero ammontare, tra quelli indicati al numero 1) del primo comma del predetto articolo.

4. Il secondo comma dell'articolo 45 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è sostituito dal seguente:

«Il datore di lavoro, che promuove ricorso ai sensi del presente articolo, deve effettuare il versamento dei premi di assicurazione, nel caso di prima applicazione, in base al tasso medio di tariffa e, negli altri casi, in base al tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato luogo al ricorso, salvo conguaglio per la eventuale differenza tra la somma versata e quella che risulti dovuta. Su detta differenza il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una somma in ragione d'anno pari al tasso di interesse di differimento e di dilazione di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni».

5. A decorrere dal 1° gennaio 1990 i datori di lavoro soggetti alle disposizioni del testo unico di cui al comma 4, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo testo unico, debbono comunicare all'INAIL generalità e qualifiche dei lavoratori assicurati, entro cinque giorni dall'insorgenza dell'obbligo assicurativo.

6. All'atto della iscrizione presso le camere di commercio, industria e artigianato, gli interessati devono specificare la sussistenza dell'obbligo assicurativo per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché per le assicurazioni obbligatorie gestite dall'INPS, indicando, ove già acquisito, il numero di posizione assicurativa e la data di presumibile avvio dell'attività.

7. Tra l'INPS, l'INAIL, le camere di commercio e gli organismi ad esse collegati per la gestione del sistema informativo camerale, sono attivati collegamenti telematici, al fine di consentire l'accesso diretto, da parte dell'INPS e dell'INAIL, alle risultanze degli archivi camerale di base e di quelli collegati all'anagrafe nazionale delle imprese, nonché la consultazione, anche generalizzata, da parte delle camere di commercio e degli organismi collegati, delle informazioni anagrafiche e di quelle relative al numero dei dipendenti, acquisite alle anagrafi delle aziende e a quelle degli imprenditori autonomi gestite dall'INPS e dall'INAIL.

8. All'atto della richiesta del numero della partita IVA, i titolari di aziende agricole debbono indicare gli estremi della iscrizione allo SCAU, ovvero la ragione della non insorgenza dell'obbligo di iscrizione.

9. In attesa della realizzazione dei collegamenti telematici, la fornitura delle informazioni di cui ai commi 6 e 7 avverrà attraverso lo scambio di supporti magnetici. Le procedure per i collegamenti e lo scambio di supporti magnetici saranno definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

10. Le ripartizioni definitive tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale dei fondi di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per gli anni 1986, 1987, 1988 e 1989 sono effettuate, in deroga alle vigenti disposizioni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli istituti stessi, in base a quote percentuali determinate con riferimento alla quota di ripartizione definitiva applicata nell'anno precedente a ciascuno dei predetti anni ed ai dati acquisiti presso gli ispettorati del lavoro, tenuto anche conto delle risultanze fornite dagli istituti di previdenza e assistenza sociale, relativi, per ciascun anno, all'attività ed all'organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale. Per l'attività e l'organizzazione all'estero sono presi in considerazione i dati forniti direttamente dagli istituti di patronato e di assistenza sociale.

11. Per gli istituti di patronato e di assistenza sociale, la cui costituzione è approvata nel corso dell'anno 1989, ai fini della ripartizione definitiva per l'anno stesso saranno presi in considerazione solo i dati acquisiti presso gli ispettorati del lavoro.

12. Tra i fondi accantonati di cui al comma 4 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, da utilizzare secondo i criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 luglio 1986, sono da ricomprendere anche i fondi accantonati relativi all'esercizio 1986.

13. Al comma 1 dell'articolo 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del Ministero del tesoro.»; al comma 4 del citato articolo le parole: «agli articoli 5, 8,» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 5, 7, 8,».

14. Le somme corrisposte a titolo di arretrati per prestazioni di integrazione salariale riferite ad anni precedenti a quello di erogazione non sono computate nel reddito ai fini dell'assegno per il nucleo familiare.



## Articolo 5.

*(Calcolo delle indennità di anzianità per i lavoratori delle zone terremotate)*

1. L'articolo 12 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, va interpretato nel senso che i beneficiari delle indennità ivi previste hanno diritto anche alle quote di indennità di anzianità maturate, secondo le norme vigenti, durante i periodi di corresponsione delle predette integrazioni salariali.

## Articolo 6.

*(Fiscalizzazione degli oneri sociali)*

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1988 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 è concessa una riduzione, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, pari a:

a) L. 55.000 per ogni dipendente delle imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manifatturieri ed estrattivi, delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, risultanti dalla classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT; delle imprese armatoriali nonché delle imprese iscritte nell'albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, secondo un rapporto autista-dipendenti che non superi quello fra trattore e veicoli rimorchiati indicato dal comma 4 dell'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132;

b) ulteriori L. 77.000 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera a) operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) L. 21.000 per ogni dipendente delle imprese alberghiere e delle aziende termali; dei pubblici esercizi, ivi comprese le imprese di esercizio delle sale cinematografiche; delle agenzie di viaggio; dei complessi turistico-ricettivi dell'aria aperta di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, e dei loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 377; delle imprese commerciali, loro consorzi e società consortili condotte anche in forma cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio 1976, n. 377, e 17 febbraio 1971, n. 127, considerate esportatrici abituali ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 1979, n. 92; di ogni altra impresa con più di quindici dipendenti considerata commerciale ai fini previdenziali ed assistenziali; degli enti, fondazioni ed associazioni senza fini di lucro che erogano le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ivi comprese le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonché dei

concessionari di impianti di trasporto con fune in servizio pubblico, aventi finalità turistiche, in zone montane;

d) ulteriori L. 18.500 per ogni dipendente delle imprese di cui alla lettera c) operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le riduzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono maggiorate di un terzo per il personale marittimo che non ha continuità di rapporto di lavoro.

3. Per le donne assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalle imprese di cui all'articolo 1, commi 1 e 7, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, successivamente alla data del 30 novembre 1988, in aggiunta al numero dei lavoratori occupati alla medesima data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 una riduzione di L. 56.000, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

4. Per i nuovi assunti di età non superiore ai 29 anni da parte delle imprese di cui al comma 3 successivamente al 30 novembre 1988 con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in aggiunta al numero di lavoratori occupati alla stessa data, è concessa fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989 una riduzione di L. 56.000, per ogni mensilità fino alla dodicesima compresa, sul contributo a carico del datore di lavoro di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

5. I benefici di cui ai commi 3 e 4 non si cumulano fra loro nè con il beneficio di cui al comma 1, lettere b) e d), e sono concessi per un periodo non superiore a dodici mesi per ciascun dipendente assunto.

6. A favore dei datori di lavoro del settore agricolo è concessa, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1988 e fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989, per ogni mensilità e fino alla dodicesima compresa, una riduzione sul contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, di L. 85.000 per ogni dipendente. Da tale riduzione sono esclusi i datori di lavoro del settore agricolo operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano sino a concorrenza dell'importo complessivo dei contributi di malattia e di maternità dovuti.

8. Le riduzioni di cui al presente articolo, nel caso di corresponsione di retribuzione per un numero di giornate inferiore al mese, sono diminuite di un ventiseiesimo del loro ammontare mensile per ogni giornata non retribuita e, nel caso di lavoro a tempo parziale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sono attribuite per ogni ora di attività in misura pari al quoziente che si ottiene dividendo l'importo delle predette riduzioni mensili per 156, entro il limite massimo dell'importo stesso. La predetta diminuzione non trova applicazione per i dipendenti con contratto

di lavoro a tempo parziale che prestino attività lavorativa per un numero di ore non inferiore a 78 ore mensili.

9. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano per i lavoratori - che:

- a) non siano stati denunciati agli istituti previdenziali;
- b) siano stati denunciati con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti ovvero con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'articolo 1, comma 1;
- c) siano stati retribuiti con retribuzioni inferiori a quelle previste dall'articolo 1, comma 1.

10. Le disposizioni di cui al comma 9 operano per una durata pari a tre volte i periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dal comma stesso.

11. Per le imprese operanti nei territori indicati nell'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni, e nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modifiche ed integrazioni, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e sulla base di un programma graduale di riallineamento alle retribuzioni di cui all'articolo 1, comma 1, da verificare semestralmente, può essere sospesa, anche temporaneamente, la condizione prevista dalla lettera c) del comma 9. Tale sospensione è disposta con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, nei limiti della spesa prevista dal presente decreto per la fiscalizzazione degli oneri sociali.

12. Con salvezza delle situazioni di cui al comma 11, per gli aspetti ivi disciplinati, le riduzioni di cui al presente articolo non spettano altresì, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai datori di lavoro che non diano comunicazione all'INPS del contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da essi applicato.

13. Le riduzioni di cui al presente articolo non spettano, sino al ripristino dei luoghi, ovvero al risarcimento a favore dello Stato, nel limite del danno accertato, per i lavoratori dipendenti delle aziende nei confronti dei cui titolari o rappresentanti legali, per fatti afferenti all'esercizio dell'impresa, siano accertate definitivamente violazioni di leggi a tutela dell'ambiente, commesse successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e che comportino danno ai sensi degli articoli 8 e 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349; ove le violazioni comportino rilevante danno ambientale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del Ministro dell'ambiente, può disporre la sospensione totale o parziale del beneficio in attesa della definitività dell'accertamento.

14. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° dicembre 1988 sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

15. Il versamento dei contributi e dei premi previdenziali relativi ai periodi di paga in corso dal 1° dicembre 1988 e successivi, effettuato in difformità dalle disposizioni del presente decreto, è conguagliato senza accessori di legge alla prima scadenza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque non oltre il 20 novembre 1989.

16. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in L. 3.738 miliardi per l'anno 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento.

17. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 7.

*(Differimento di termini per gli sgravi contributivi per il Mezzogiorno, per il completamento del piano straordinario per l'occupazione giovanile e per la presentazione delle domande per il sussidio di disoccupazione. Sospensione del versamento dei contributi per le imprese operanti nelle regioni colpite dal fenomeno dell'eutrofizzazione)*

1. Il termine di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1989. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 5.612 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 1.504 miliardi per il periodo 1992-2000, si provvede a carico dell'assegnazione di lire 30.000 miliardi all'uopo prevista dall'articolo 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate le modalità di rendicontazione da parte dell'INPS.

3. Fermo restando lo stanziamento di cui all'articolo 2 della legge 11 aprile 1986, n. 113, il termine per il completamento del piano straordinario per l'occupazione giovanile di cui all'articolo 1 della citata legge n. 113 del 1986 e successive modificazioni ed integrazioni, è differito al 31 dicembre 1989. Per ogni componente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della medesima legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un membro supplente.

4. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande per il sussidio di disoccupazione in agricoltura di cui al decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, deve considerarsi il 31 marzo.

5. In attesa della riforma della disciplina del trattamento previdenziale delle ostetriche il termine previsto per lo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche è prorogato al 31 dicembre 1989.

Fino a tale data il commissario straordinario dell'Ente stesso assume, oltre ai compiti ed alle attribuzioni del presidente del comitato direttivo, anche quelli del consiglio nazionale.

6. Per i dipendenti delle imprese che gestiscono le strutture ricettive previste dall'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per quelli dei pubblici esercizi, ivi comprese le imprese di esercizio delle sale cinematografiche, delle agenzie di viaggio e turismo, delle imprese esercenti il commercio all'ingrosso ed al dettaglio e per il settore della pesca, operanti nei comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo, situati entro 10 chilometri dalla costa, il versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali relativi ai periodi di paga in corso dal 1° luglio al 31 ottobre 1989 è sospeso. Il versamento dei contributi sospesi deve essere effettuato, con aggravio di interessi in misura pari al 5 per cento annuo, in rate bimestrali, uguali e consecutive non superiori a quattro, a decorrere dal mese di gennaio 1990.

6-bis. Le imprese artigiane, con sede nelle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali hanno versato i contributi previdenziali ed assistenziali previsti per le imprese artigiane, avendone i relativi requisiti secondo le leggi provinciali sull'artigianato, sono esonerate dal pagamento, per il periodo pregresso e fino al 30 giugno 1989, delle differenze tra la contribuzione prevista per le imprese artigiane e per quelle industriali. All'onere di 4 miliardi di lire per l'anno 1989 si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1989, utilizzando l'accantonamento «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio».

#### Articolo 8.

##### *(Assicurazione per gli apprendisti artigiani)*

1. Le regioni a statuto ordinario comunicano, entro il mese di agosto 1989, ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 16, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 stabiliscono anche il pagamento in cinque annualità costanti dei contributi per gli anni 1988 e precedenti, senza gravami di interessi ed oneri accessori per i contributi e la rateizzazione. Il limite massimo di dette annualità è fissato, per ogni regione e per ciascuno degli anni interessati alla rateizzazione, al 4 per cento della quota del fondo comune ad essa spettante, ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° febbraio 1989, n. 40, al netto delle somme di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, a carico delle singole regioni. In caso di insufficienza della rateizzazione rispetto ai contributi dovuti, il numero delle annualità è, con i suddetti criteri, automaticamente aumentato.

3. In mancanza della stipula delle convenzioni il Ministero del tesoro provvede ad accantonare, a valere sulle erogazioni spettanti alle regioni per gli anni 1989 e successivi, ai sensi dell'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, importi annuali corrispondenti a quelli dovuti in forza del comma 2. Le somme accantonate vengono calcolate sulla base dei crediti comunicati al Ministero del tesoro, entro il 20 settembre 1989, dal Ministero del lavoro e

della previdenza sociale e vengono corrisposte agli istituti assicuratori entro il termine di ogni esercizio.

4. Fino all'intervenuta stipula delle convenzioni, i contributi dovuti da ogni regione per gli anni 1989 e successivi verranno trattenuti sulle quote spettanti a titolo di ripartizione del fondo comune sulla base dei crediti annualmente comunicati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini della successiva erogazione a favore degli istituti assicuratori.

#### Articolo 9.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1, comma 2, 4, comma 14, 5 e 7, comma 6, valutato in lire 482 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 470 miliardi a decorrere dall'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 10.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alle dichiarazioni di voto finali.

GIUGNI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUGNI. Signor Presidente, non entro nel merito. Siamo al termine di una vicenda abbastanza avvilente e quanto il Gruppo socialista pensava lo ha espresso in occasione dell'approvazione dello stesso disegno di legge in stesura quasi identica alcuni mesi or sono. Siamo praticamente nella condizione di non poter apportare alcuna modifica perchè, per effetto della tardiva presentazione al Senato di questo disegno di legge di conversione, in sostanza il procedimento da bicamerale è diventato monocamerale.

Per questo non posso che esprimere il disappunto mio personale, del Gruppo e della Commissione di cui sono Presidente insieme con un invito particolarmente pressante nei confronti della Presidenza del Senato affinché prenda contatto con l'altro ramo del Parlamento perchè introduca nel suo Regolamento norme idonee ad accelerare l'esame e l'approvazione dei decreti-legge, così come abbiamo fatto noi, in modo che da parte di questo

ramo del Parlamento, qualora i provvedimenti giungano a ridosso della loro scadenza, venga presa in considerazione l'eventualità di non addivenire a delibere su di essi. In caso diverso le stesse Commissioni di merito ad un certo punto si troveranno nelle condizioni di non iscriverne all'ordine del giorno quello su cui è impossibile discutere ed emendare perchè di discussioni ed approvazioni di carattere meramente formale, come quella che abbiamo fatto questa mattina, ormai non possiamo che considerarci saturi, ritenendo che questo non sia il nostro compito.

Se si marcia verso una forma di monocameralismo, lo si metta apertamente sulla carta. Ci sono proposte, si discutono, ma per il momento siamo ancora in un regime di bicameralismo che va rispettato; tanto più che questa volta il bicameralismo si è trasformato in monocameralismo ed invece, il Governo, che è uno, ha manifestato due volontà; quindi abbiamo una forma bigovernativa con un parere del Ministro del tesoro che è diverso da quello espresso alla Camera una settimana prima.

Vorrei far notare al Ministro che è vero che il decreto-legge è stato emanato il 5 agosto e che non potevamo pretendere che la Camera la esaminasse nel mese di agosto, però lo ha preso in esame il 28 settembre, a 4 o 5 giorni dalla sua scadenza. A noi è stato assegnato ieri, lo abbiamo iscritto all'ordine del giorno questa mattina e ci troviamo quindi nella condizione di dover prendere una decisione forzata: approviamo l'emendamento sapendo che, a seguito di questa approvazione, il decreto stesso decadrà e lo ritroveremo in questi banchi tra un paio di mesi, anzi, io spero tra un mese, in modo da potervi apportare anche qualche modifica; tutti noi, credo, avremmo voluto introdurre qualche variazione. Alcune variazioni introdotte nella Camera dei deputati non convincono; un solo esempio: con questa facoltatività, concessa agli istituti previdenziali, di far uso delle esattorie, che hanno ragione a chiedere una tolleranza del 50 per cento, se gli istituti previdenziali hanno la mera facoltà e non l'obbligo di far uso delle esattorie molto probabilmente la norma decadrà nel vuoto.

Di questo, però, non è stato possibile parlare; di una sola cosa si è parlato in Commissione: se potevamo o non potevamo introdurre modifiche in relazione al parere della 5ª Commissione.

Giunti a questo punto, non posso che associarmi all'opinione del relatore, raccomandando l'approvazione dell'emendamento e del testo emendato, ben sapendo quali saranno le conseguenze.

Raccomando infine all'onorevole Ministro di tener conto del fatto che la scadenza, fissata ora per il 30 novembre, dovrà essere prorogata nel nuovo provvedimento ad un termine più ragionevole, altrimenti la norma avrebbe carattere esclusivamente retroattivo. *(Applausi dalla sinistra)*.

EMO CAPODILISTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EMO CAPODILISTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, il disegno di legge al nostro esame, che dovrebbe ora convertire in legge il decreto-legge n. 279 del 5 agosto 1989, modificato in Aula dalla Camera soltanto il 28 settembre scorso, rappresenta la reiterazione del decreto-legge 29 maggio 1989 ed è funzionalmente collegato alla manovra finanziaria varata dal Governo nell'autunno del 1988, rappresentando però, come è stato qui detto, il trentatreesimo decreto succedutosi in materia di

fiscalizzazione degli oneri sociali. Il precedente, approvato dalla Camera e convertito in legge, è stato – come è noto, ma si tratta di un fatto importante – rinviato all'esame del Parlamento dal Presidente della Repubblica per mancanza di copertura finanziaria e per una mancanza molto inferiore a quella che si sarebbe determinata mantenendo il testo trasmessoci dalla Camera dei deputati.

Occorre inoltre rilevare la differenza tra il primo decreto e l'ultima versione, quella del 26 gennaio 1988, con la forte diminuzione delle riduzioni degli oneri parafiscali, tramite la fiscalizzazione. Esso stabiliva, per esempio, in lire 108.500 la riduzione mensile per ogni dipendente delle imprese industriali, mentre il successivo decreto, quello del 28 marzo 1989 e le sue reiterazioni, pur facendo parte della stessa manovra finanziaria, fissa questa fiscalizzazione in lire 55.000, con una riduzione superiore al 49 per cento. Analoghe riduzioni sono previste per gli altri settori, onde poter reperire i 2.000 miliardi che si è ritenuto di dover rastrellare poichè mancavano nella manovra finanziaria generale. Una così drastica manovra di variazione rispetto a quanto inizialmente stabilito è solo parzialmente corretta dalla riduzione, dall'11,25 per cento previsto dal decreto del gennaio al 9,50 per cento a far data dal 1° gennaio 1989, della percentuale di cui all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, e dal 45 per cento al 40 per cento della quota contributiva di cui al primo periodo del predetto comma.

Questa modifica, oltre alle dolorose scelte imposte dalla manovra finanziaria, sembra coerente con la considerazione per cui, alla scadenza, prevista per il 1992, dell'attuazione del Mercato unico europeo, un'area importante di armonizzazione normativa riguarderà proprio il settore previdenziale ed il costo del lavoro. Alla fiscalizzazione degli oneri sociali, strumento non reperibile negli altri paesi, sarebbe pertanto probabilmente da preferire una graduale ma generale revisione della struttura esistente, riducendo l'onere delle contribuzioni previdenziali attraverso la sollecita presentazione da parte del Governo di un provvedimento legislativo in proposito che dia ordine al settore. Resta il fatto che la riduzione proposta viene generalmente avvertita dalle nostre imprese, che devono rapidamente adeguarsi ad una accresciuta competizione internazionale, come un pesante aggravio dei costi nel momento meno opportuno.

È stato fatto rilevare in Commissione che anche il reiterare di provvedimenti in questo settore con decreti-legge può avere una certa sua giustificazione, in quanto la fiscalizzazione degli oneri sociali dovrebbe essere precipuamente un provvedimento congiunturale che tenga conto delle situazioni che via via si determinano nell'economia del paese per aiutare i settori in maggior difficoltà. Tuttavia, da parte del nostro Gruppo, mentre si insiste per una rapida attuazione di questa importante revisione del sistema della fiscalizzazione, non si possono non far rilevare, come è stato detto, le difficoltà inerenti al ritardo con cui la Camera ha approvato il provvedimento e alla modifica che, elevando la tolleranza convenzionale dell'obbligo del non riscosso come riscosso dal 30 per cento (come previsto dal Governo) al 50 per cento dell'imposta di ogni rata, sembra non trovi copertura come del resto è stato sottolineato da parte della 5<sup>a</sup> Commissione.

Pertanto la Commissione lavoro si è trovata nelle condizioni di decidere delle due l'una: o approvare il testo come era, nel qual caso facendocelo rinviare, come già successo la precedente volta, con un messaggio del



Presidente della Repubblica per la mancanza di una copertura che era di molto inferiore a quella che si sarebbe ora venuta a determinare; oppure ripristinare il testo come era e come è stato fatto con l'emendamento proposto dal relatore, se sarà approvato l'intero testo del provvedimento. Il mio Gruppo ha preferito appoggiare questa linea perchè ci sembra molto più dignitosa per il Senato anche se ci troviamo in una situazione di imbarazzo grave per il modo in cui vengono esercitate le incombenze legislative tra le due Camere, per la difficoltà in cui costantemente ci troviamo di fare i salvatori della patria quando, invece, i provvedimenti che ci provengono dall'altro ramo del Parlamento dovrebbero poter avere un maggior tempo di esame e la possibilità di essere nuovamente rinviati per una seconda lettura alla Camera che ha legiferato per prima.

Pertanto, pur con questo stato d'animo e con questi sentimenti, riteniamo di fare il nostro dovere, anche se con quelle considerazioni di difficoltà che ho espresso mi pare largamente, votando a favore del provvedimento. (*Applausi dal centro*).

RIZ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* RIZ. Prendo la parola, onorevoli colleghi, solo per dire due cose. In primo luogo mi associo a quanto ha detto il presidente Giugni: è veramente deplorabile che la Camera abbia trasmesso solamente il 29 settembre di quest'anno questo decreto di fiscalizzazione degli oneri sociali che scade il 6 ottobre. Il fatto che il provvedimento sia stato trasmesso così tardi è tanto più grave in quanto si sapeva da tempo che la Camera sarebbe stata chiusa in questa settimana e che quindi non sarebbe stato consentito al Senato emendare quella parte del decreto che sembrerebbe non avere copertura.

La seconda ragione per la quale prendo la parola si riferisce ad una preghiera rivolta al signor Ministro. Io esprimo a lei, signor Ministro, e al Governo la mia soddisfazione per aver favorito l'inserimento all'articolo 7 del n. 6-bis che rende giustizia sostanziale a quelle imprese artigiane che hanno agito secondo la legge e che si trovano ora in difficoltà dopo la nota sentenza della Corte costituzionale. La mia richiesta è che, signor Ministro, qualora si dovesse reiterare il decreto, esso sia presentato nel testo approvato dalla Camera.

ANTONIAZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIAZZI. Signor Presidente, vorrei riconfermare il voto contrario del Gruppo comunista a questo provvedimento con le motivazioni che ho avuto occasione di illustrare durante l'intervento in discussione generale. Quindi non riprendo quelle argomentazioni e quelle motivazioni perchè molti colleghi le hanno già sentite e risultano agli atti. Voglio chiedere semplicemente all'onorevole Ministro del lavoro che, sulla base degli impegni che qui ha espresso, in sede di reiterazione del decreto quegli impegni siano effettivamente rispettati; mi riferisco alla parte che riguarda gli interventi per le imprese della zona dell'Adriatico, mi riferisco al rapporto

con le regioni. Saremo qui a verificare, discuteremo, vedremo se questi tipi di impegni saranno rispettati e saremo i primi ad esserne soddisfatti. Per il resto non abbiamo motivazioni concrete per cambiare il nostro orientamento e quindi voteremo contro questo provvedimento.

FLORINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORINO. Signor Presidente, in precedenza, nella discussione generale, avevo già manifestato che il Gruppo del Movimento sociale avrebbe votato a favore di questo provvedimento, in difformità dal voto contrario dell'altra volta, perchè riteniamo che questo provvedimento colleghi tutta la materia a provvedimenti di ordine sociale e riguardi soprattutto il problema turistico delle regioni che hanno subito la crisi della mucillagine, delle alghe e dell'eutrofizzazione delle acque.

Per questo, senza dilungarmi sui problemi e sulle controversie nate su questo decreto, il Gruppo del Movimento sociale voterà a favore.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, prima di procedere alla votazione finale del disegno di legge sulla fiscalizzazione degli oneri sociali, ricordo che sono state accantonate le votazioni finali sui due disegni di legge di delega precedentemente esaminati: quello per le dogane (n. 1766) e quello per le direttive comunitarie in materia societaria (n. 1519).

Faccio presente che, dopo queste tre votazioni, ve ne saranno altre quattro, a scrutinio segreto, sulle domande di autorizzazioni a procedere iscritte all'ordine del giorno.

Complessivamente, quindi, sette votazioni con procedimento elettronico.

Nel raccomandare agli onorevoli senatori di restare in Aula, ricordo che, tra una votazione e l'altra, dovrà essere attesa una pausa tecnica, di circa tre minuti.

### **Votazione finale e approvazione del disegno di legge n. 1766**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale del disegno di legge n. 1766 che, ai sensi dell'articolo 120, terzo comma, del Regolamento, avverrà a scrutinio simultaneo palese mediante procedimento elettronico.

### **Votazione nominale con scrutinio simultaneo**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1766 nel suo complesso.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

(Segue la votazione).

*Votano sì i senatori:*

Abis, Acone, Agnelli Arduino, Alberici, Aliverti, Amabile, Andò, Andreatta, Andreini, Angeloni, Antoniazzi, Arfè, Azzaretti,

Baiardi, Battello, Bausi, Benassi, Beorchia, Berlanda, Bernardi, Bertoldi, Bisso, Bochicchio Schelotto, Boffa, Bollini, Bompiani, Bono Parrino, Bonora, Brina, Busseti,

Cabras, Callari Galli, Cannata, Cappelli, Carta, Casadei Lucchi, Cavazzuti, Ceccatelli, Chiesura, Chimenti, Cisbani, Citaristi, Coletta, Colombo, Condorelli, Consoli, Correnti, Cortese, Covi, Coviello, Crocetta, Cuminetti, Cutrera,

De Giuseppe, De Vito, Di Lembo, Di Stefano, Donat-Cattin, Donato, Elia, Emo Capodilista,

Fabbri, Fabris, Falcucci, Fanfani, Fassino, Favilla, Ferraguti, Ferrari-Agradi, Filetti, Fioret, Fiori, Florino, Fogu, Fontana Elio, Fontana Giovanni Angelo, Forte, Franchi,

Galeotti, Gallo, Gambino, Garofalo, Genovese, Giacchè, Giacometti, Giacobuzzo, Gianotti, Giugni, Giustinelli, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Greco, Guizzi, Guzzetti,

Ianniello, Iannone, Imposimato, Innamorato,

Lama, Lauria, Leonardi, Libertini, Lipari, Lombardi, Longo, Lops, Lotti,

Macis, Maffioletti, Mancina, Manzini, Margheri, Margheriti, Marinucci, Mariani, Mariotti, Marniga, Mazzola, Melotto, Meraviglia, Meriggi, Mesoraca, Micolini, Misserville, Montresori, Moro, Muratore,

Natali, Nebbia, Nepi, Neri, Nespolo, Nieddu, Nocchi,

Orlando,

Pagani, Parisi, Pasquino, Pavan, Pecchioli, Perina, Perricone, Perugini, Petrara, Picano, Pierri, Pinna, Pinto, Pizzo, Pizzol, Poli, Pollice, Pollini, Pontone, Postal, Pulli,

Rezzonico, Riva, Riz, Rosati, Ruffino,

Salerno, Salvato, Sanesi, Santalco, Santini, Saporito, Sartori, Scardaoni, Scivoletto, Senesi, Serri, Signorelli, Signori, Spetič, Spitella, Sposetti,

Tagliamonte, Tani, Tedesco Tatò, Tornati, Tossi Brutti, Toth, Triglia, Tripodi,

Ulianich,

Ventre, Venturi, Vercesi, Vesentini, Vetere, Vettori, Vignola, Visca, Visconti,

Zangara, Zito, Zuffa.

*Sono in congedo i senatori:*

Achilli, Acquarone, Boato, Boggio, Bozzello Verole, Butini, Cassola, Cattanei, Coco, De Cinque, De Rosa, Diana, Evangelisti, Manieri, Meoli, Rigo, Taviani, Vitalone, Zaccagnini, Zecchino.

*Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:*

Calvi, Chiaromonte, Giagu Demartini, Mezzapesa, Pieralli, Rubner.

**Risultato di votazione**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1766 nel suo complesso.

Senatori votanti .....	200
Maggioranza .....	101
Favorevoli .....	200

**Il Senato approva.**

*(Applausi dal centro).*

**Votazione finale e approvazione,  
con modificazioni, del disegno di legge n. 1519**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale del disegno di legge n. 1519 che, ai sensi dell'articolo 120, terzo comma, del Regolamento, avverrà a scrutinio simultaneo palese mediante procedimento elettronico.

**Votazione nominale con scrutinio simultaneo**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1519 nel suo complesso.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

*(Segue la votazione).*

*Votano sì i senatori:*

Abis, Acone, Agnelli Arduino, Alberici, Aliverti, Amabile, Andreatta, Andreini, Angeloni, Antoniazzi, Arfè, Azzaretti,

Baiardi, Battello, Bausi, Benassi, Beorchia, Berlanda, Bernardi, Bertoldi, Bisso, Bochicchio Schelotto, Boffa, Boldrini, Bollini, Bompiani, Bono Parrino, Bonora, Brina, Busseti,

Cabras, Callari Galli, Cannata, Cappelli, Carta, Casadei Lucchi, Cavazzuti, Ceccatelli, Chiesura, Chimenti, Cisbani, Citaristi, Coletta, Colombo, Condo-relli, Consoli, Correnti, Cortese, Covello, Covi, Coviello, Crocetta, Cuminetti, Cutrera,

De Giuseppe, De Vito, Di Lembo, Di Stefano, Donat-Cattin, Donato,

Elia, Emo Capodilista,

Fabbri, Fabris, Falcucci, Fanfani, Fassino, Favilla, Ferraguti, Ferrari-Aggradi, Filetti, Fioret, Florino, Fogu, Fontana Elio, Fontana Giovanni Angelo, Forte, Franchi,

Gallo, Gambino, Garofalo, Genovese, Giacchè, Giacometti, Giacobuzzo, Gianotti, Giugni, Giustinelli, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Greco, Guizzi, Guzzetti,

Ianniello, Iannone,  
Lama, Lauria, Leonardi, Libertini, Lipari, Lombardi, Longo, Lops,  
Lotti,  
Macis, Maffioletti, Mancia, Manzini, Margheri, Margheriti, Marinucci  
Mariani, Mariotti, Marniga, Mazzola, Melotto, Meraviglia, Meriggi, Mesoraca,  
Micolini, Misserville, Montresori, Moro, Muratore,  
Natali, Nebbia, Nepi, Neri, Nespolo, Nocchi,  
Orlando,  
Parisi, Pavan, Pecchioli, Perina, Perricone, Perugini, Petrarra, Picano,  
Pierrri, Pinna, Pinto, Pizzo, Pizzol, Poli, Pollice, Pollini, Pontone, Postal,  
Pulli,  
Rezzonico, Riva, Riz, Rosati, Ruffino,  
Salerno, Salvato, Sanesi, Santalco, Santini, Saporito, Sartori, Scardaoni,  
Scivoletto, Senesi, Serri, Signorelli, Signori, Spetič, Spitella, Sposetti,  
Tagliamonte, Tani, Tedesco Tatò, Tornati, Toth, Triglia, Tripodi,  
Ulianich,  
Ventre, Venturi, Vercesi, Vesentini, Vetere, Vettori, Vignola, Visca,  
Visconti,  
Zangara, Zito, Zuffa.

*Votano no i senatori:*

Innamorato,  
Pasquino.

*Sono in congedo i senatori:*

Achilli, Acquarone, Boato, Boggio, Bozzello Verole, Butini, Cassola,  
Cattanei, Coco, De Cinque, De Rosa, Diana, Evangelisti, Manieri, Meoli, Rigo,  
Taviani, Vitalone, Zaccagnini, Zecchino.

*Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:*

Calvi, Chiaromonte, Giagu Demartini, Mezzapesa, Pieralli, Rubner.

### Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1519 nel suo complesso.

Senatori votanti .....	194
Maggioranza .....	98
Favorevoli .....	192
Contrari .....	2

**Il Senato approva.**

**Votazione finale e approvazione,  
con modificazioni, del disegno di legge n. 1889**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale del disegno di legge n. 1889 che, ai sensi dell'articolo 120, terzo comma, del Regolamento, avverrà a scrutinio simultaneo palese mediante procedimento elettronico.

**Votazione nominale con scrutinio simultaneo**

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1889 composto del solo articolo 1, nel testo emendato.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

*(Segue la votazione).*

*Votano sì i senatori:*

Abis, Acone, Agnelli Arduino, Aliverti, Amabile, Andò, Andreatta, Angeloni, Azzaretti,  
Bausi, Beorchia, Berlanda, Bernardi, Bompiani, Bono Parrino, Bonora, Busseti,  
Cabras, Cappelli, Carta, Ceccatelli, Chimenti, Citaristi, Coletta, Colombo, Condorelli, Cortese, Covello, Covi, Coviello, Cuminetti, Cutrera,  
De Giuseppe, De Vito, Di Lembo, Di Stefano, Donat-Cattin, Donato, Elia, Emo Capodilista,  
Fabbri, Fabris, Falcucci, Fanfani, Fassino, Favilla, Ferrari-Aggradi, Filetti, Fioret, Florino, Fogu, Fontana Elio, Fontana Giovanni Angelo, Forte,  
Gallo, Genovese, Giacometti, Giacobuzzo, Giugni, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Guizzi, Guzzetti,  
Ianniello, Innamorato,  
Lauria, Leonardi, Lipari, Lombardi,  
Mancia, Manzini, Marinucci Mariani, Mariotti, Marniga, Mazzola, Melotto, Meraviglia, Micolini, Misserville, Montresori, Moro, Muratore,  
Natali, Nepi, Neri, Nieddu,  
Orlando,  
Pagani, Parisi, Pavan, Perina, Perricone, Perugini, Picano, Pierri, Pinto, Pizzo, Pizzol, Poli, Pontone, Postal, Pulli,  
Rezzonico, Riz, Rosati, Ruffino,  
Salerno, Sanesi, Santalco, Santini, Saporito, Sartori, Signorelli, Signori, Spitella,  
Tagliamonte, Tani, Toth, Triglia,  
Ventre, Venturi, Vercesi, Vettori, Visca,  
Zangara, Zito.

*Votano no i senatori:*

Alberici, Andreini, Antoniazzi,  
Baiardi, Battello, Benassi, Bisso, Bochicchio Schelotto, Boffa, Boldrini, Bollini, Brina,

Callari Galli, Cannata, Casadei Lucchi, Cavazzuti, Chiesura, Cisbani, Consoli, Correnti, Crocetta, Ferraguti, Franchi, Galeotti, Gambino, Garofalo, Giacchè, Gianotti, Giustinelli, Greco, Iannone, Imposimato, Lama, Libertini, Longo, Lops, Lotti, Macis, Maffioletti, Margheri, Margheriti, Meriggi, Mesoraca, Nebbia, Nespolo, Nocchi, Pasquino, Pecchioli, Petrarra, Pinna, Pollice, Pollini, Riva, Salvato, Scardaoni, Scivoletto, Senesi, Serri, Spadaccia, Spetič, Sposetti, Tedesco Tatò, Tornati, Tripodi, Ulianich, Vesentini, Vetere, Vignola, Visconti, Zuffa.

*Sono in congedo i senatori:*

Achilli, Acquarone, Boato, Boggio, Bozzello Verole, Butini, Cassola, Cattanei, Coco, De Cinque, De Rosa, Diana, Evangelisti, Manieri, Meoli, Rigo, Taviani, Vitalone, Zaccagnini, Zecchino.

*Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:*

Calvi, Chiaromonte, Giagu Demartini, Mezzapesa, Pieralli, Rubner.

### **Risultato di votazione**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1889, composto del solo articolo 1, nel testo emendato.

Senatori votanti .....	198
Maggioranza .....	100
Favorevoli .....	128
Contrari .....	70

**Il Senato approva.**

### **Deliberazioni su domande di autorizzazione a procedere in giudizio**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

Su tutte le domande la relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è stata pubblicata e distribuita.

Avverto che in applicazione di quanto disposto dal nuovo testo dell'articolo 113, terzo comma, del Regolamento, la votazione sulle proposte della Giunta avrà luogo a scrutinio segreto.

La prima domanda è quella avanzata nei confronti del senatore Di Stefano, per i reati di cui agli articoli 25, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e agli articoli 635, 674 e 734 del

codice penale (violazione di norme sullo smaltimento dei rifiuti, danneggiamento, getto pericoloso, distruzione o deturpamento di bellezze naturali) (*Doc. IV, n. 64*).

Ricordo che la Giunta ha proposto di negare l'autorizzazione a procedere in giudizio.

Poichè nessuno intende intervenire, do la parola al relatore.

FILETTI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

### Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico della proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Di Stefano.

(*Segue la votazione*).

*Prendono parte alla votazione i senatori:*

Abis, Acone, Agnelli Arduino, Alberici, Aliverti, Amabile, Andò, Andreatta, Andreini, Angeloni, Antoniazzi, Arfè, Azzaretti,

Baiardi, Battello, Bausi, Benassi, Beorchia, Bernardi, Bertoldi, Bochichio Schelotto, Boffa, Boldrini, Bollini, Bompiani, Bono Parrino, Bonora, Brina, Busseti,

Cabras, Callari Galli, Cannata, Cappelli, Carta, Casadei Lucchi, Ceccatelli, Chiesa, Chimenti, Citaristi, Coletta, Colombo, Condorelli, Consoli, Correnti, Cortese, Covello, Covi, Coviello, Crocetta, Cuminetti, Cutrera,

De Giuseppe, De Vito, Di Lembo, Di Stefano, Donat-Cattin, Donato, Elia, Emo Capodilista,

Fabbri, Fabris, Falcucci, Fanfani, Fassino, Favilla, Ferraguti, Ferrari-Gradi, Filetti, Fioret, Fiori, Florino, Fogu, Fontana Elio, Fontana Giovanni Angelo, Forte, Franchi,

Gallo, Gambino, Garofalo, Genovese, Giacchè, Giacometti, Giacobuzzo, Gianotti, Giugni, Giustinelli, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Greco, Guizzi,

Ianniello, Iannone, Imposimato, Innamorato,

Lama, Lauria, Leonardi, Libertini, Lipari, Lombardi, Longo, Lops, Lotti,

Macis, Maffioletti, Mancina, Manzini, Margheri, Margheriti, Marinucci, Mariani, Mariotti, Marniga, Mazzola, Melotto, Meriggi, Mesoraca, Micolini, Misserville, Montresori, Moro, Muratore,

Natali, Nebbia, Nepi, Neri, Nespolo, Nieddu, Nocchi,

Orlando,

Pagani, Parisi, Pasquino, Pavan, Pecchioli, Perina, Perricone, Perugini, Petrarra, Petronio, Picano, Pierri, Pinna, Pinto, Pizzo, Pizzol, Poli, Pollice, Pollini, Postal, Pulli,

Rezzonico, Riva, Rosati, Ruffino,

Salerno, Salvato, Sanesi, Santalco, Santini, Saporito, Sartori, Scardaoni, Scivoletto, Senesi, Serri, Signorelli, Signori, Spadaccia, Spetič, Spitella, Sposetti,



Tagliamonte, Tani, Tedesco Tatò, Tornati, Toth, Triglia, Tripodi,  
Ulianich,  
Ventre, Venturi, Vercesi, Vesentini, Vetere, Vettori, Vignola, Visca,  
Visconti,  
Zangara, Zito, Zuffa.

*Sono in congedo i senatori:*

Achilli, Acquarone, Boato, Boggio, Bozzello Verole, Butini, Cassola,  
Cattanei, Coco, De Cinque, De Rosa, Diana, Evangelisti, Manieri, Meoli, Rigo,  
Taviani, Vitalone, Zaccagnini, Zecchino.

*Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:*

Calvi, Chiaromonte, Giagu Demartini, Mezzapesa, Pieralli, Rubner.

### **Risultato di votazione**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico della proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Di Stefano (*Doc. IV, n. 64*):

Senatori votanti .....	193
Maggioranza .....	97
Favorevoli .....	117
Contrari .....	71
Astenuti .....	5

**Il Senato approva.**

### **Ripresa della discussione**

PRESIDENTE. Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti del signor Aldo Cervoni per il reato di cui all'articolo 290 del codice penale (vilipendio delle Assemblee legislative) (*Doc. IV, n. 66*).

Poichè nessuno intende intervenire, ha facoltà di parlare il relatore.

BUSSETI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

### **Votazione a scrutinio segreto**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico della proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il signor Aldo Cervoni.

*(Segue la votazione).*

*Prendono parte alla votazione i senatori:*

Abis, Acone, Agnelli Arduino, Alberici, Aliverti, Amabile, Andò, Andreatta, Andreini, Angeloni, Antoniazzi, Arfè, Azzaretti,

Baiardi, Battello, Bausi, Benassi, Beorchia, Bernardi, Bertoldi, Bisso, Bochicchio Schelotto, Boffa, Boldrini, Bollini, Bompiani, Bono Parrino, Bonora, Brina, Busseti,

Cabras, Callari Galli, Cannata, Cappelli, Carta, Casadei Lucchi, Cavazzuti, Ceccatelli, Chiesura, Chimenti, Cisbani, Citaristi, Coletta, Colombo, Condorelli, Consoli, Correnti, Cortese, Covello, Covi, Coviello, Crocetta, Cuminetti, Cutrera,

De Giuseppe, De Vito, Di Lembo, Di Stefano, Donat-Cattin, Donato, Elia, Emo Capodilista,

Fabbri, Fabris, Falcucci, Fanfani, Fassino, Favilla, Ferraguti, Ferrari-Aggradi, Filetti, Fioret, Fiori, Florino, Fogu, Fontana Elio, Fontana Giovanni Angelo, Forte, Franchi,

Gallo, Gambino, Garofalo, Genovese, Giacchè, Giacometti, Giacobuzzo, Gianotti, Giugni, Giustinelli, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Greco, Guizzi,

Ianniello, Iannone, Imposimato, Innamorato,

Lama, Lauria, Leonardi, Libertini, Lipari, Lombardi, Lops, Lotti,

Macis, Maffioletti, Mancina, Manzini, Margheri, Margheriti, Marinucci Mariani, Mariotti, Marniga, Mazzola, Melotto, Meriggi, Mesoraca, Micolini, Misserville, Montresori, Moro, Muratore,

Natali, Nebbia, Nepi, Neri, Nespolo, Nieddu, Nocchi,

Pagani, Parisi, Pasquino, Pavan, Pecchioli, Perina, Perricone, Perugini, Petrarca, Petronio, Picano, Pierri, Pinna, Pinto, Pizzo, Pizzol, Poli, Pollice, Pollini, Postal, Pulli,

Rezzonico, Riva, Rosati, Ruffino,

Salerno, Salvato, Sanesi, Santini, Saporito, Sartori, Scardaoni, Scivoletto, Senesi, Serri, Signorelli, Signori, Spadaccia, Spetič, Spitella, Sposetti, Tagliamonte, Tani, Tedesco Tatò, Tornati, Toth, Triglia, Tripodi, Ulianich,

Ventre, Vercesi, Vesentini, Vetere, Vettori, Vignola, Visca,

Zangara, Zito, Zuffa.

*Sono in congedo i senatori:*

Achilli, Acquarone, Boato, Boggio, Bozzello Verole, Butini, Cassola, Cattanei, Coco, De Cinque, De Rosa, Diana, Evangelisti, Manieri, Meoli, Rigo, Taviani, Vitalone, Zaccagnini, Zecchino.

*Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:*

Calvi, Chiaromonte, Giagu Demartini, Mezzapesa, Pieralli, Rubner.

**Risultato di votazione**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico della proposta della Giunta di non

concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il signor Aldo Cervoni (*Doc. IV, n. 66*):

Senatori votanti .....	192
Maggioranza .....	97
Favorevoli .....	169
Contrari .....	19
Astenuti .....	4

**Il Senato approva.**

### Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti del senatore Salerno per i reati di cui all'articolo 81 del codice penale e agli articoli 1, ultimo comma, e 2, ultimo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 (omessa tenuta di scritture contabili; omesso versamento delle ritenute d'acconto) (*Doc. IV, n. 67*).

Ha facoltà di parlare il relatore. Ricordo che la Giunta a maggioranza propone di non concedere l'autorizzazione a procedere.

FILETTI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

CORRENTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORRENTI. Signor Presidente, riteniamo di non poter condividere la relazione che indica che non si proceda a carico del collega senatore Salerno per i motivi che succintamente riassumo. La Giunta per sua regola fondamentale non deve esaminare il merito di una questione processuale che riguarda un componente del Senato. Non entra nel merito perchè questo è compito istituzionalmente deputato al giudice. La questione che ci interessa, alla quale non è il caso di dare dimensioni eccezionali, riguarda moltissimi cittadini italiani fatti oggetto di procedimento penale per aver omesso di versare l'imposta della quale erano sostituti agli effetti del versamento, in pratica la ritenuta d'acconto. Vi sono migliaia di processi del genere ed uno di questi riguarda un componente del Senato nella sua veste di presidente e legale rappresentante di una società per azioni. Parrebbe che vi sia stata una delega a qualcuno di tali compiti, ma l'accertamento che altri doveva svolgere queste mansioni e che questa persona abbia accettato l'incarico e che abbia potuto in concreto svolgere tali mansioni è accertamento che la Giunta e l'Assemblea del Senato non possono compiere in quanto compete al giudice.

Per tali ragioni non si vede proprio come si possa denegare l'autorizzazione assumendo una manifesta infondatezza che allo stato non risulta da alcun atto o documento.

MAZZOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZOLA. Signor Presidente, voglio solo precisare all'Assemblea che la ragione per la quale la Giunta, sia pure a maggioranza, ha deliberato con concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Salerno risiede innanzitutto nel fatto che già in sede istruttoria il procuratore della Repubblica competente aveva proposto l'archiviazione, mentre il caso è stato poi riaperto dal giudice istruttore, e in secondo luogo nel fatto che si tratta della società per azioni Matera Football Club...

SPADACCIA. Perché, non deve pagare l'IVA?

MAZZOLA. ...nella cui struttura societaria era prevista la figura dell'amministratore delegato cui erano conferite queste funzioni. Per tali ragioni il procuratore della Repubblica, come detto, aveva già archiviato il caso e pertanto il fatto che un altro magistrato, stante questa situazione, abbia riaperto il procedimento evidenzia un *fumus persecutionis* nei confronti del senatore Salerno. Per questi motivi la Commissione a maggioranza ha proposto di non concedere l'autorizzazione a procedere. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

#### Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico della proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Salerno.

(Segue la votazione).

Prendono parte alla votazione i senatori:

Abis, Acone, Agnelli Arduino, Alberici, Aliverti, Amabile, Andò, Andreatta, Andreini, Angeloni, Antoniazzi, Arfè, Azzaretti,

Baiardi, Battello, Bausi, Benassi, Beorchia, Bernardi, Bertoldi, Bisso, Bochicchio Schelotto, Boffa, Boldrini, Bollini, Bompiani, Bono Parrino, Bonora, Brina, Busseti,

Cabras, Callari Galli, Cannata, Cappelli, Carta, Casadei Lucchi, Cavazzuti, Ceccatelli, Chiesura, Chimenti, Citaristi, Coletta, Colombo, Condorelli, Consoli, Correnti, Cortese, Covello, Covi, Coviello, Crocetta, Cuminetti, Cutrera,

De Giuseppe, De Vito, Di Lembo, Di Stefano, Donat-Cattin, Donato, Elia, Emo Capodilista,

Fabbri, Fabris, Falcucci, Fassino, Favilla, Ferraguti, Ferrari-Aggradi, Filetti, Fioret, Florino, Fogu, Fontana Elio, Fontana Giovanni Angelo, Forte, Franchi,

Galeotti, Gallo, Gambino, Garofalo, Genovese, Giacchè, Giacometti, Giacobuzzo, Gianotti, Giugni, Giustinelli, Golfari, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Greco, Guizzi,

Ianniello, Iannone, Imposimato, Innamorato,

Lama, Lauria, Leonardi, Libertini, Lipari, Lombardi, Longo, Lops, Lotti,

Macis, Maffioletti, Mancina, Manzini, Margheri, Margheriti, Marinucci  
Mariani, Mariotti, Marniga, Mazzola, Melotto, Meriggi, Mesoraca, Micolini,  
Montresori, Moro, Muratore,  
Natali, Nebbia, Nepi, Neri, Nespolo, Nieddu, Nocchi,  
Pagani, Parisi, Pasquino, Pavan, Pecchioli, Perina, Perricone, Perugini,  
Petrara, Petronio, Picano, Pierri, Pinna, Pinto, Pizzo, Pizzol, Poli, Pollice,  
Pollini, Postal, Pulli,  
Rezzonico, Riva, Rosati, Ruffino,  
Salerno, Salvato, Sanesi, Santalco, Santini, Saporito, Sartori, Scardaoni,  
Scivoletto, Senesi, Serri, Signorelli, Signori, Spadaccia, Spetič, Spitella,  
Sposetti,  
Tagliamonte, Tani, Tedesco Tatò, Tornati, Toth, Triglia, Tripodi,  
Ulianich,  
Ventre, Venturi, Vercesi, Vesentini, Vetere, Vettori, Vignola, Visca,  
Visconti,  
Zangara, Zito, Zuffa.

*Sono in congedo i senatori:*

Achilli, Acquarone, Boato, Boggio, Bozzello Verole, Butini, Cassola,  
Cattanei, Coco, De Cinque, De Rosa, Diana, Evangelisti, Manieri, Meoli, Rigo,  
Taviani, Vitalone, Zaccagnini, Zecchino.

*Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:*

Calvi, Chiaromonte, Giagu Demartini, Mezzapesa, Pieralli, Rubner.

### Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico della proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Salerno (*Doc. IV, n. 67*).

Senatori votanti .....	192
Maggioranza .....	97
Favorevoli .....	119
Contrari .....	70
Astenuti .....	3

**Il Senato approva.**

### Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo infine all'esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti del senatore Pisanò, per il reato di cui agli articoli 57 e 595, commi primo e terzo, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa) (*Doc. IV, n. 68*).

Poichè nessuno domanda di parlare ed il relatore non intende intervenire, passiamo alla votazione.

**Votazione a scrutinio segreto**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico della proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Pisanò.

*(Segue la votazione)*

*Prendono parte alla votazione i senatori:*

Abis, Acone, Agnelli Arduino, Alberici, Aliverti, Amabile, Andò, Andreatta, Andreini, Angeloni, Antoniazzi, Arfè, Azzaretti,

Baiardi, Battello, Benassi, Beorchia, Bernardi, Bertoldi, Bisso, Boichichio Schelotto, Boffa, Boldrini, Bollini, Bompiani, Bono Parrino, Bonora, Brina, Busseti,

Cabras, Callari Galli, Cannata, Carta, Casadei Lucchi, Cavazzuti, Ceccatelli, Chiesura, Chimenti, Cisbani, Citaristi, Coletta, Colombo, Condorelli, Correnti, Cortese, Covelto, Covi, Coviello, Cuminetti, Cutrera,

De Giuseppe, De Vito, Di Lembo, Di Stefano, Donat-Cattin, Donato, Elia, Emo Capodilista,

Fabbri, Fabris, Falcucci, Fassino, Favilla, Ferraguti, Ferrari-Aggradi, Filetti, Fioret, Florino, Fogu, Fontana Elio, Fontana Giovanni Angelo, Forte,

Galeotti, Gallo, Gambino, Garofalo, Genovese, Giacchè, Giacometti, Giacobuzzo, Gianotti, Giugni, Giustinelli, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani, Greco, Guizzi, Guzzetti,

Iannone, Imposimato, Innamorato,

Lama, Lauria, Leonardi, Libertini, Lipari, Lombardi, Lops, Lotti,

Macis, Mancina, Manzini, Margheri, Margheriti, Marinucci Mariani, Mariotti, Marniga, Mazzola, Melotto, Mesoraca, Micolini, Montresori, Moro, Muratore,

Natali, Nebbia, Nepi, Neri, Nespolo, Nieddu, Nocchi,

Pagani, Parisi, Pasquino, Pavan, Pecchioli, Perina, Perricone, Petrarra, Petronio, Picano, Pierri, Pinna, Pinto, Pizzo, Pizzol, Poli, Pollice, Pollini, Postal, Pulli,

Rezzonico, Riva, Rosati, Ruffino,

Salerno, Salvato, Sanesi, Santalco, Santini, Saporito, Scardaoni, Scivoletto, Senesi, Serri, Signorelli, Signori, Spadaccia, Spetič, Spitella, Sposetti,

Tagliamonte, Tani, Tedesco Tatò, Tornati, Toth, Triglia, Tripodi,

Ulianich,

Ventre, Venturi, Vercesi, Vesentini, Vetere, Vettori, Vignola, Visca, Visconti,

Zangara, Zito, Zuffa.

*Sono in congedo i senatori:*

Achilli, Acquarone, Boato, Boggio, Bozzello Verole, Butini, Cassola, Cattanei, Coco, De Cinque, De Rosa, Diana, Evangelisti, Manieri, Meoli, Rigo, Taviani, Vitalone, Zaccagnini, Zecchino.

*Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:*

Calvi, Chiaromonte, Giagu Demartini, Mezzapesa, Pieralli, Rubner.

### Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto mediante procedimento elettronico della proposta della Giunta di non concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Pisanò (Doc. IV, n. 68).

Senatori votanti .....	182
Maggioranza .....	92
Favorevoli .....	133
Contrari .....	40
Astenuti .....	9

**Il Senato approva.**

### Mozioni ed interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle mozioni e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

ULIANICH, *segretario*, dà annunzio della mozione e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

### Ordine del giorno per la seduta di giovedì 5 ottobre 1989

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica, domani giovedì 5 ottobre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

#### I. Discussione dei disegni di legge:

1. Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza e delega per il riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi (868).
2. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra gli Stati membri delle Comunità europee relativa all'applicazione del principio *ne bis in idem*, firmata a Bruxelles il 25 maggio 1987 (1469) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
3. Ratifica ed esecuzione del Protocollo all'Accordo tra gli Stati membri della CECA e la Turchia relativo ai prodotti di competenza della CECA a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità, firmato a Bruxelles il 20 aprile 1988 (1499).
4. Ratifica ed esecuzione del Protocollo allegato all'Accordo che crea un'associazione tra la CEE e la Turchia, a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità, firmato a Bruxelles il 20 aprile 1988 (1500).

5. Ratifica ed esecuzione del Protocollo all'Accordo tra gli Stati membri della CECA ed il Regno hascemita di Giordania a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità, firmato a Bruxelles il 9 luglio 1987 (1501).

6. Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984 (1558) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo, firmato a Pechino il 31 ottobre 1986 (1559) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

8. Ratifica ed esecuzione del protocollo, firmato a Vienna il 25 novembre 1987, che integra la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con protocollo aggiuntivo, firmati a Vienna il 29 giugno 1981 (1562) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4 del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1990) (1892).

La seduta è tolta (ore 20,15).



Allegato alla seduta n. 291**Disegni di legge, annunzio di presentazione**

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

CAPPUZZO, GIACOMETTI, CATTANEI, DI STEFANO, DONATO, EVANGELISTI, GENOVESE, IANNI, PARISI, POLI, PULLI e VETTORI. - «Attribuzione della promozione a sottotenente a titolo onorifico in favore degli ex sergenti allievi ufficiali di complemento del secondo conflitto mondiale» (1900).

**Disegni di legge, assegnazione**

Il seguente disegno di legge è stato deferito

- in sede referente:

*alla 3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):*

«Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgaria relativo alla reciproca promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 5 dicembre 1988» (1876), previ pareri della 1<sup>a</sup>, della 2<sup>a</sup>, della 5<sup>a</sup>, della 6<sup>a</sup> e della 10<sup>a</sup> Commissione.

**Governo, trasmissione di documenti**

In data 3 ottobre 1989 sono stati fatti pervenire al Senato il quadro riassuntivo delle leggi di spesa a carattere pluriennale e le relazioni delle amministrazioni interessate sulle leggi pluriennali di spesa (*Doc. XIII, n. 3-bis*).

Detto documento - allegato, ai sensi dell'articolo 15 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 362, alla relazione previsionale e programmatica per il 1990 (*Doc. XIII, n. 3*), già trasmessa in data 30 settembre 1989 dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro del tesoro - sarà inviato alla 5<sup>a</sup> Commissione permanente.

Il Ministro del tesoro, con lettera in data 2 ottobre 1989, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362, la relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico per l'anno 1989 e situazione di cassa al 30 giugno 1989 (*Doc. XXXV, n. 9*).

Detto documento sarà deferito alle Commissioni permanenti 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup>.

### Mozioni

PETRARA, LOPS, IANNONE, MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, CASCIA, SCIVOLETTO, TRIPODI. – Il Senato,

di fronte alla gravissima crisi che si è abbattuta in molti comuni della provincia di Bari (Rutigliano, Noicattaro, Casamassima, Adelfia) a prevalente coltura di uva da tavola a seguito delle insorte fitopatie (muffa, pernospera, eccetera) che hanno colpito le uve pregiate e ridotto drasticamente le esportazioni, arrecando notevoli danni ai produttori e alle ditte esportatrici;

considerato che l'area interessata concorre a garantire gran parte della produzione dell'uva da tavola in Puglia (54 per cento dell'intera produzione nazionale) e quindi il comparto rappresenta un segmento essenziale dell'economia pugliese;

rilevato che la mancata definizione e approvazione del piano nazionale vitivinicolo, entro il quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha inserito il piano di settore riguardante la produzione e la commercializzazione dell'uva da tavola, che andrebbe invece inserito nel più complessivo comparto dell'ortofrutta;

ritenute insufficienti ed inadeguate le attuali normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di miglioramento qualitativo e tutela della produzione di uva da tavola e di solidarietà in caso di malattia della vite e dell'uva derivanti dalle avversità climatiche;

constatata la difficile situazione economica che sta attraversando la regione Puglia a causa dell'indebitamento accumulato in questi anni e valutato in circa tremila miliardi, tra cui figura un *deficit* di 428 miliardi a copertura della quota interessi per i crediti agrari;

valutata l'esigenza di una rigorosa assistenza tecnica nell'uso dei fitofarmaci da parte dei produttori onde evitare gravi rischi di inquinamento, pericolosi per la salute di chi li utilizza e dei consumatori, e per impedire l'uso distorto dei medicinali stessi,

impegna il Governo:

1) ad emanare un provvedimento legislativo straordinario che preveda benefici analoghi a quelli in atto nei casi di danni derivanti da avversità atmosferiche anche per i casi di virosi come la muffa, la pernospera, eccetera, in modo da far fronte ai bisogni più immediati dei produttori anche consentendo loro il rinvio del pagamento delle rate di credito agrario in scadenza nel 1989 e nel 1990, la fiscalizzazione dei contributi impiegati ed il risarcimento dei danni subiti quando essi superino la quantità del 35 per cento del prodotto;

2) ad operare con la necessaria urgenza per liquidare i risarcimenti per i danni ormai da tempo documentati relativi alle particolari avversità atmosferiche (siccità, gelate, alluvioni) verificatesi negli ultimi sei anni;

3) ad accelerare l'*iter* di approvazione dei disegni di legge riguardanti la definizione della figura mista del produttore, causa di conflitti sociali sul mercato del lavoro e di insostenibili penalizzazioni soprattutto ai danni dei braccianti agricoli;

4) ad operare in sede CEE per la definizione di direttive relative alla utilizzazione dello scarto dell'uva da tavola, da considerarsi nell'ambito del settore ortofrutticolo anzichè in quello vitivinicolo e di verificare anche in

sede nazionale tali indirizzi, onde evitare che le uve da tavola vengano vinificate con inevitabile distorsione e aggravamento del mercato del vino;

5) ad approvare il piano nazionale per l'uva da tavola già elaborato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, separandolo però da quello vitivinicolo.

(1-00069)

### Interrogazioni

DE CINQUE. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero.* – Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare in sede amministrativa (essendo già in corso l'inchiesta giudiziaria) per evitare il ripetersi della diffusa importazione illegale di autoveicoli fuoristrada di produzione giapponese o in genere dell'Estremo Oriente, la cui introduzione clandestina in Italia in misura superiore al contingente massimo ha provocato una deviazione della domanda, per i costi inferiori ai quali detti autoveicoli venivano offerti sul mercato, portando alla sospensione della produzione con conseguente cassa integrazione per i dipendenti dello stabilimento ALI-Ciemme in Val di Sangro, in provincia di Chieti, azienda *leader* nella produzione di tali autoveicoli in campo nazionale, la cui quota di mercato è stata gravemente compromessa dalla denunciata importazione illegale.

(3-00948)

POZZO. – *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* – Con riferimento all'interpellanza n. 2-00159 del 9 giugno 1988, alla quale il Governo non ha dato sino a questo momento risposta e nella quale si faceva presente:

che il 12 maggio 1945, presso l'ospedale psichiatrico di Vercelli, furono seviziati e massacrati 51 militari della Repubblica sociale italiana;

che i loro corpi furono occultati in anonime e ignote fosse comuni all'interno dello stesso ospedale e nella campagna circostante;

che a tutt'oggi, ad oltre quarant'anni di distanza, nulla si è fatto per far sì che quelle salme possano essere ricomposte e tumulate in una cristiana sepoltura;

ribadito che nell'interpellanza citata e nella presente interrogazione il sottoscritto chiede di sapere:

1) se i Ministri in indirizzo ed il Governo siano a conoscenza dei fatti sopra esposti;

2) se e quali iniziative si intenda assumere per garantire anche a quegli italiani il diritto ad una lapide sotto cui riposare;

3) se non si ritenga un dovere morale e civile dello Stato, nel contesto di un inalienabile rispetto per i diritti umani, provvedere alla localizzazione di tutte le fosse comuni tuttora esistenti in Piemonte e ai riconoscimenti dovuti ai caduti di guerra,

l'interrogante chiede al Governo ed ai Ministri in indirizzo se siano a conoscenza dell'iniziativa di parlamentari del MSI-DN del Piemonte di procedere a un primo sommario rilevamento, immediatamente sospeso dopo il ritrovamento, nella località sopra descritta, di due reperti, consegnati alla procura della Repubblica di Vercelli e tuttora da essa custoditi, senza che si sia dato seguito ai necessari accertamenti giudiziari.

(3-00949)

PINNA, MACIS. - *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che negli ultimi cinque anni gli attentati dinamitardi e gli spari contro le abitazioni degli amministratori di diversi comuni del Nuorese hanno raggiunto un numero impressionante e gli autori, senza una sola eccezione, sono rimasti ignoti;

che nel solo comune di Desulo, ad esempio, ben undici amministratori su sedici che compongono la maggioranza hanno subito attentati; in quello di Fonni, da appena un anno governato da una nuova coalizione, gli amministratori colpiti sono tre, ultimi, nei giorni scorsi, l'assessore alla sanità, dottor Tonino Coinu e il vice sindaco, geometra Costantino Tati;

che il fenomeno configura, accanto all'opposizione istituzionale, un'altra opposizione, oscura, violenta, che intende spazzare via, attraverso l'intimidazione, amministrazioni impegnate al rispetto delle regole democratiche e dell'interesse generale;

che tale stato di cose, ripetutamente denunciato, tende a fiaccare anche le più ferme volontà di impegno civile, lascia gli amministratori e le loro famiglie in balia dei violenti, altera le regole democratiche e calpesta la volontà popolare,

gli interroganti chiedono di sapere se il Governo intenda assumersi le proprie responsabilità, assicurando agli amministratori le condizioni per il libero esercizio del mandato ricevuto dal voto popolare, oppure si intenda proseguire nell'attuale linea di disimpegno.

(3-00950)

VESENTINI, CALLARI GALLI. - *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Per conoscere, relativamente a ciascuna università non statale, quanti siano i professori associati e quanti i ricercatori inquadrati in conseguenza di giudizi di idoneità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

(3-00951)

VESENTINI, CALLARI GALLI. - *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Premesso:

che l'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, consentiva alle università non statali di conferire contratti di insegnamento anche a professori delle università statali in un periodo non eccedente l'anno accademico 1981-1982;

che tale limitazione temporale non è stata modificata da successivi provvedimenti legislativi,

si chiede di conoscere, relativamente a ciascuna università non statale, quanti siano stati nel 1988-1989 i professori a contratto, quanti tra essi siano professori di università statali ed in quanti casi sia stata concessa la deroga di cui al comma 7 dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Si chiede infine al Ministro in indirizzo sulla base di quali norme di legge sia stata elusa fino ad oggi la sopra indicata limitazione temporale stabilita dall'ultimo comma del citato articolo 122.

(3-00952)

ALIVERTI, GUZZETTI. – *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* – Per chiedere quali provvedimenti intendano adottare con riferimento al grave problema dei profughi libanesi che, respinti dalla Svizzera, si sono insediati in alcuni comuni della provincia di Como, limitrofi al confine, sinora assistiti dalla pubblica solidarietà, ma della cui presenza gli enti locali non possono non farsi carico.

Poichè, a quanto si afferma, il Consolato italiano di Beirut ha rilasciato almeno 4.000 visti turistici e poichè i cittadini libanesi sinora arrivati sono circa 500, cifra destinata ad aumentare nelle prossime settimane, si chiede quali disposizioni saranno diramate alle locali autorità, sinora lasciate sole nelle loro iniziative ed in particolare:

- 1) se si intenda prorogare a tempo indeterminato i visti turistici;
- 2) se si intenda o meno riconoscere ai predetti cittadini libanesi lo *status* di profugo, dal momento che difficilmente, essi, potranno (e vorranno) rientrare nelle loro terre;
- 3) con quali mezzi finanziari le pubbliche istituzioni debbano provvedere all'alloggiamento ed al sostentamento degli stessi;
- 4) se le autorità sanitarie siano state autorizzate a provvedere all'assistenza medica, ospedaliera e farmaceutica ed a carico di quale ente debbano ricadere i relativi oneri finanziari.

(3-00953)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

BERTOLDI, SENESI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.*

– Premesso:

che l'amministrazione ha costruito in Bolzano, Via Resia, un enorme edificio per i servizi dell'Azienda Telefoni di Stato;

che tale edificio, ultimato nel 1986, è ancora del tutto o in grande parte inutilizzato, malgrado le assicurazioni date dal Ministro il 25 agosto 1988 in risposta ad una interrogazione, in quanto non è stato eseguito o, perlomeno, completato lo spostamento dei servizi;

che analisi recenti hanno riscontrato negli intonaci di tale edificio la presenza di amianto, nella forma «crisotilo», in percentuale notevole;

che tale presenza è stata rilevata sicuramente in corrispondenza delle canalizzazioni di areazione e condizionamento,

gli interroganti chiedono di sapere:

se la presenza di amianto «crisotilo» sia diffusa in tutto o in parte dell'edificio;

quali misure e precauzioni siano previste per eliminare la potenziale pericolosità, che può diventare reale nel tempo, data dalla presenza del materiale tossico contenuto negli elementi della costruzione;

se il mancato utilizzo del fabbricato a distanza di tre anni dall'ultimazione sia legato alla pericolosa presenza del materiale tossico nelle strutture del fabbricato.

(4-03885)

SANESI. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti.* – Considerata la crescente precarietà della sicurezza degli abitanti di S. Andrea e Fontanella in Valdelsa, causata dall'enorme mole di traffico che si snoda lungo la strada statale n. 429 e principalmente dal traffico degli autocarri che mal si adatta al tracciato della strada statale stessa;

valutato che l'enorme quantità di traffico sulla strada statale n. 429 è determinata anche dai disservizi provocati dall'abolizione di alcuni treni sulla linea ferroviaria Firenze-Siena che, in pratica, obbligano la gran parte dei lavoratori della zona Empolese-Valdelsa a spostarsi con un mezzo privato, con tutte le ovvie conseguenze anche da un punto di vista di impatto ambientale;

valutato inoltre che già esistono dei progetti tendenti alla risoluzione del problema-traffico in Valdelsa, come la nuova strada statale n. 429 che dovrebbe unire la superstrada Firenze-Pistoia-Livorno all'autostrada Firenze-Siena da Empoli a Poggibonsi, progetto, del resto, già inserito dalla regione Toscana tra le priorità del Piano regionale della grande viabilità,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano prendere una chiara posizione in merito, avviando iniziative nei confronti e della regione Toscana, affinché tale priorità venga rispettata, e nei confronti dell'ANAS che dovrebbe occuparsi materialmente della costruzione del nuovo tracciato autostradale.

(4-03886)

SANESI. – *Ai Ministri della sanità e dell'ambiente.* – Considerato che i comuni di Castell'Azzara, Piancastagnaio, Arcidosso e Santa Flora, nel territorio a cavallo tra le province di Grosseto e di Siena, subiscono gravi danni ambientali a causa di emissioni di anidride solforosa provocate dagli impianti di energia geotermica dell'Enel presenti nella zona;

valutato inoltre che nei luoghi ricordati si sono avute negli ultimi anni modificazioni climatiche di notevole rilievo, pare direttamente provocate dalle emissioni in questione,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano avviare un'indagine al fine di chiarire le vere o presunte responsabilità in merito alla vicenda.

(4-03887)

SANESI. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Appreso da notizie di stampa del crollo della struttura superiore della tomba etrusca detta «della scimmia» in Chiusi (Siena), a seguito del quale si è inoltre danneggiata una delle tre celle che la compongono e sono andati persi, pare irrimediabilmente, alcuni dipinti di grande valore storico, l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative si intenda promuovere per rimediare, al più presto, ai già gravi danni subiti dalla tomba «della scimmia»;

se esista un sistema di controllo tecnico preventivo sulle strutture archeologiche presenti nel nostro paese e, in caso contrario, se non si ritenga opportuno istituirlo, in difesa dell'enorme patrimonio storico-archeologico in nostro possesso.

(4-03888)

BUSSETI. – *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* – Premesso che, in attuazione dei programmi di costruzione del nuovo stadio comunale di Bari, era previsto lo stanziamento di circa 11 miliardi di lire per lavori di allargamento della strada provinciale Modugno-Carbonara, l'interrogante chiede di conoscere per quali ragioni il predetto finanziamento non sia stato incluso nel decreto per i campionanti mondiali di calcio, nonostante le documentate denunce del comune e degli organismi sportivi in ordine al grave pregiudizio che una carenza di tal fatta determinerebbe al piano complessivo dei lavori di viabilità per le aree adiacenti il nuovo stadio, con tutte le intuibili negative conseguenze per il regolare svolgimento delle gare del girone assegnato a Bari.

(4-03889)

POLLICE. – *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali, dell'ambiente e della difesa.* – Premesso:

che nella penisola sorrentina vige la legge regionale n. 35 del 1987 (Piano urbanistico territoriale) in attuazione della «legge Galasso» n. 431 del 1985 e dei decreti ministeriali;

che il comune di Sorrento ha avuto nominato dalla provincia il commissario per l'adeguamento del Piano regolatore generale al Piano urbanistico territoriale;

che a carico delle casse comunali c'è un impegno di spesa di oltre 800 milioni di lire per un semplice adeguamento;

che nel consiglio comunale convocato il 29 settembre 1989 è iscritta all'ordine del giorno la costruzione di una nuova caserma dei carabinieri;

che, inoltre, sono in fase istruttoria ulteriori interventi pubblici di cementificazione di Sorrento per nuove costruzioni (caserme, campo sportivo, scuole, eccetera), tutte localizzate sul solo territorio di Sorrento, mentre inopinatamente e con superficialità si rilasciano pareri discutibili e irregolari per condoni edilizi per migliaia e migliaia di metri cubi di costruzioni;

che tutto ciò accade mentre vi sono centinaia di nuclei familiari che vivono in locali fatiscenti, degradati, scuole ed alberghi in quanto il comune di Sorrento stranamente da 30 anni non riesce a costruire una casa economica e popolare;

che la ditta «Fratelli Insigne Costruzioni» ha presentato agli atti del comune di Sorrento il progetto della nuova caserma che, da una prima lettura dei grafici e della relazione illustrativa, interessa un'area di 10.000 metri quadri, 22.000 metri cubi di costruzione per due palazzi di oltre 20 metri di altezza e prevede campi da tennis, di calcio, palestre e piscina in una caserma residenziale;

che l'adozione in consiglio comunale di una delibera di variante al Piano regolatore generale appare illegittima e inopportuna, vista anche l'enormità dell'opera edilizia, prima ancora che il Piano regolatore generale medesimo venga adeguato al Piano urbanistico territoriale, compromettendo di fatto le risorse ambientali e paesaggistiche di Sorrento in un'area produttiva e coltivata e con conseguente sperpero di denaro pubblico e senza che il privato abbia il titolo di proprietà del suolo;

che la ditta soprarichiamata sembra incriminata perchè nei suoi cantieri edili non vengono rispettate le norme di sicurezza ed alcuni dipendenti hanno trovato la morte,

l'interrogante chiede di conoscere con l'urgenza del caso le iniziative che si intendano adottare per scongiurare questa ennesima e inutile calata di cemento pubblico su Sorrento.

(4-03890)

**BUSSETI.** - *Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* - Premesso:

che in data 12 aprile 1989 veniva presentata dal sottoscritto l'interrogazione n. 4-03193 per conoscere «quali misure i Ministri dell'interno, dell'industria, dell'agricoltura e della protezione civile ritengano di assumere per un coordinato intervento in materia di emergenza idrica in Puglia, con reale coinvolgimento del Parlamento e delle autonomie locali»;

che l'interrogante ha ricevuto risposta soltanto in data 11 agosto 1989, mentre in data 23 aprile 1989 veniva emanata l'ordinanza ministeriale n. 1722/FPC concernente «misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica in Puglia e Basilicata»;

che la risposta è parziale e riguarda la parte meno politica dell'interrogazione, atteso che dovrebbe quantomeno presumersi che un parlamentare abbia puntuale informazione dei provvedimenti governativi concernenti materia tanto suggestiva, mentre nulla viene riferito in ordine al «reale coinvolgimento del Parlamento e delle autonomie locali» di cui alla interrogazione n. 4-03193 del 12 aprile 1989, ancorchè si prevedano interventi per opere di notevole imponenza e per importi ragguardevoli, consentendo procedure particolari e non poco pericolose, sullo sfondo delle amare constatazioni e violente contestazioni registrate in occasione degli interventi predisposti per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del 1980,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali programmi siano stati avviati, in relazione alle finalità di cui all'articolo 1 della citata ordinanza ministeriale;

quali procedure di affidamento siano state praticate e per quali importi, in relazione all'articolo 3 dell'ordinanza ministeriale;

quale attuazione abbia avuto il comma 2 dell'articolo 8 dell'ordinanza ministeriale.

(4-03891)

**FABBRI.** - *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Premesso che con decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 5 marzo 1986 le stazioni sperimentali per l'industria sono state inserite nel comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e di sperimentazione ed il relativo personale inserito nel comparto di ricerca e sottoposto al primo contratto di comparto di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 568 del 28 settembre 1987;

considerato che il suddetto contratto non risulta applicato in alcune sue parti poichè le relative delibere dei consigli di amministrazione degli istituti non vengono ratificate dal Ministero dell'industria,

l'interrogante chiede di sapere:

a) per quale ragione il Ministero dell'industria non abbia ancora provveduto agli adempimenti necessari per assicurare l'integrale applicazio-



ne del contratto del comparto ricerca nei confronti dei dipendenti della stazione delle Conserve di Parma e degli altri 7 istituti sperimentali per l'industria.

La disapplicazione del contratto è particolarmente grave, in quanto mortifica la professionalità dei ricercatori, poichè impedisce:

1) il passaggio alla qualifica superiore dei ricercatori con 8 anni di anzianità;

2) l'inquadramento del personale tecnico non laureato nei profili professionali come previsto dalla circolare 14 ottobre 1988;

3) l'attribuzione dell'incentivazione di cui all'articolo 28 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 568;

b) se siano in corso le procedure per l'inserimento (ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) delle stazioni sperimentali nell'ambito degli enti a carattere non strumentale facenti parte del nuovo dicastero della ricerca, essendo questa collocazione giusta e opportuna.

(4-03892)

ANDREINI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che l'alto numero degli incidenti stradali ha all'origine l'eccesso di velocità;

che sovente tali incidenti sono favoriti dalle condizioni del manto stradale (piogge, gelo, eccetera);

che in simili condizioni diventano decisivi lo stato e la qualità dei freni;

che le auto spesso vengono messe in vendita con il sistema antibloccaggio, di qualità superiore, offerto come *optional*, come risulta dall'allegato preventivo di fornitura di autovetture Lancia Dedra 2000 IE,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente di simili alternative di vendita e quali provvedimenti intenda prendere per impedire che la sicurezza stradale sia considerata, dal punto di vista commerciale, un *optional* o più precisamente per obbligare le società automobilistiche a scegliere per ciascun tipo di vettura il sistema frenante più sicuro.

(4-03893)

IMPOSIMATO. - *Al Ministro di grazia e giustizia e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* - Premesso:

che a Calvi Risorta (Caserta) il 10 agosto 1987 è crollato il solaio di copertura del padiglione A del plesso «Don Milani» delle scuole elementari e che la strage è stata evitata solo per l'inattività estiva della scuola;

che la giunta municipale ha incaricato (D.G. n. 232 dell'8 settembre 1987), su delega unanime del consiglio comunale, il professor ingegner L. Nunziante dell'Università di Napoli delle indagini tecniche per la determinazione, tra l'altro, delle cause del crollo;

che dalla relazione tecnica è emersa «... la scelta di un tipo di solaio avente caratteristiche di resistenza e durevolezza discutibili, associate ad

errori e manchevolezze nella progettazione e nella esecuzione, che hanno determinato una struttura poco sicura, predestinata al crollo.»;

che dal novembre 1980 i locali del plesso «Don Milani» sono stati dichiarati agibili dai vari periti nominali dal sindaco di Calvi Risorta;

che nel 1984 sono stati eseguiti lavori di riattamento dell'edificio scolastico con i fondi stanziati dalla legge n. 219 del 1981 e regolarmente certificati per la loro corretta esecuzione,

l'interrogante chiede di conoscere:

se sia stato promosso da parte della procura di Santa Maria Capua Vetere procedimento penale per l'accertamento delle responsabilità sia in ordine al reato di strage - che è reato di pericolo - sia in ordine all'impiego di materiali di infima qualità;

quali iniziative intenda assumere il Ministro per il coordinamento della protezione civile per la verifica dell'applicazione della normativa sulla ricostruzione per il terremoto del 1980 (legge n. 219 del 1981 e successive integrazioni).

(4-03894)

GIUSTINELLI, NOCCHI, TOSSI BRUTTI. - *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* - Premesso:

che, nell'attuale legislatura, negli anni 1988 e 1989 con più interrogazioni e note presentate alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, è stata evidenziata ai Ministri *pro-tempore* succedutisi alla direzione del Ministero per i beni culturali e ambientali la precaria situazione e l'esigenza di intervento riguardante i beni artistici, archeologici e monumentali siti nella provincia di Terni;

che in particolare, con una interpellanza (n. 2-00190) in data 6 ottobre 1988, rimasta senza esito, veniva sollevata la questione concernente la ripartizione per l'anno 1988 dei fondi di cui alla legge n. 449 del 1987, con specifico riguardo ai criteri di riparto adottati, che avevano penalizzato in modo evidente gli interventi sui beni culturali della provincia di Terni;

che tale doglianza veniva successivamente rappresentata nelle competenti sedi, in occasione di incontri avuti con il Ministro, in relazione alla ripartizione dei fondi ordinari e della predetta legge per l'anno 1989;

che da più parti - istituzioni pubbliche, associazioni culturali, organi di informazione e singoli cittadini - viene evidenziata l'esigenza che, a maggiore e migliore tutela del patrimonio culturale della provincia di Terni, vengano istituite in Terni strutture operative decentrate del Ministero per i beni culturali e ambientali con competenza rispettiva sui beni archeologici e sui beni culturali, architettonici, artistici e storici, oppure con competenza mista,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali provvedimenti si intenda adottare al fine di assegnare adeguati finanziamenti in favore dei beni culturali della provincia di Terni, atti a consentire l'esecuzione di interventi volti alla loro tutela e restauro e che siano altresì idonei a colmare il grave *gap* formatosi in questi ultimi anni rispetto ad altre realtà;

quali iniziative si intenda intraprendere al fine di istituire in Terni le strutture operative innanzi menzionate.

(4-03895)

TRIPODI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso:

che la direzione generale per l'istruzione tecnica ha contestato alla professoressa Maria Quattrone, docente presso l'istituto tecnico commerciale «Ferraris» di Reggio Calabria, addebiti per fantomatiche omissioni di atti dovuti in relazione alle funzioni ricoperte dalla stessa in seno alla giunta esecutiva del consiglio d'istituto;

che tale contestazione rappresenta una gravissima azione punitiva e di rappresaglia nei confronti di una docente proficuamente impegnata nella battaglia per la gestione democratica di una scuola nella quale si registravano irregolarità e tentativi di prevaricazione tali da costringere il presidente del consiglio d'istituto a ricorrere al TAR e ad esporre le gravi questioni di irregolarità alla procura della Repubblica di Reggio Calabria;

tenuto conto che la professoressa Quattrone non ha ommesso alcun atto dovuto ma, con senso di responsabilità, ha semplicemente chiesto chiarimenti alle autorità scolastiche superiori (senza ottenere riscontro) sugli atti irregolari compiuti,

l'interrogante chiede di sapere:

a) se non si ritenga che il provvedimento di addebito deciso dalla direzione generale rappresenti un atto antidemocratico e un grave abuso poichè l'amministrazione non ha alcun potere disciplinare nei confronti di componenti degli organi collegiali della scuola per atti attinenti l'esercizio delle proprie funzioni;

b) quali misure si intenda adottare per rimuovere gli orientamenti repressivi che si sono verificati e per revocare la contestazione di addebito onde restituire alla professoressa Maria Quattrone l'esercizio dei diritti democratici e alla scuola trasparenza e regolarità amministrativa.

(4-03896)

### **Interrogazioni, da svolgere in Commissione**

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*7<sup>a</sup> Commissione permanente* (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00951, dei senatori Vesentini e Callari Galli, in merito all'inquadramento di professori associati e ricercatori in conseguenza di giudizi di idoneità previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

3-00952, dei senatori Vesentini e Callari Galli, sulla applicazione dell'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di conferimento di contratti di insegnamento a professori universitari;

*10<sup>a</sup> Commissione permanente* (Industria, commercio, turismo):

3-00948, del senatore De Cinque, in merito alla diffusa importazione illegale di autoveicoli fuoristrada di produzione dell'Estremo Oriente.

